

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ANNUNZIATA, IANNUZZI e MOLINARI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

dal 7 novembre 2002, la nuova edizione del prontuario farmaceutico nazionale ha classificato i farmaci antistaminici nella fascia C, ovvero in quella a totale carico dei cittadini;

gli antistaminici sono i medicinali usati per la cura delle allergie, patologie che interessano almeno quindici milioni di italiani, il 25 per cento della popolazione;

in questa classe di farmaci è compresa anche l'adrenalina auto-iniettabile che costa 87 euro ed è un farmaco che può salvare la vita in caso di improvviso *shock* anafilattico;

il provvedimento ha di fatto ignorato quanto definito nel decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, ovvero. «...assicurare alla popolazione la copertura completa di tutte le patologie clinicamente ed epidemiologicamente rilevanti....», come nel caso in specie dovrebbe classificarsi una patologia che affligge un quarto della popolazione generale;

il suddetto provvedimento comporterà per i pazienti allergici una spesa annua *pro capite* variabile dai 100 ai 250 euro, che si aggiunge a quella per l'acquisto dei vaccini antiallergici, già a carico dei pazienti, che varia dai 300 ai 600 euro all'anno;

in pratica questi cittadini restituiranno in termini di acquisto di farmaci necessari alla loro salute molto di più di

quanto non gli verrà dato con la tanto «reclamizzata» riduzione delle aliquote IRPEF —:

se, in considerazione di quanto esposto, il ministro interrogato non intenda provvedere ad una urgente ed immediata revisione del nuovo prontuario farmaceutico;

se non ritenga considerare l'esonero dalla spesa per l'acquisto dei vaccini antiallergici, tenuto conto che questi farmaci sono essenziali nell'approccio al problema, perché consentono di guarire, prevenire le involuzioni delle allergie e ridurre il costo sociale di queste patologie. (4-04877)

RISPOSTA. — *La ristrutturazione del prontuario farmaceutico nazionale, ossia la lista dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è stata ispirata a criteri oggettivi intesi a garantire ai cittadini tutti i farmaci in commercio da utilizzare per patologie gravi, croniche e acute, purché questi siano di documentata efficacia clinica.*

Infatti, l'inserimento dei farmaci in fascia A avviene dopo un'attenta valutazione — da parte degli esperti della commissione unica del farmaco (CUF) — della documentazione estratta dalla letteratura scientifica più accreditata disponibile al momento.

I farmaci posti in fascia C sono quelli utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori, o quelli le cui prove di efficacia non sono altrettanto ampie e consolidate quanto quelle raccolte per i farmaci in classe A e che, pertanto, necessitano di ulteriori studi.

Nel contesto dei farmaci utilizzati nelle malattie allergiche si devono differenziare

quelli ad attività sintomatica, come gli antistaminici nella rinite ed i broncodilatatori beta-2-agonisti selettivi, sia a breve che a lunga durata d'azione nell'asma, dai corticosteroidi definibili « di base », in grado cioè di ridurre l'infiammazione allergica delle vie aeree.

Tra i farmaci utili nella terapia dell'asma, ricordiamo inoltre gli anticoleuterinici e gli anticolinergici (broncodilatatori antimuscarinici).

Si sottolinea che tra le suddette categorie di farmaci solo gli antistaminici sono stati inseriti in fascia C, a totale carico del paziente mentre le restanti categorie a cui si riconosce una maggiore rilevanza terapeutica non hanno subito alcuna riclassificazione, quindi si trovano in fascia A, a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

L'adrenalina è impiegata nel trattamento di alcune forme di asma bronchiale e di bronchiolospasmo reversibile.

Per questa indicazione sono disponibili anche altri farmaci, come i beta-2-stimolanti somministrati per aerosol, considerati sicuri ed efficaci e che, come già accennato, sono classificati in fascia A, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Questi farmaci sono preferibili agli agonisti dei recettori beta adrenergici meno selettivi.

L'adrenalina, che possiede sia attività alfa che beta adrenergica, rappresenta a tutt'oggi un farmaco di scelta nel trattamento di emergenza di gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico.

Nel nuovo prontuario farmaceutico nazionale sono riportati almeno 10 prodotti a base di adrenalina a dosaggi diversi classificati in fascia A, a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

L'efficacia terapeutica degli estratti allergenici utilizzati per l'immunoterapia specifica (ITS), impropriamente definiti « vaccini anti-allergenici » non è chiara.

Da una ricerca effettuata sulle più accreditate banche dati internazionali, è emerso che sono necessari ulteriori studi clinici per definire in modo chiaro ed esaustivo l'efficacia e la sicurezza dei « vaccini anti-allergenici », dal momento che il meccanismo e la regola-

rità causale degli effetti della somministrazione di questi vaccini non sono stati ancora definiti in modo chiaro.

Infatti, la loro efficacia varia in relazione ai pazienti, ai tempi, ai modi e alle dosi della somministrazione.

Inoltre, l'immunoterapia specifica somministrata per via sottocutanea, è di non semplice attuazione pratica, dal momento che essa deve essere obbligatoriamente somministrata da medici specialisti in ambiente ospedaliero munito di idonea attrezzatura per trattare le eventuali emergenze come lo shock anafilattico.

L'immunoterapia specifica costituisce comunque un rimedio « iposensibilizzante » e non « desensibilizzante »; ne consegue che non è necessario associarlo sempre alla terapia farmacologica.

Un altro aspetto riguarda la formulazione: infatti, gli estratti allergenici utilizzati per l'immunoterapia specifica (ITS) non possono essere considerati alla stregua delle specialità medicinali, in quanto prodotti che possono variare nella composizione a seconda del soggetto e del trattamento desensibilizzante a cui sono destinati.

Inoltre, un altro requisito perché un farmaco possa essere dispensato a carico del Servizio sanitario nazionale è quello di essere in commercio ad un dosaggio definito, in una determinata forma farmaceutica.

Le ditte produttrici preparano questi vaccini in rapporto alle esigenze del singolo paziente ed applicano costi variabili, che sono di solito elevati, anche in considerazione dei tempi normalmente lunghi dell'immunoterapia specifica.

Infine, si precisa che a tutt'oggi i « vaccini anti-allergenici » non risultano essere dispensati dai Servizi sanitari dei paesi che presentano un sistema sanitario assimilabile a quello italiano.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BALLAMAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

attraverso apposita circolare l'Unione europea, stando a quanto apparso sulla

stampa, ha disposto la codificazione delle bandiere nazionali;

secondo questa normativa il tricolore italiano dovrà mutare secondo le seguenti disposizioni: il bianco dovrà assumere tonalità giallo avorio; il rosso dovrà tendere al rubino; il verde dovrà essere più intenso;

sulla scorta delle direttive europee la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe diramato una circolare nella quale si stabilirebbe l'esatta sfumatura dei colori previsti;

sarebbero già pronti trentamila metri di tessuto per far fronte alle richieste per le nuove bandiere;

i luoghi pubblici dove viene ufficialmente esposto il tricolore italico sono innumerevoli;

le dimensioni dei tricolori da esposizione vanno dai 16 centimetri per 24 ai 5 metri e mezzo per 8 metri e 25 centimetri;

il giro d'affari conseguente a tale operazione si annuncia certamente di proporzioni notevoli —:

sia valutato e reso noto il costo complessivo dell'intera operazione;

sia valutata l'effettiva necessità di recepire questa normativa europea;

vengano valutate le opportunità di accogliere la direttiva europea solamente per le bandiere di futura produzione ed esposizione;

come valuti l'ipotesi nell'ambito delle Riforme costituzionale di sostituire l'articolo 12 con « la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde smeraldo, bianco avorio e rosso rubino, a tre bande verticali di eguali dimensioni ». (4-05682)

RISPOSTA. — *Non esiste una circolare dell'Unione europea per la codificazione delle bandiere nazionali, trattandosi di una semplice richiesta della stessa per conoscere la codifica tecnica della tonalità dei tre colori della bandiera nazionale. A tal fine una commissione tecnica ha provveduto a*

codificare le tonalità dei tre colori sulla base delle rilevazioni effettuate con criterio scientifico dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato prendendo a base la media delle bandiere utilizzate dagli organi costituzionali e dal Ministero della difesa. Infatti la codifica dei colori è effettuata non « ad occhio » (esempio, verde smeraldo), ma con criterio scientifico o, in alternativa, ricorrendo a codifiche internazionali.

I tradizionali colori della bandiera nazionale disposti dalla Costituzione non hanno subito alcuna modifica e, come noto, non è possibile modificare il testo costituzionale se non nelle forme previste.

Si precisa infine che non vi è alcuna richiesta di sostituzione delle bandiere in corso e conseguentemente non vi sono costi di alcun genere. In ogni caso il Governo ha provveduto a nominare una nuova commissione di studio presieduta dall'ex presidente della Corte costituzionale professor Granata con il compito di eliminare ogni possibile equivoco, del tipo di quelli sorti, e ribadire tecnicamente le tradizionali tonalità della bandiera nazionale secondo una definizione che non si presti ad interpretazioni distorte o applicazioni differenti anche in relazione ai diversi supporti del vessillo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute. — Per sapere —* premesso che:

da ormai 4 anni i farmaci basati sulle molecole acetilcolinesterasiche, ossia i farmaci sintomatici in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la qualità di vita dei malati di Alzheimer, sono disponibili anche in Italia;

da un periodo di tempo ancora più lungo tali farmaci sono utilizzati in tutto il mondo e sono l'unico trattamento efficace per i malati di Alzheimer;

da 2 anni tali farmaci, nell'ambito del progetto Cronos del ministero della salute, sono stati inseriti in fascia A;

al termine del progetto, previsto per settembre del 2002 le autorità competenti dovevano disporre di dati funzionali alla valutazione del regime assistenziale più idoneo per tale malattia;

tale termine è stato prorogato di altri sei mesi per raccogliere ulteriori elementi di valutazione;

è stata istituita una commissione di studio dedicata alla malattia di Alzheimer presso il ministero della salute, coordinata dal sottosegretario Guidi, con l'incarico di raccogliere proposte articolate per trovare finalmente una soluzione assistenziale adeguata ai molteplici bisogni dei malati e delle loro famiglie;

la rete di servizi assistenziali e di sostegno ai malati di Alzheimer ed alle loro famiglie è ancora incompleta con preoccupanti differenze tra le diverse aree del paese;

nella recente revisione del prontuario farmaceutico i farmaci per l'Alzheimer sono stati inseriti in fascia A con la dicitura « Anticolinesterasici – Cronos » –:

cosa abbia intenzione di fare il Governo affinché i malati possano continuare ad usufruire dei farmaci per il trattamento della malattia di Alzheimer a carico del servizio sanitario nazionale in via permanente e al fine di garantire assistenza a tutti i pazienti che ne necessitano in maniera adeguata e uniforme. (4-04756)

RISPOSTA. — Il 14 marzo ultimo scorso si è tenuto a Roma un convegno per la presentazione dei risultati del progetto Cronos, attivato per effettuare uno studio osservazionale su larga scala della pratica clinica in Italia nel trattamento della demenza di Alzheimer.

Nell'ambito del citato progetto sono stati attivati più di 500 centri specialistici (unità di valutazione Alzheimer – UVA), distribuiti su tutto il territorio nazionale, ed arruolati 7.395 pazienti affetti da tale patologia.

Il Ministero della salute, tramite la competente direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigi-

lanza, si è attivato per assicurare la continuazione per l'anno in corso della campagna di informazione sul citato progetto (newsletter, Internet, numero verde), soprattutto al fine di consentire una corretta divulgazione dei risultati conseguiti.

Il 28 marzo 2003 si è reso noto che è terminata la fase di raccolta e di elaborazione dei dati di monitoraggio dei farmaci ma continuano il funzionamento e le attività espletate dall'Unità di valutazione Alzheimer, e rimangono del tutto inalterate le modalità prescrittive e distributive dei farmaci interessati (donepizil rivastigmina, galantamina) a carico completo del Servizio sanitario nazionale.

Restano, pertanto, immutati i prezzi vigenti e la fornitura gratuita dei medicinali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2000, fino a nuova negoziazione e conseguente decisione della CUF.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BONDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

all'IPSAA « L. Fantoni » di Soliera Apuana (MS) che nell'anno 1999/2000 è stata riconosciuta, per effetto dell'assetto territoriale scolastico la qualifica di istituto « autonomo », con relativa presidenza, accorpando ad esso l'IPSIA « A. Pacinotti » di Bagnone (MS) e relative sedi di Fivizzano e Pontremoli;

successivamente su ricorso preposto al TAR da parte del comune di Bagnone e del personale dell'istituto, il tribunale, nell'anno 2001, riconosceva l'autonomia dell'istituto Pacinotti e quindi l'annessione ad esso del « Fantoni » di Soliera e delle sedi distaccate di Fivizzano e Pontremoli;

interventi in merito affinché si riconosca una quarta presidenza nel territorio lunigianese hanno sinora dato esito negativo; benché gli organismi scolastici siano favorevoli a rivedere il piano di dimensio-

namento della rete scolastica, affinché sia concessa l'autonomia all'istituto « L. Fantoni », oppure sia costituito un quarto polo scolastico nell'ambito del comune di Fivizzano;

tutte le scuole superiori di questo comune sono accorpate ad istituti di Bagnone e Pontremoli (distanti dalla sede principale 40 chilometri);

ad avviso dell'interrogante all'IPSAA « L. Fantoni » di Soliera Apuana avrebbe dovuto essere riconosciuta una propria autonomia scolastica, vista la peculiarità dell'indirizzo di tale istituto, unico nel suo genere nell'alta Toscana, avente un convitto annesso e un'azienda agraria funzionante;

e ciò anche in considerazione del fatto che la provincia di Massa Carrara e del comune di Fivizzano si sono recentemente espressi a favore dell'autonomia dell'istituto, poiché rientra nei loro programmi un imminente acquisto dell'immobile in cui è sita la scuola, ora di proprietà dei Padri Francescani, al fine di rendere l'istituto sede di un centro di formazione professionale regionale —:

se risulti al Ministro interrogato che la decisione di accorpamento di cui in premessa sia stata adottata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa e, in particolare, se sia stato acquisito l'avviso degli organi collegiali delle scuole interessate e degli enti locali. (4-04892)

RISPOSTA. — Sulla base di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 ha dettato disposizioni per il dimensionamento o ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, al fine di: garantire il raggiungimento ed il più efficace esercizio dell'autonomia; dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche; assicurare alle medesime la necessaria capacità di confronto, interazione, negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali, le associazioni operanti nell'ambito territo-

riale di pertinenza, ed inoltre, di far sì che i giovani possano inserirsi in una comunità educativa culturalmente adeguata ed idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e socializzazione.

I criteri per il raggiungimento del dimensionamento sono stati previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 che ha indicato i parametri di riferimento massimo (900 alunni) e minimo (500 alunni) e gli elementi da prendere in considerazione per assicurare, nell'ambito di detti parametri, l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Tali elementi sono: la consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza; le caratteristiche demografiche, orografiche economiche e socioculturali dei bacini di utenza; l'estensione di fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile; la complessità di direzione, gestione ed organizzazione didattica.

Ogni determinazione in merito rientrava, poi, nelle dirette competenze delle singole regioni, nell'ambito delle proprie autonome potestà decisionali e responsabilità, a fronte delle proposte formulate dalle rispettive conferenze provinciali di organizzazione nelle quali, peraltro, erano rappresentate tutte quante le componenti legittimate a farvi parte, prime tra tutte quelle scolastiche e territoriali, ferma restando, in ogni caso, l'adottabilità di ogni iniziativa ritenuta necessaria per favorire, sul territorio, la migliore erogazione del servizio.

Anche la valutazione delle puntuali fattispecie che costituiscono oggetto dell'interrogazione rientravano nell'ambito delle competenze attribuite alle conferenze provinciali e, conseguentemente, alla regione, che ha potuto decidere opportunamente, al riguardo tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritenuti necessari, ivi compresa una ragionata progettualità informata sia a considerazioni didattico-organizzative che a logiche di carattere territoriale e serventi al miglior accesso scolastico.

Il dimensionamento disposto ha trovato la propria conclusione, come previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,

n. 233, l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 ed ha costituito il presupposto per l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Preso atto della situazione conseguente all'intervenuto dimensionamento il Ministero ha poi emesso il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, con il quale — sono state fissate, a decorrere dal medesimo anno 2000-2001, le dotazioni organiche a livello nazionale e regionale del personale dirigenziale scolastico preposto alle istituzioni autonome.

In data 25 maggio 2001, il Ministero, nel rispondere a quesiti circa la possibilità di procedere, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, all'effettuazione di attività incidenti sulla configurazione scolastica definita dal dimensionamento, aveva precisato che nell'immediato non erano possibili interventi sulle operazioni di dimensionamento già effettuate ma non aveva escluso la possibilità di apportare le modifiche ritenute necessarie, quali quelle derivanti da decisioni giurisdizionali intervenute nel contempo.

In data 30 ottobre 2002 il medesimo Ministero nel richiamare la ministeriale del 30 maggio 2001, n. 1224 ha ribadito l'opportunità che non si proceda nell'immediato ad attività incidenti sulle operazioni di dimensionamento già effettuate precisando, inoltre, che eventuali interventi ritenuti strettamente necessari, di carattere occasionale e contingente, devono tener conto degli indici di riferimento, non solo numerici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e delle disposizioni inerenti alle dotazioni organiche del personale dirigenziale scolastico come previste dal decreto ministeriale 15 marzo 2002, n. 33.

Anche per le altre attività relative al dimensionamento è stato ribadito quanto già precisato in data 21 maggio 2001 evidenziando inoltre l'opportunità che l'eventuale adozione di provvedimenti richiesti tenga conto delle implicazioni collegate con la riforma degli ordinamenti scolastici il cui disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento.

Nella stessa nota ministeriale è stato altresì precisato che la concreta fattibilità

delle operazioni effettuabili è subordinata alla effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

Ciò premesso si fa presente che, dopo la sentenza del TAR con il conseguente accorpamento dell'istituto agrario « L. Fantoni » di Soliera all'istituto superiore « Pacinotti » di Bagnone, la provincia di Massa Carrara ha recentemente convocato una conferenza per esaminare la possibilità di istituire un quarto polo presso le istituzioni scolastiche dei comuni della Lunigiana. In detto territorio esistono attualmente n. 3 poli di cui uno riguardante l'istruzione classica, il secondo riguardante l'istruzione tecnica e il terzo riguardante l'istruzione professionale.

L'esigenza di istituire un secondo polo per l'istruzione professionale nel comune di Fivizzano, staccando di fatto l'istituto professionale agrario di Soliera dall'istituto superiore Pacinotti di Bagnone, attribuendo a Soliera l'autonomia amministrativa con relativa dirigenza e segreteria scolastica fa riferimento alla particolare funzione che svolge l'istituto professionale agrario di Soliera sul territorio e la specificità del corso di studi del medesimo.

Tuttavia dalla divisione si creerebbero due istituzioni scolastiche sottodimensionate con circa 120 alunni presso la sede di Soliera e circa n. 250 alunni presso le sedi del Pacinotti di Bagnone e quindi al di sotto dei parametri fissati per ottenere l'autonomia.

Alla data odierna non si conoscono ancora le determinazioni, adottate a seguito della conferenza convocata dalla provincia di Massa Carrara.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BOVA, MEDURI, MINNITI e LUCÀ. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nella notte di venerdì 28 giugno 2002 un gravissimo attentato intimidatorio di chiaro stampo mafioso ha colpito l'azienda cooperativa « Frutti del Sole » di Casignana

(Reggio Calabria) distruggendo due gruppi elettrogeni, cinque motori elettrici, duemila piante di lamponi e una vettura aziendale;

l'azienda « Frutti del Sole » fa parte della rete cooperativa « Valle del Bonamico », costituita da dieci aziende, sorta per iniziativa del Vescovo di Locri-Gerace Monsignor Giancarlo Maria Bregantini con l'obiettivo di dare risposte occupazionali ai giovani del territorio aspromontano;

la Cooperativa « Valle del Bonamico » ha, in questi anni, stretto ottimi rapporti di collaborazione con altre aziende del settore che operano in Trentino assicurandosi una cospicua fetta di mercato;

con il vile atto intimidatorio si tenta di bloccare un'esperienza economico-sociale pilota, importante riferimento per quei giovani che tentano faticosamente di imboccare la via dello sviluppo e del riscatto economico attraverso iniziative produttive;

è indispensabile assicurare alla giustizia gli autori del vile attentato mafioso —:

quali iniziative intenda assumere per:

a) garantire la prosecuzione dell'iniziativa imprenditoriale dell'azienda « Frutti del Sole » fortemente compromessa in seguito all'azione criminosa di cui è stata fatta oggetto;

b) tutelare in tal modo il posto di lavoro ai giovani che prestano la loro attività nell'azienda. (4-03352)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che le indagini relative agli episodi criminali perpetrati a Casignana (RC), nella notte tra il 28 ed il 29 giugno scorso, ai danni dall'azienda agricola « Frutti del sole » sono dirette dalla procura della Repubblica di Locri e condotte dal locale comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.*

Gli elementi investigativi finora acquisiti inducono a ritenere più probabile l'ipotesi che la distruzione di numerose piante da

frutto sia stata opera dei ladri, mentre fuggivano con i macchinari e le attrezzature agricole dell'azienda in parola.

Dagli approfondimenti effettuati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia, tenutasi il 12 luglio scorso presso la prefettura di Reggio Calabria, è stato escluso che il furto e il danneggiamento possano avere riflessi sull'incolumità del vescovo di Locri, il quale promosse, a suo tempo, la costituzione dell'azienda agricola al fine di creare occasioni di lavoro per i giovani della locride, soprattutto per quelli delle aree a maggiore densità « ndranghetista ».

Inoltre, sono stati incrementati i servizi di vigilanza nella zona interessata per garantire la prosecuzione in condizioni di sicurezza delle attività della medesima impresa agricola.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

BRICOLO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

ormai da tempo si ripetono con scadenza puntuale e sistematica atti di violenza ed intimidazione ai danni dei militanti e delle strutture della Lega Nord Padania, nell'asse Trento-Rovereto-Riva;

l'ultimo episodio, riguarda l'ennesimo assalto, il terzo in un anno, alla sede della Lega Nord di Viale Dante nel Comune di Riva del Garda;

con una frequenza allarmante vengono prese d'assalto le sedi leghiste (imbrattati i muri con scritte ingiuriose, spaccate le vetrine, incendiate le porte con lanci di bottiglie molotov);

le forze dell'ordine hanno mostrato una certa preoccupazione nel constatare, la sistematica tecnica e dettagliata programmazione che presentano queste azioni di dissenso violento, nei confronti del movimento leghista;

le azioni vengono sempre rivendicate dai movimenti anarchici e di estrema sinistra extraparlamentari, che si firmano

con l'«A» cerchiata o con la stella a cinque punte, simbolo, quest'ultimo, utilizzato anche dalle famigerate brigate rosse;

non è più possibile banalizzare e sottovalutare questi episodi, credendo che siano soltanto il frutto di «bravate giovanili»;

l'Italia, purtroppo è stata afflitta nel recente passato dalla piaga della violenta contrapposizione politica che è sfociata poi nel terrorismo armato;

è doveroso quindi fare tesoro della storia per evitare che si ripetano fatti simili;

i movimenti politici extraparlamentari sono soggetti per loro natura a facili strumentalizzazioni e rischiano di diventare spesso, a loro insaputa, il «braccio armato» per intimidire le forze politiche democratiche, quali la Lega Nord, che con il consenso popolare cercano di attuare importanti riforme, troppo scomode per alcune lobby di potere —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti nelle premesse e quali provvedimenti intende prendere affinché questi episodi oggettivamente preoccupanti, vengano bloccati sul nascere. (4-04752)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che il 25 aprile 2002 ignoti hanno infranto, con il lancio di pietre, le vetrate della sede, a Riva del Garda (Tn), dei partiti della Lega Nord e di Alleanza Nazionale, lasciando affisso un volantino di critica alle ideologie naziste.*

Il successivo 10 novembre, è stata danneggiata la vetrata d'ingresso della citata sede e sulla facciata del palazzo, con vernice spray di colore giallo e bianco, è stata tracciata una scritta offensiva rivendicata con il simbolo del movimento anarchico.

A Trento, il 28 giugno 2002, un gruppo di esponenti e simpatizzanti della Lega Nord, radunatisi davanti all'ingresso della sede del partito ed in procinto di recarsi in piazza della Mostra per svolgere una

preannunciata manifestazione contro l'occupazione di un immobile dismesso da parte di esponenti dei movimenti «Disobbedienti» e «No-global», sono stati fatti oggetto del lancio di escrementi, sassi, uova, nonché di involucri di plastica contenenti vernice colore rosso, da parte di ignoti giunti repentinamente dall'adiacente vicolo.

Le indagini fino ad oggi esperite non hanno portato all'identificazione degli autori dei suddetti reati.

A seguito di tali eventi il prefetto di Trento ha disposto, in sede di comitato di coordinamento delle Forze dell'ordine, una maggiore sensibilizzazione dei servizi di vigilanza delle sedi dei partiti politici in Trento e provincia, nonché l'attivazione della misura di protezione consistente nella vigilanza generica radiocollegata nei riguardi del segretario locale e del consigliere provinciale della Lega Nord.

Più in generale, il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha, di recente, ulteriormente sensibilizzato le questure ad intensificare l'attività investigativa ed informativa e a sviluppare una mirata attività preventiva in ordine a tutte le attività e le iniziative dei movimenti politici sia di estrema «destra» che di estrema «sinistra» che potrebbero dare luogo ad azioni violente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

BRICOLO. — *Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i deplorabili fatti di cronaca riportati dai quotidiani testimoniano la presenza, nel nostro Paese, di bande criminali che operano non solo contro le leggi dello Stato, ma soprattutto contro i diritti umani fondamentali riconosciuti a livello internazionale;

il caso della tratta del bambino ucraino, venduto a Bari per 350 mila euro, rappresenta un fatto assolutamente inaccettabile sotto il profilo etico, che non può

essere ignorato dalle istituzioni democratiche del nostro Paese;

le forze dell'ordine sospettano che l'episodio in questione non rappresenti un caso isolato, ma sia il sintomo della presenza, in alcune aree del sud Italia, di un'organizzazione di ampie dimensioni, specializzata nella tratta di bambini e donne dell'est, ma anche nel traffico di organi umani;

la presenza di un traffico illegale di organi nel nostro Paese è un fenomeno che deve essere affrontato con assoluta tempestività, non solo sotto il profilo propriamente etico, ma anche sotto il profilo più spiccatamente sanitario, al fine di evitare che il trapianto avvenga a detrimento della salute fisica sia del donatore che del trapiantato;

il gruppo coinvolto nella tratta del bambino ucraino, che ha basi operative in Ucraina, Puglia, Campania, sembrerebbe avere appoggi anche ai livelli più alti, che fornirebbero loro coperture, falsi documenti, ospitalità e ottimi contatti;

l'arresto delle quattro persone coinvolte nella tratta del bambino ucraino per « alterazione dello stato civile » e « riduzione in schiavitù » non sembra sufficiente a connotare la gravità del reato, per le sue gravissime implicazioni nei confronti dei principi di integrità fisica, di dignità dell'essere umano, di autodeterminazione riconosciuti e tutelati dal nostro ordinamento —:

attraverso quali misure il Governo intenda affrontare il problema, al fine di evitare che in futuro si ripropongano casi di cronaca quale quello oggi in esame.
(4-06290)

RISPOSTA. — *Tutti gli organi trapiantati in Italia ed in tutti i paesi dell'Unione europea sono soggetti alla completa tracciabilità: provengono da donatori conosciuti, sono stati valutati in termini di sicurezza e idoneità e vengono trapiantati, secondo criteri prestabiliti; su pazienti giudicati idonei a ricevere un trapianto ed*

inseriti in una lista di attesa. Le liste di attesa per i trapianti sono state informatizzate e inviate dai centri trapianto al centro nazionale.

I trapianti possono essere effettuati esclusivamente in strutture pubbliche specificamente autorizzate dal Ministero della salute che vengono sistematicamente monitorizzate. Tali strutture operano sotto lo stretto controllo dei centri regionali ed interregionali. Inoltre, il prelievo di organi è un intervento chirurgico da effettuare in sala operatoria in condizioni di assoluta sicurezza, e per la corretta esecuzione di un prelievo o un trapianto di organi si devono seguire protocolli ben precisi. I riscontri documentali concernenti ogni prelievo e trapianto sono poi archiviati e conservati con cura. Non è assolutamente possibile, pertanto, inserire, nella rete organizzativa dei trapianti, organi provenienti da prelievi eseguiti in modo illecito.

Per questo è possibile escludere con sicurezza l'introduzione nella rete di organi di provenienza clandestina, prelevati in modo illegale.

Si può, pertanto, negare in assoluto l'esistenza di un ipotetico traffico di organi nel quale siano coinvolte strutture sanitarie nazionali.

È altrettanto impossibile ipotizzare l'esistenza di un circuito di ospedali clandestini con rianimazioni, sale operatorie e degenze post-trapianto clandestine. Non sono mai stati individuati in Italia pazienti trapiantati con parti di storia clinica « occulta », mentre i pazienti trapiantati all'estero vengono regolarmente seguiti dai centri di trapianto nazionali autorizzati.

Non sono mai stati, peraltro, identificati soggetti o resti di soggetti sottoposti a donazione « forzata » di un organo e va detto che è possibile effettuare la donazione di organi solo in ambienti sterili a soggetti sottoposti a ventilazione meccanica effettuata durante anestesia generale.

Pur in presenza di reati orribili e gravissimi quali il traffico di persone e la vendita di neonati, non è mai stato sinora evidenziato e circostanziato in tutti i paesi membri dell'Unione un solo caso di prelievo clandestino ed un solo caso di tra-

pianto clandestino, nonostante numerosissime volte, in occasioni informali ed ufficiali, rappresentanti delle istituzioni, magistrati o forze dell'ordine abbiano fatto riferimento a dei sospetti legati al traffico di persone e abbiano portato avanti indagini accurate.

In Italia, il traffico di organi è sottoposto a sanzioni restrittive della libertà previste dalla legge n. 91 del 1° aprile 1999.

Tali considerazioni non attenuano minimamente la gravità dei reati citati nell'interrogazione, ma certamente consentono di escludere con ragionevolezza l'esistenza di un traffico di organi nel nostro Paese.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BULGARELLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

con i decreti ministeriali nn. 65 e 66 del 2001 veniva previsto per i lavoratori socialmente utili impegnati negli appalti per i servizi di pulizia nelle scuole il provvedimento della « stabilizzazione », teso a consolidare su durata quinquennale il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori in aziende private in qualità di collaboratori scolastici;

tale misura, tuttavia, non portava ad una reale stabilizzazione della posizione occupazionale dei lavoratori in oggetto, essendo previsti per questi ultimi esclusivamente contratti di tipo *part-time* con remunerazione pari al 75 per cento del salario. Inoltre i piani di « ottimizzazione » annuali non hanno contribuito a rendere effettivamente stabile il servizio, non prevedendo essi la possibilità di incrementare il *budget* economico per finanziare localmente necessità di vario tipo legate all'erogazione e al potenziamento del servizio, fronteggiare, viceversa, soltanto attraverso l'aumento del carico di lavoro (aumento della metratura da pulire giornalmente da 624 a 900 metri quadri),

il ricorso a mobilità e flessibilizzazione degli orari di lavoro e non supportate da alcuna forma di incentivo salariale. Ciò con particolare pregiudizio per i lavoratori disabili, costretti spesso a sopportare carichi di lavoro particolarmente onerosi;

in seguita alle procedure di infrazione attivate dalla Commissione europea in merito alla legittimità degli appalti e del mancato rifinanziamento degli appalti per l'anno 2003, a partire dal mese di gennaio 2003 circa 15.000 lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro —:

se non ritengano opportuno adottare iniziative normative volte a reperire le risorse necessarie alla copertura del piano quinquennale degli appalti e un incremento orario tendenziale fino al raggiungimento del *full-time*;

se non ritengano opportuno attivare iniziative normative o amministrative atte a riconoscere ai lavoratori in oggetto il servizio prestato in qualità di Lsu ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato negli organici Ata delle scuole con inserimento nelle graduatorie e attivazione delle riserve di legge non applicate nell'anno 2001. (4-04334)

RISPOSTA. — *Si premette che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha previsto il trasferimento allo Stato del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali in servizio nelle scuole statali.*

Con decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 il subentro agli Enti locali è stato esteso anche alle convenzioni relative alla utilizzazione dei lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili, in atto in alcune istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni A.T.A. demandate per legge all'ente locale stesso, con effetto dal 1° maggio 2000.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nel dettare nuove disposizioni per la disciplina dei lavori socialmente utili, ha tra l'altro stabilito che con appositi decreti interministeriali venissero individuate misure finalizzate alla stabilizzazione occupa-

zionale esterna dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

In applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2000 il Ministero dell'istruzione è stato ritenuto ente utilizzatore dei circa 16 mila lavoratori socialmente utili utilizzati nelle istituzioni scolastiche, di conseguenza tenuto a provvedere alla stabilizzazione occupazionale.

La legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) all'articolo 78, comma 31, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per la definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici statali. Lo stesso articolo 78, comma 31, ha previsto lo stanziamento di apposite risorse, determinate in lire 287 miliardi per il 2001 e in lire 575 miliardi per il 2002.

Le procedure sono state definite con i decreti interministeriali n. 65 e 66 del 20 aprile 2001, prevedendo l'affidamento dei lavori sulla base di convenzioni quadro, la cui durata non poteva essere inferiore a 60 mesi.

La convenzione quadro è stata stipulata il 7 giugno 2001 dal Ministero dell'istruzione e i quattro consorzi CICLAT, CNS, MANITAL e MILES, per una durata di 60 mesi, dei quali peraltro solo una parte erano finanziariamente coperti. E, in effetti, alla scadenza del 31 dicembre 2002, la copertura prevista dalla legge n. 388 del 2000 è venuta a cessare. Questa è la situazione che il Governo si è trovato ad ereditare.

È bene tener presente che gli appalti di pulizia nelle scuole affidati sulla base della legge n. 388 del 2000, confrontati con le alternative possibili per l'affidamento del servizio di pulizia, risultano molto costosi e non possono quindi dirsi in linea con i principi di economicità ed efficienza amministrativa.

Il Ministro dell'istruzione si è fatto, tuttavia, promotore nei confronti del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Economia di una iniziativa per definire soluzioni

adeguate, mirate al riassetto della convenzione, con il coinvolgimento anche delle Regioni interessate.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha poi previsto la prosecuzione, per l'anno 2003, delle attività svolte dagli ex lavoratori socialmente utili con oneri pari a euro 297 milioni e, conseguentemente, sono proseguite le attività previste dai DD.MM. n. 65 e n. 66 del 20 aprile 2001 secondo le modalità di erogazione e la distribuzione del servizio previsti dal piano di ottimizzazione, sottoscritto con i Consorzi in data 16 luglio 2002.

Quanto alla richiesta di riconoscere ai lavoratori in oggetto il servizio prestato in qualità di LSU ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato negli organici ATA delle scuole, si fa presente che la vigente normativa non consente ai medesimi di far valere l'attività lavorativa svolta ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale ATA.

Infatti, l'assunzione da parte dei soggetti imprenditoriali, previa stipula con i dirigenti scolastici del contratto di affidamento dei servizi dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito del personale ATA, ha comportato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di natura esclusivamente privatistica al quale l'Amministrazione è assolutamente estranea.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BULGARELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i vigili del fuoco sono dipendenti della Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 « Testa Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

nel 1973 il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco è stato smilitarizzato;

l'attività dei vigili del fuoco è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro i quali hanno recepito i codici di comportamento dei pubblici dipendenti;

secondo la legislazione vigente l'impiegato della pubblica amministrazione in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato o frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione;

l'impiegato presta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate in conformità con leggi ed osserva la Costituzione;

nelle scuole formazione di base ai vigili del fuoco permanenti in prova a metà ottobre, sarebbe stato distribuito una sorta di « codice disciplinare » che contrasterebbe manifestamente con la suddetta legislazione, e introdurrebbe norme di comportamento non più in vigore per i pubblici dipendenti, reintroducendo norme tipiche del settore militare;

l'articolo 23 del CCNL prevede, per quanto concerne la formazione, la preventiva informazione circa provvedimenti in materia, nonché, la concertazione e la consultazione dei soggetti sindacali maggiormente rappresentativi —:

se intenda informare i vigili del fuoco permanenti in prova dei relativi provvedimenti normativi che regolamentano i diritti e i doveri del pubblico dipendente e provvedere al ritiro del suddetto codice;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti dei responsabili del Dipartimento che non hanno attivato le procedure previste dall'articolo 3 del CCNL.

(4-04454)

RISPOSTA. — *Il codice disciplinare cui fa riferimento l'interrogante è in realtà un insieme di norme comportamentali inserite nell'ambito del programma di formazione per vigili del fuoco permanenti in prova, progettato con la partecipazione delle migliori professionalità disponibili nel Corpo nazionale e sviluppato attraverso l'adozione*

di criteri di progettazione didattica in linea con le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alla qualità della formazione nella pubblica amministrazione.

Questo codice — e il programma di formazione di cui fa parte — è stato introdotto, per la prima volta durante il 53° corso di formazione iniziato nel settembre 2002.

Quanto all'asserita inerzia nell'attivare le procedure di partecipazione sindacale previste dall'articolo 3 del contratto collettivo integrato sottoscritto il 30 luglio 2002, si rileva che l'articolo 23 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 2000 prevede a carico dell'amministrazione l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali sui programmi di formazione del personale, nonché di fornire l'informazione successiva circa l'attuazione dei programmi stessi.

Nella circostanza l'amministrazione ha fornito per tempo l'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali sia attraverso la trasmissione di documenti che nel corso di ripetuti incontri. L'informazione successiva sarà curata a completamento del corso stesso (conclusione prevista: 19 giugno 2003), cioè quando l'amministrazione disporrà di un quadro sufficientemente chiaro dei risultati della prima applicazione del nuovo programma di formazione.

Tornando al merito della questione, si sottolinea che l'obiettivo primario del programma di formazione introdotto — che si connota per i contenuti fortemente innovativi e dettagliati — è oltre che l'elevata qualità della risorsa umana, l'applicazione costante e sistematica di norme di comportamento in grado di garantire il maggior grado di sicurezza possibile per l'operatore vigile del fuoco e per il soggetto destinatario del soccorso.

Quest'ultimo obiettivo può essere raggiunto soltanto con la pratica ed il rispetto di procedure e norme comportamentali particolarmente rigorose.

In altre parole, occorre che la formazione, oltre a garantire le conoscenze tecniche e le pratiche operative, faccia raggiungere all'allievo Vigile del fuoco le ca-

pacità e contestualmente il rigore nell'osservanza delle regole del corretto agire, finalizzate certamente al successo dell'azione, ma anche a tutela della propria incolumità.

A questa finalità — e a nessun'altra — si ispira il codice distribuito ai partecipanti del 53° corso di formazione per vigili permanenti in prova.

Le citate norme di comportamento, peraltro, non traggono origine in alcun modo da fonti tipiche del settore militare, bensì riprendono essenzialmente il codice di comportamento dei dipendenti civili dello Stato di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 3 agosto 1998, n. 315, « Interventi finanziari per l'università e la ricerca », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, resa esecutiva dal decreto ministeriale 2 dicembre 1998 del Ministro dell'istruzione e dell'università, prevede, all'articolo 1 comma 4, che « le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie »;

la legge prevede che gli atenei, con proprie disposizioni, adottino apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare e che apposite commissioni incaricate dagli atenei, delle quali facciano parte componenti designati dall'amministrazione scolastica, provvedano alle valutazioni comparative, per accedere alle quali viene richiesto il possesso di specifici requisiti

professionali, scientifici e culturali e il cui espletamento prevede ben tre distinte procedure di accertamento delle competenze: esame del curriculum, prova scritta e prova orale;

durante gli anni di applicazione della legge, i docenti selezionati per svolgere attività di supervisione per il tirocinio hanno prestato la loro opera presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, svolgendo un prezioso servizio di formazione rivolto ai futuri docenti della scuola d'infanzia ed elementare e, recependo gli indirizzi più avanzati a livello europeo, hanno fornito un contributo rilevante nel contesto della definizione della nuova professionalità docente, che dovrebbe avvalersi di un intreccio di conoscenze disciplinari e di abilità didattiche, relazionali, gestionali, psicologiche, organizzative eccetera; le attività di tirocinio, infatti, comprendono campi come l'osservazione, la progettazione, la ricerca, l'azione educativa e la riflessione che prefigurano, integrando la componente teorica e quella pratica, l'impianto del curriculum formativo del futuro docente;

nonostante l'importanza dell'opera prestata, la legge prevede che i docenti supervisori vengano collocati fuori ruolo e perdano la sede di titolarità e, conseguentemente, i benefici conseguenti alla prestazione di un servizio continuativo nella medesima istituzione scolastica —:

se non ritenga doveroso che venga mantenuta e valorizzata la figura e il ruolo dei supervisori in funzione della definizione di una figura stabile di docente « esperto » che, in collaborazione con l'università, gestisca i percorsi di formazione iniziale e, in servizio degli insegnanti, ne valuti la efficacia, si ponga come guida della professionalità del futuro docente, organizzi percorsi di riflessione su esperienze maturate nelle scuole, svolgendo: compiti di coordinamento, progettazione, e programmazione delle attività di tirocinio e delle modalità per lo svolgimento delle stesse; compiti di progettazione e gestione di attività seminariali di laboratori didat-

tici con la predisposizione di materiali appositi per il lavoro di formazione dei futuri docenti; compiti di coordinamento del progetto di tirocinio con la programmazione didattica della scuola e dei corsi di laurea;

se non ritenga che per tali figure vada riconosciuta, pertanto, la complessità della funzione svolta, attribuendo loro un'adeguata retribuzione economica, superando gli attuali limiti e rendendo ragione alle superiori qualifiche e competenze riconosciute attraverso il superamento delle procedure concorsuali di selezione per l'accesso alla funzione; un adeguato riconoscimento di punteggio e crediti per tutti i concorsi banditi dall'amministrazione di appartenenza; il mantenimento per i supervisor utilizzati a tempo pieno della sede di titolarità per l'intera durata del periodo di utilizzo nell'Istituzione universitaria. (4-05452)

RISPOSTA. — *La legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente la « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale » contiene innovazioni in merito alle attività connesse alla formazione dei docenti e, pertanto, anche la questione riguardante i docenti supervisor dovrà essere riesaminata.*

In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo, è stato ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla proroga, per l'anno scolastico 2003-2004, delle utilizzazioni a suo tempo disposte, ai sensi del decreto ministeriale protocollo n. 33733/BL del 2 dicembre 1998, che hanno effetto fino al 31 agosto 2003.

Per quanto riguarda i compensi per la specifica funzione svolta si fa presente che in data 18 febbraio 2003 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale integrativo concernente l'applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del com-

parto scuola che definisce i requisiti, le modalità e i criteri di erogazione dei compensi previsti dalla su indicata norma contrattuale anche in favore del personale utilizzato a tempo pieno ed a tempo parziale presso le Università per lo svolgimento dei compiti di tirocinio.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CANNELLA, GALLO, PATARINO, LA GRUA, ANGELA NAPOLI, FATUZZO e CANELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per sapere — premesso che:*

nel maggio 2001 l'allora ministro De Mauro firmò l'ordinanza ministeriale, n. 81, riguardante le modalità di conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e superiori con il quale fu dichiarato abrogato l'istituto della reggenza dei circoli didattici di scuola materna ed elementare previsto dalla legge n. 380 del 1964 fu esteso l'incarico di presidenza anche nelle predette istituzioni scolastiche;

l'accesso agli incarichi di presidenza nei circoli didattici fu previsto solo per i professori delle secondarie, mentre fu precluso agli insegnanti delle elementari e materna in possesso di laurea. Il tutto fu giustificato con la transitorietà dell'istituto di presidenza, che verrà soppresso con legge n. 488 del 2001;

detta transitorietà ha legalizzato l'illegittima esclusione dei maestri laureati e ha consentito con una ordinanza l'abrogazione di quanto previsto con legge ordinaria;

nel febbraio 2002 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dava inizio ad una serie di informative alle organizzazioni sindacali di categoria in cui si informava circa la possibilità per i maestri laureati di accedere agli incarichi

di presidenza solo nei circoli didattici e negli istituti comprensivi e non nelle scuole medie;

in data 27 marzo 2002 il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunicava che la trattativa condotta non aveva più ragione, vista l'imminenza del concorso ordinario per l'accesso alla dirigenza;

nel frattempo diversi maestri esperivano ricorso alla magistratura del lavoro e a quella amministrativa e si vedevano riconosciuto il diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per incarichi di presidenza mediante la sospensiva cautelare; è ovvio che il mancato inserimento dei maestri laureati nelle graduatorie ha costituito per gli stessi un danno di carriera e un danno economico;

considerato e già il 50 per cento dei posti disponibili verrà assegnato ai presidi triennalisti, è evidente che l'altro 50 per cento sarà appannaggio dei presidi incaricati non triennalisti —:

se il Ministro interrogato abbia intenzione di consentire agli insegnanti elementari e di scuola materna di partecipare agli incarichi di presidenza nei circoli didattici, nelle scuole medie e negli istituti con le stesse modalità e condizioni degli insegnanti di scuola secondaria e se intenda concedere la possibilità agli istittori laureati di accedere agli incarichi di presidenza nelle istituzioni educative.

(4-05737)

RISPOSTA. — Si fa presente che per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964, n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè al conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.

Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 477 del decreto legislativo

n. 297 del 1994 recante il testo unico in materia d'istruzione ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile le disposizioni già contenute nell'O.M. 152/2000.

In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'O.M. 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi, in assenza di titolare, con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23 settembre 1964, n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria prevedere anche per i circoli didattici contemporaneamente privi di titolare il ricorso alle

graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo n. 297 del 1994 riservate solo ai docenti di scuola secondaria, ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Pertanto, anche per l'anno scolastico 2003-2004 sono state confermate, con circolare n. 34 del 3 aprile 2003, le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 44 del 17 aprile 2002, che disciplina la materia in modo permanente e fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CARDIELLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'I.S.M.E. C.E.T., con sede in Napoli rilascia l'autorizzazione provvisoria per i prodotti tipici e DOP;

presso detto centro confluiscono le cinque province campane per dette certificazioni;

risulta all'interrogante che le ditte e le aziende spesso sono costrette a lunghi tempi di attesa per ottenere le dovute attestazioni rispetto ai produttori delle altre regioni —:

quali utili interventi intenda adottare onde accelerare il rilascio delle suddette autorizzazioni, e se vi siano responsabilità da parte dell'ufficio addetto per il notevole ritardo della consegna delle attestazioni. (4-05651)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto preme evidenziare, innanzi tutto, che l'organismo IS.ME.CERT è stato autorizzato a svolgere attività di controllo su nove prodotti a D.O.P. ed a I.G.P. dal Ministero delle politiche agricole e fo-*

restali, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92.

La zona di produzione di tali prodotti è interamente o in parte compresa nel territorio amministrativo della Regione Campania.

L'Amministrazione, in relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione, ha potuto rilevare che ad esempio per la DOP « Caciocavallo Silano » il tempo massimo di immissione nel sistema di controllo gestito dall'Organismo è di cinque giorni, mentre la conseguente autorizzazione ad utilizzare la denominazione è di settantasei giorni.

In due casi, poi, l'Organismo ha precisato che il tempo impiegato per la certificazione è dipeso dalla circostanza che le aziende interessate hanno inoltrato domanda di immissione al sistema di controllo prima ancora di aver predisposto il processo per ottenere la DOP; ciò ha comportato il differimento delle visite ispettive concernenti la verifica della conformità del processo alla disciplina di produzione registrata in ambito comunitario.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

CARLUCCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

al fine di migliorare le condizioni di transitabilità e di sicurezza, l'Anas ha in programma lavori di esecuzione del tappeto di tipo drenante, nel tratto compreso tra il chilometro 788 località Bari-aeroporto e il chilometro 796 inizio tangenziale di Bari della Statale adriatica;

sono in corso le perizie al fine di verificare se sia necessario dar luogo all'esecuzione di tappeti drenanti dal chilometro 763 al chilometro 788, che costituiscono rispettivamente la variante di Bisceglie e quella di Giovinazzo;

a seguito di numerosi incidenti, nel tratto in corrispondenza dello svincolo di Trani centro, sono stati eseguiti interventi

parziali di manutenzione stradale volti a tutelare e migliorare la salvaguardia degli utenti della strada —:

se non ritenga che si debba provvedere alla messa in opera del tappeto drenante anche nel tratto della statale 16-bis tra le città di Trani e Bisceglie, al fine di migliorarne la sicurezza, oggi ancora carente. (4-06095)

RISPOSTA. — *L'ANAS S.p.A, interessata al riguardo, ha comunicato che è stata già disposta, con precedente appalto, la messa in opera del tappeto drenante sulla strada statale 16-bis proprio in corrispondenza di Trani centro tra il km. 757 ed il km. 763.*

L'ANAS riferisce, inoltre, che sono in corso di approvazione le perizie di straordinaria manutenzione per la messa in opera di un nuovo tappeto drenante lungo la variante di Bisceglie e quella di Giovinazzo e per il completamento di tutto l'itinerario della statale in questione fino a Brindisi.

Tali interventi potranno essere realizzati, previa gara di appalto, presumibilmente entro il corrente anno 2003.

La società stradale informa, infine, che rientra nei programmi ANAS la messa in sicurezza dello svincolo di Trani centro con la creazione delle corsie di accelerazione e decelerazione, eliminando in tal modo l'attuale situazione di limitazione delle carreggiate.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CATANOSO, LOSURDO, FRANZ, LA GRUA, ONNIS, PATARINO, VILLANI MIGLIETTA, CRISTALDI, SCALIA, LO PRESTI, FRAGALÀ, CANNELLA, CARRARA, BRIGUGLIO, STRANO, PAOLONE, TRANTINO, FATUZZO, RAISI, ALBERTO GIORGETTI, BORNACIN, MESSA, MAGGI, MIGLIORI, SERENA, ARRIGHI, ANGELA NAPOLI, FILIPPO MARIA DRAGO, LEO, COLA, MACERATINI, BUTTI, GAMBA e FOTI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle*

politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

l'ANEIOA — l'organizzazione professionale delle aziende che svolgono attività di esportazione, importazione, commercio interno e trasformazione industriale dei prodotti ortofrutticoli — ha denunciato nei giorni scorsi come nella mattinata di martedì 1° aprile 2003 i funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio estero preposti al controllo non stavano effettuando il loro consueto servizio;

nell'area del nord-est, in particolare, è stato segnalato che il personale ispettivo dell'ICE aveva già aderito allo sciopero aziendale proclamato su tutto il territorio nazionale dalla Cgil-Cisl-Uil per le giornate del 28-29 marzo 2003;

di fatto ciò ha determinato una paralisi del flusso di esportazione soprattutto verso i paesi dell'Est Europa, da sempre importantissimi mercati di sbocco per gli operatori del Triveneto con gravissimi danni per le aziende e per prodotti molto deperibili come gli ortofrutticoli;

da tutta Italia sono giunti cori di protesta unanimi e segnalazioni di camion e navi in attesa della visita ispettiva;

gli stessi esportatori hanno dovuto constatare, con grande disappunto, come la situazione sia stata a lungo bloccata;

in un momento di grave crisi per il comparto, confermato anche dai dati ufficiali di esportazione diramati dall'Istat, la presa di posizione dei funzionari dell'ICE in piena campagna di esportazione di numerosi prodotti ortofrutticoli appare come un vero e proprio boicottaggio all'*export* italiano —:

se non intendano predisporre con urgenza le opportune iniziative affinché in futuro sia garantito il traffico commerciale in esenzione dal controllo qualitativo dell'ICE, ciò al fine di evitare ulteriori danni agli operatori del settore e consentire gli adempimenti di spedizione nei termini concordati. (4-06303)

RISPOSTA. — *L'Istituto per il commercio estero dalla sua istituzione svolge i controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, in applicazione di specifica normativa comunitaria e nazionale; il decreto ministeriale del Ministro delle politiche agricole e forestali, ha trasferito, in data 28 dicembre 2001 tale competenza alle Regioni ed alle Province autonome che però, alla data odierna, non ne hanno ancora assunto il compito, con la conseguenza che il personale dell'ICE continua a svolgere quel compito specifico, per il principio della continuità della funzione.*

L'emanazione del D.lvo 306 del 10 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2003, ha accentuato l'incertezza sulla posizione dell'Istituto che, in pratica, si trova a svolgere una attività senza alcuna copertura normativa e finanziaria e gli addetti al controllo espletano, pertanto, una funzione di cui non hanno più la titolarità, con conseguenti risvolti negativi nei rapporti con l'utenza e le istituzioni pubbliche e private, a vario titolo coinvolte.

In occasione dell'astensione dal lavoro del personale dell'ICE nei giorni 28 marzo 2003 e 1° aprile 2003, nelle forme organizzate dalle sigle sindacali in merito alle rivendicazioni in difesa del posto del lavoro di circa 130 dipendenti, il disagio arrecato all'utenza è stato limitato alle mattinate del 1° aprile 2003 e del 28 marzo 2003 ed è stato compensato nel pomeriggio degli stessi giorni, con un servizio assicurato fino allo smaltimento delle spedizioni programmate, ad eccezione del personale della sede di Verona, che non ha ripreso l'attività nel pomeriggio del giorno 28 marzo 2003, come da contratto nazionale di categoria che nei giorni di venerdì prevede un orario lavorativo fino alle ore 14.

Non confacente appare invece il riferimento alla mattinata del 29 marzo 2003, giornata di sabato, per contratto, non lavorativa, tranne in casi di particolare necessità, durante la quale il personale ha garantito il servizio per sopperire ad eventuali disservizi conseguenti alla manifestazione del giorno precedente, Verona compresa.

In proposito si rammenta che prestazioni fuori orario e in giorni non lavorativi, vengono fornite a carattere non sempre ricadente nella eccezionalità e, a differenza di altre Amministrazioni erogatrici di pubblici servizi, senza la richiesta di alcun corrispettivo per la copertura di spese aggiuntive nello spirito di collaborazione che, tradizionalmente, caratterizza i rapporti con l'utenza.

Per quanto riguarda, infine, la proposta circa l'autorizzazione di una procedura in deroga alla normativa a salvaguardia del traffico commerciale per futuri casi analoghi, occorre tenere presente i riflessi negativi che una simile decisione potrebbe comportare a livello comunitario.

Il Viceministro delle attività produttive: Adolfo Urso.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il 28 ottobre 2002 si è svolta a Roma una manifestazione, dal chiaro contenuto razzista e xenofobo, organizzata dal movimento di estrema destra Base Autonoma, gruppo nato da Movimento Politico sciolto dal cosiddetto decreto Mancino nel 1993;

il 2 novembre 2002, l'organizzazione di estrema destra Forza Nuova ha preannunciato una manifestazione a Roma in piazza SS. Apostoli;

si susseguono da diverse settimane episodi di intolleranza razziale e di propaganda xenofoba e neofascista;

la comunità ebraica romana, diverse forze politiche e il sindaco di Roma hanno manifestato il proprio sdegno per queste manifestazioni —:

quali iniziative intenda intraprendere per vietare manifestazioni xenofobe, razziste e neofasciste e per garantire a Roma un clima di serena e civile convivenza.
(4-04320)

RISPOSTA. — *Il 2 novembre scorso, in piazza Santi Apostoli a Roma, si è svolta*

una manifestazione indetta dal movimento politico « Forza nuova » sul tema dell'immigrazione.

Di tale manifestazione era stato dato debito preavviso alla questura.

Essa ha visto la partecipazione di circa 300 persone e durante la stessa vi sono stati diversi interventi oratori.

Nel corso del raduno alcuni partecipanti hanno dato luogo ad espressioni che richiama-vano simboli e slogan del periodo fascista. La Digos della questura di Roma ha inoltrato sull'accaduto una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria, che sta svolgendo ulteriori accertamenti, anche con l'ausilio di riprese video, al fine di individuare i soggetti intervenuti e verificare l'esistenza di eventuali illeciti penali compiuti.

Per quanto riguarda la richiesta di vietare tali manifestazioni, l'ordinamento non prevede un potere generale di divieto delle riunioni che prescindano dai caratteri e dalle specifiche modalità di tempo e di luogo di ciascuna iniziativa.

Il diritto di riunione, purché esercitato in modo pacifico e senza armi, riveste rango costituzionale ed il suo esercizio non è sottoposto ad autorizzazione di sorta. L'articolo 17 della Costituzione prevede soltanto un onere di preavviso alle competenti autorità, dove la riunione si svolga in luogo pubblico.

La riunione può essere vietata, secondo la stessa disposizione costituzionale, solo per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, ma soltanto a condizione che sussista un pericolo concreto, e non meramente probabile, per la sicurezza o l'incolumità dei cittadini.

Peraltro, l'interruzione di manifestazione in corso presuppone una attenta valutazione per evitare che, in particolari situazioni, tale scelta rechi danni maggiori per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Per quanto riguarda, infine, le misure che questo Ministero può adottare, e, in particolare, la sanzione estrema dello scioglimento del movimento politico « Forza nuova », ricordo che l'ordinamento vigente consente l'adozione di un provvedimento di scioglimento di organizzazioni fasciste,

« sotto qualsiasi forma » (articolo XII, comma 1, disposizioni transitorie e finali della Costituzione) solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato l'avvenuta « riorganizzazione del disciolto partito fascista » (articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come modificata dall'articolo 7, legge 22 maggio 1975, n. 152) ovvero un'attività, da parte dell'organizzazione destinataria del provvedimento di scioglimento, volta a favorire reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 7, decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Nello specifico, per quanto riguarda « Forza nuova », il Ministero dell'interno non è a conoscenza di pronunce giurisdizionali che consentano l'adozione di un provvedimento di tal natura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CESARO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

da diversi anni sul raccordo stradale SS162, denominato Assemediario a nord di Napoli che attraversa diversi comuni fra i quali Arzano, Afragola, Grumo Nevano, Sant'Antimo, Frattamaggiore. Asse stradale fondamentale per il collegamento dell'intera zona compresa tra i comuni del Nolano con quelli dell'area giuglianese si verificano gravi incidenti stradali, spesso mortali, nonché frequenti episodi criminali, quali rapine, omicidi e scontri a fuoco. Basti pensare all'uccisione di un rapinatore tredicenne ed al ferimento di un diciassettenne, avvenuta lo scorso 4 gennaio proprio sull'Assemediario all'altezza dell'uscita di Scampia. Rapine e assalti ai tir sono poi all'ordine del giorno;

l'impianto di illuminazione per lunghi tratti non è funzionante ed in altri non è stato predisposto;

la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale è del tutto o quasi inesi-

stente e spesso lascia spazio a cartellonistica « fai da te » che affolla gli imbocchi;

le aree di sosta d'emergenza sono delle « discariche a cielo aperto »;

non esistono indicatori luminosi né in curva né sui *guard rail*;

data l'inadeguatezza della manutenzione, il suddetto Assemediario diventa particolarmente pericoloso in caso di pioggia anche a causa dell'inesistenza delle caditoie per il deflusso delle acque reflue —

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare per porre rimedio a questo stato di pericolosità della strada statale in questione ed in quali tempi intenda realizzare tale messa in sicurezza della suddetta infrastruttura.

(4-05683)

RISPOSTA. — *L'Anas S.p.A., interessata al riguardo, ha riferito che la strada statale n. 162 non rientra più nella rete viaria di competenza statale, gestita dalla Società medesima essendo stata trasferita al Demanio Regionale in attuazione del decentramento stradale di cui al decreto legislativo n. 112/1998.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è stata avviata nel 1994 una trattativa tra il comune di Pisa e il ministero della difesa per una permuta ai sensi del regio decreto legge 2000/23 che prevedeva la cessione al comune dell'immobile militare « ex deposito carburanti in località Barbaricina » in cambio di un'area di proprietà comunale di circa 15.316 metri quadrati, ubicata lungo Via di Gello, a confine con la caserma « Gamerra », sede della scuola militare di paracadutismo della brigata folgore;

l'immobile « ex deposito carburanti in località Barbaricina » è stato inserito dal

Ministro della difesa nel programma di dismissioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 — voce TOSCANA 13 — al fine di realizzare la permuta suddetta ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996;

nel corso di un incontro congiunto comune-difesa, tenutosi a Pisa il 21 marzo 1999, è stato confermato l'intendimento delle due amministrazioni di definire la permuta ai sensi della legge n. 662 del 1996, facendo ricorso ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990;

la bozza di accordo di programma concernente la permuta è stata trasmessa dall'ufficio dismissioni dello stato maggiore della difesa al comune di Pisa in data 27 maggio 1999 e lo stesso comune ha espresso parere favorevole;

il 12 ottobre 1999 la segreteria dell'assessore alle politiche abitative ed ai beni demaniali e patrimoniali del comune di Pisa segnalava un'anomalia circa la situazione patrimoniale dell'ex deposito carburanti cui seguiva una verifica da parte dell'ufficio speciale dismissioni dello stato maggiore della difesa e la successiva comunicazione al comune della necessità di sospendere temporaneamente la firma dell'accordo di programma in attesa degli esiti della verifica stessa;

il 22 maggio 2000 l'ufficio speciale dismissioni dello stato maggiore della difesa comunicava al comune di Pisa l'esito delle verifiche effettuate, fornendo la documentazione di acquisizione dell'immobile mediante esproprio e chiedendo al comune di fornire, riguardo all'area di Via di Gello la copia dei certificati catastali, le previsioni del piano regolatore generale e una planimetria con riportate l'area e le dimensioni della superficie interessata alla permuta;

dall'esame dei decreti di esproprio è risultato che la consistenza reale dell'ex deposito è superiore a quella risultante in catasto, in quanto comprende anche una strada di accesso al deposito già incorpo-

rata al comune per l'allargamento di una strada che costeggia il deposito stesso;

su richiesta dell'ufficio tecnico erariale di Pisa la 7^a direzione genio militare di Firenze incaricava un professionista del rilevamento richiesto e tutta la documentazione veniva consegnata nel dicembre dell'anno 2000;

dall'esame della documentazione presentata dal professionista sono emerse ulteriori discordanze che hanno richiesto ulteriori verifiche tecniche;

nonostante i numerosi contatti avuti dal comune di Pisa con la direzione genio militare di Firenze e con la direzione generale lavori e demanio del ministero della difesa, la pratica non ha ancora avuto esito positivo;

poiché l'area dell'ex deposito carburanti in località Barbaricina è destinata dal piano regolatore generale a servizi di quartiere per un adiacente insediamento di edilizia popolare e poiché lo stesso insediamento è stato completato, si rende necessaria la disponibilità dell'area al fine di poter procedere all'esecuzione dei lavori necessari per la consegna degli appartamenti, consegna al momento sospesa;

la definizione della permuta è attesa da numerosi cittadini, in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare —:

quale sia lo stato dell'iter della pratica di dismissione dell'ex deposito carburanti ubicato in località Barbaricina del comune di Pisa;

se vi siano atti o impedimenti che ostano alla definizione complessiva della pratica e quindi all'attuazione della permuta tra la proprietà del ministero della difesa e quella del comune di Pisa e, in caso affermativo, se sia intenzione del ministero provvedere alla loro rimozione. (4-03981)

RISPOSTA. — *Il Ministero della Difesa, per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze ar-*

mate, è stato autorizzato, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 112 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (Finanziaria 1997) e successive modificazioni ed integrazioni ed alienare, permutare, valorizzare e gestire gli immobili militari, anche in deroga alla normativa vigente in materia nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Tale programma di dismissioni ha innescato un procedimento di vasta portata, all'inizio rallentato da diversi fattori ma suscettibile di accelerazione con l'esperienza acquisita, e di sicuro risultato in grado di produrre risorse utili per il programma di ammodernamento delle Forze armate.

Anche le altre Amministrazioni dello Stato e quelle locali possono concorrere al perseguimento di tale ammodernamento, coniugando al contempo i propri interessi per un'efficace urbanizzazione e gestione del territorio.

In tale contesto, la Difesa ha avviato e sottoscritto protocolli d'intesa e accordi di programmi di rilevante importanza sotto il profilo urbanistico, sociale e patrimoniale.

Tali concertazioni hanno indotto l'Amministrazione della Difesa a confrontarsi con numerose, eterogenee e complesse problematiche, spesso cosparse di ostacoli che, nel comune intento di perseguire il pubblico interesse, hanno richiesto e richiedono oltre ad un continuo adattamento alle esigenze organizzative proprie degli enti locali anche un maggiore lavoro e tempi più lunghi per essere ricondotte nell'alveo della linearità dell'azione amministrativa.

Ciò detto, per affrontare nel merito le questioni poste dall'interrogante, si precisa che, in effetti, la Difesa ed il Comune di Pisa avevano concordato, da tempo, la permuta dell'immobile denominato ex deposito carburanti dell'Esercito in località Barbaricina, con un'area di proprietà comunale adiacente alla caserma Gamerra.

Nel corso del disbrigo delle formalità amministrative per la concretizzazione del contratto di permuta, però, è emerso che alcune aree del deposito, al momento dell'esproprio, non erano state accatastate al demanio militare ed una di esse era stata

addirittura assegnata ad un privato dal Tribunale fallimentare.

In conseguenza di ciò, la Direzione generale competente ha dato opportune disposizioni all'organo militare periferico, tese ad avviare le pratiche per la voltura delle suddette particelle a favore del demanio e, a tal fine, ad interessare l'Avvocatura distrettuale dello Stato per la revoca del decreto del Tribunale fallimentare.

Al contempo sono stati disposti i necessari accertamenti per individuare l'esatta consistenza patrimoniale del cespite militare e, nell'ambito di essi, in data 6 dicembre 2002, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici della Consap spa, incaricata dalla Difesa di gestire il programma di dismissioni dei beni militari, e tecnici del Comune di Pisa, presso il deposito in argomento.

Sulla base di quanto verificato, la Consap spa ha nel frattempo redatto la nuova stima aggiornata dei valori patrimoniali dei beni da dare in permuta al Comune di Pisa. Tale stima, sulla base di quanto disposto dalla legge 662/1996, è stata inviata, in data 20 maggio 2003, all'apposita commissione per il parere di congruità.

Non appena tali procedure saranno concluse, verrà rinegoziato l'accordo con l'Amministrazione comunale di Pisa per la definizione del contratto di permuta.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

DEIANA, MASCIA, MANTOVANI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 40 del 1998 in vigore all'articolo 13, richiamando la legge n. 1423 del 1956, consente l'immediata esecuzione dell'intimazione di lasciare il territorio nazionale, con accompagnamento immediato anche coattivo in frontiera, solo per quei cittadini stranieri dei quali si possa presumere, per recidività di comportamenti illegali o per incertezza della dimora e delle fonti di reddito, la pericolosità sociale o il rischio che si sottraggano all'espulsione;

il cittadino marocchino Reggane Bouchaib, fermato insieme a centinaia di cittadini italiani e stranieri mentre esercitava il suo diritto democratico di manifestazione contro la riunione del G-8 a Genova nello scorso luglio, non presentava nessuno dei suddetti requisiti, essendo del tutto incensurato salvo il procedimento per « resistenza a pubblico ufficiale » aperto a carico suo e di tutti i fermati in quella circostanza, ed essendo titolare dal 1996 di regolare permesso di soggiorno e dal 1999 di contratto a tempo indeterminato come dipendente dell'azienda idraulica Aer Termica di Brescia, dove aveva regolare residenza;

tuttavia il 9 gennaio 2002 il signor Bouchaib, fermato in seguito a un controllo casuale da agenti della questura di Brescia, veniva accompagnato coattivamente all'aeroporto di Malpensa e caricato forzatamente (a suo dire con l'uso di percosse e coercizione fisica) su un aereo diretto a Casablanca, sulla base di un decreto di espulsione emesso nello scorso luglio dalla prefettura di Genova, mai in precedenza notificatogli;

secondo gli avvocati del « Genoa Legal Forum », di tutti i decreti di espulsione emessi in quella circostanza a carico di cittadini comunitari ed extracomunitari presenti a Genova l'autorità giudiziaria ne ha successivamente convalidato soltanto due, considerando quindi gli altri non sufficientemente motivati, e deve dunque presumersi che anche l'espulsione del signor Bouchaib avrebbe potuto essere annullata, qualora gli fosse stata notificata ed avesse potuto presentare ricorso legale;

il signor Bouchaib fu intervistato a Genova dopo il fermo nella caserma di Bolzaneto, e doveva essere considerato un testimone prezioso nell'inchiesta giudiziaria tuttora aperta per quei fatti —:

se non ritenga che l'esecuzione dell'espulsione del signor Bouchaib sia da ritenersi non solo del tutto immotivata, ma dannosa ai fini dell'accertamento della verità sugli avvenimenti di Genova;

se non ritenga quindi di disporre la revoca del provvedimento, in modo da consentire il rientro del signor Bouchaib in Italia, e comunque di riferire al Parlamento circa le sue motivazioni e le eventuali responsabilità attivi od omissive dell'autorità prefettizia e dei funzionari che l'hanno emesso ed eseguito. (4-01798)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di espulsione emesso il 7 agosto 2001 nei confronti del cittadino marocchino Reggane Bouchaib è stato adottato dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 286/1986, sull'immigrazione, previa acquisizione del nulla-osta dell'Autorità giudiziaria.*

In particolare, il Reggane è stato ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica essendo stato tratto in arresto il 21 luglio 2001 da personale della guardia di finanza per i reati di danneggiamento aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Il prefetto, ritenendo la sussistenza del concreto pericolo che l'extracomunitario si sottraesse all'esecuzione dell'espulsione, ha disposto il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento di rimpatrio è stato eseguito il 9 gennaio 2002 dalla questura di Brescia, allorché il Reggane si è recato presso gli uffici di polizia ferroviaria di quella città per denunciare lo smarrimento del proprio libretto sanitario.

Successivamente l'interessato è stato autorizzato a presenziare all'udienza del 5 febbraio 2002 relativa al procedimento penale instaurato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, al fine di poter esercitare il proprio diritto alla difesa.

In data 2 marzo 2002 il tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione presentata, ha dichiarato l'illegittimità della predetta espulsione, per cui lo straniero ha fatto rientro in Italia ed ha ripreso il proprio lavoro presso un'azienda in provincia di Brescia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il recente acquisto, da parte di Poste Italiane S.p.A., della compagnia aerea *Mistral Air*, ha suscitato dubbi e perplessità;

la corrispondenza veniva prima, ed ancora oggi, imbarcata su aerei di Alitalia S.p.A.;

non è facile comprendere la strategia che ha indotto Poste Italiane S.p.A. ad effettuare l'investimento nell'acquisto della predetta compagnia aerea —:

quanto abbia sborsato Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto della compagnia aerea *Mistral Air*;

quali siano state le considerazioni economiche che hanno indotto Poste Italiane S.p.A. a decidere l'investimento in questione;

se si ritenga che la gestione di *Mistral Air* possa ritenersi economica;

quali siano i servizi che dovrebbero essere esplicitati dalla compagnia *Mistral Air* e se si intende rinunciare definitivamente al servizio sin qui affidato ad Alitalia. (4-05335)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra, come è noto, nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la società Poste la quale ha comunicato che con l'attuata revisione delle proprie strutture e dei metodi di lavorazione del corriere postale mediante la cosiddetta «posta prioritaria» che, con gli standard di qualità assicurati, sta svolgendo un ruolo fondamentale nel rinnovamento dei servizi postali interni ed internazionali, è stato necessario anche riconsiderare al-

cune procedure di effettuazione dei servizi, come ad esempio il servizio aeropostale.

In particolare, ha precisato Poste italiane, è in corso di realizzazione il progetto « nuova rete » che prevede la sostituzione dei vecchi impianti di meccanizzazione con delle nuove strutture che consentono il costante miglioramento della qualità del servizio di recapito.

Tale cambiamento prevede l'utilizzazione di appositi contenitori necessari per il trasferimento della corrispondenza che la maggior parte degli aerei Alitalia non sono in grado di trasportare, circostanza questa che ha indotto la società Poste a rivedere la collaborazione con la compagnia Alitalia che, come è noto, da lungo tempo svolge il servizio aeropostale notturno.

La medesima società Poste italiane ha specificato, al riguardo, che la liberalizzazione del mercato postale insieme alla necessità di offrire prodotti sempre più competitivi hanno evidenziato l'esigenza di dover costantemente migliorare i livelli di qualità relativi al recapito sia della « posta prioritaria » sia degli altri tipi di corrispondenza quali ad esempio gli invii raccomandati, assicurati, eccetera.

Ciò ha reso indispensabile ricercare una soluzione innovativa per consentire una nuova organizzazione e distribuzione del corriere postale interno ed internazionale, in maniera conforme ai propri obiettivi economici e di qualità, nonché per disporre di una struttura che, possedendo doti di versatilità e di elasticità, mettesse l'azienda nella condizione di rispondere con rapidità ed efficienza alle richieste di un mercato sempre più esigente e competitivo.

In tale contesto la riorganizzazione della rete notturna — che nel nuovo assetto aziendale sta assumendo un'importanza crescente — è considerata dalla società una iniziativa strategica per lo sviluppo futuro dell'azienda stessa e ha indotto gli organi aziendali a perfezionare, nell'ottobre 2002 alle normali condizioni di mercato, l'acquisto della compagnia aerea Mistral.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è stata in questi giorni approvata dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) la prima Convenzione-quadro per la lotta contro il fumo con 171 voti favorevoli su 192 Paesi membri;

il testo della Convenzione-quadro ha subito contrastanti pareri, tanto che le trattative sono iniziate del 1999 e si sono concluse a Ginevra pochi giorni or sono;

la Convenzione-quadro, fra l'altro, prevede il divieto di pubblicità del tabacco, la messa al bando delle denominazioni ingannevoli per i consumatori e l'obbligo di avvisi sui pacchetti di sigarette;

il problema più urgente, tenuto anche conto delle normative « proibizionistiche » recentemente varate dal Governo, resta quello della pubblicità, che, ancor oggi, continua nel mondo dello sport per una marca italiana di sigarette;

è evidente che, dopo l'approvazione così sofferta della Convenzione-quadro, anche per il nostro Paese non è più possibile « ... predicare bene e razzolare male » —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di eliminare completamente la pubblicità di sigarette italiane e le relative sponsorizzazioni. (4-05609)

RISPOSTA. — Il Ministero della salute ha sempre considerato il tabagismo un problema che richiede un'azione globale di contrasto ed è, quindi, favorevole all'adozione di norme che non solo bandiscano completamente la pubblicità ai prodotti del tabacco, ma vietino anche tutte le forme di sponsorizzazione da parte delle industrie del tabacco in linea con quanto previsto dalla « Convenzione quadro per il controllo del tabacco », approvata dall'OMS a Ginevra il 1° marzo 2003.

La sponsorizzazione di team sportivi, in particolare nel settore automobilistico e motociclistico, da parte delle industrie del tabacco, rappresenta sicuramente un im-

portante mezzo di attrazione, in particolare dei giovani, verso le sigarette e i prodotti del tabacco.

La normativa vigente in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco è costituita dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, di conversione in legge del decreto 10 gennaio 1983, n. 4; tale decreto, all'articolo 8, sostituisce l'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 65, come di seguito riportato: « la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata », senza distinzioni tra pubblicità diretta ed indiretta.

Con il decreto ministeriale 30 novembre 1991 n. 425, in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della Direttiva CEE 89/552 è stata, inoltre, « vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta, mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli od altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione e vendita di tali prodotti... ».

L'articolo 8 del decreto 9 dicembre 1993, n. 581 (regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico) vieta la sponsorizzazione di programmi da parte di « persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco... ». Di fatto, quindi, non è regolamentata la sponsorizzazione connessa ai prodotti del tabacco di persone, eventi sportivi e culturali.

Si sottolinea, tuttavia, che la sentenza della Corte di cassazione n. 10508 del 6 ottobre 1995 ha interpretato in senso estensivo il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, intendendo comprese nel divieto anche « le forme di propaganda il cui effetto sia conseguito con modalità indirette ed occulte; ... pertanto incorre nel divieto anche il produttore di beni diversi dai prodotti da fumo (quale ad esempio un'industria automobilistica con il proprio team sportivo) il quale utilizzi elementi distintivi di un prodotto da fumo, anche al di fuori di possibilità di confusione tra i

prodotti, se ed in quanto detta utilizzazione... conservi una funzione di richiamo pubblicitario ».

In ogni caso, si rileva che non rientra nelle competenze del Ministero della salute il controllo del rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria ai prodotti del tabacco.

Si dà infine notizia che è in corso di approvazione una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco che dovrebbe prevedere, tra l'altro, il divieto di sponsorizzazione, connessa al tabacco, di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DI GIOIA, CEREMIGNA e INTINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

da quanto si apprende dagli organi di stampa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già varato la circolare sugli organici del prossimo anno scolastico;

nella circolare in oggetto (n. 27 del 7 marzo 2003) logico risultato dei tagli previsti dalla legge finanziaria per il 2003 sulla scuola, è contemplato un taglio di 8 mila professori e tale riduzione sarà particolarmente pesante nell'Italia insulare e nel Sud;

tutto ciò mentre viene approvata la legge di riforma della scuola senza la minima copertura finanziaria e con il contratto della scuola, che interessa oltre un milione di persone, che è ancora bloccato in attesa della verifica delle risorse certificate dal Ministro dell'istruzione;

da quanto denunciano i sindacati, che hanno proclamato in maniera unitaria

lo sciopero generale per il giorno 24 marzo 2003, tali tagli di personale peseranno in maniera determinante sui progetti e la qualità della formazione nella scuola pubblica oltre al fatto di creare nuove migliaia di disoccupati —:

con quali criteri siano stati decisi tali tagli di personale e se non si ritenga che una simile decisione sia totalmente contraria alla tanto sbandierata volontà di rilanciare e modernizzare la formazione nel nostro Paese;

se non si ritenga necessario rivedere tale decisione tenuto conto delle proteste unanimesi che si sono levate dal mondo della scuola e da tutti i suoi operatori;

in particolare, per quanto riguarda la provincia di Foggia, quale sia il numero di professori che si intende « tagliare » e in quale misura tali riduzioni di personale riguarderanno i piccoli comuni della provincia, che già « soffrono » per la cronica mancanza di servizi sociali. (4-05733)

RISPOSTA. — *Com'è noto all'interrogante le dotazioni organiche del personale docente sono state ridotte per il prossimo anno scolastico 2003/2004 di 12.000 unità e con la circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003, recante la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto tra il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono state rese note le riduzioni di posti operate a livello regionale per ogni ordine e grado di istruzione scolastica.*

Per la Regione Puglia è stata prevista una riduzione di 891 posti, che corrispondono all'1,54 per cento della dotazione del corrente anno scolastico, percentuale superiore allo 0,40 rispetto a quello nazionale.

Le nuove consistenze organiche sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo in considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo e i flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni: la riduzione è stata operata,

pertanto, in base ad una serie di parametri e di valutazioni previsionali in ordine alle dinamiche della popolazione scolastica nei diversi ordini e gradi di istruzione oltre che alle nuove disposizioni introdotte dalla citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le organizzazioni sindacali di categoria, in concomitanza con lo sciopero nazionale del 24 marzo decorso, avevano chiesto l'avvio della procedura di concertazione al fine di pervenire ad una delimitazione della richiamata riduzione di posti ed in tale contesto, pertanto, evidenziando il rapporto alunni/classe pari a 21,90 notevolmente superiore alla media nazionale, il Direttore generale regionale per la Puglia, ha chiesto un incremento della dotazione regionale: la richiesta è stata accolta riducendo di 30 il decremento dei posti che sono stati destinati alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ove è stato avvertito in misura maggiore il disagio per la contrazione di organico.

In particolare, in provincia di Foggia c'è stata una riduzione complessiva di organico di 176 unità e precisamente: +18 posti nelle scuole per l'infanzia, -91 nella scuola elementare, -33 nelle scuole medie, -70 nelle scuole secondarie di 2° grado, tenendo conto della particolare configurazione orografica del territorio del subappennino dauno e del Gargano.

Si fa infine presente che il numero dei posti di scuola elementare è suscettibile di qualche incremento in applicazione della legge delega n. 53/2003 di Riforma degli ordinamenti per effetto dell'anticipazione delle iscrizioni degli alunni, che compiranno 6 anni entro il 28 febbraio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FALANGA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

i lavori relativi alla realizzazione dell'ospedale di Boscotrecase — Torre Annunziata — sono quasi ultimati per cui occorre dare avvio alle attività di arredo nell'ospe-

dale con particolare riguardo alle attrezzature tecniche, camere operatorie, emodinamica per il reparto di cardiologia e quanto altro possa assicurare il diritto alla salute di un bacino di oltre un milione di utenti;

l'attuale servizio sanitario del territorio è seriamente compromesso da una struttura ospedaliera priva di mezzi e di personale medico e paramedico;

occorre che si assicurino all'ospedale di Boscotrecase i finanziamenti necessari per garantirne la funzionalità —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per migliorare la difficile situazione sanitaria presente nella regione Campania, anche per garantire la piena funzionalità dell'ospedale di Boscotrecase. (4-06005)

RISPOSTA. — *Premessa la competenza esclusiva della regione in materia sanitaria derivante dall'applicazione delle recenti modifiche costituzionali, si rileva che la Regione Campania presenta un forte ritardo nell'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto, in data 28 dicembre 2000 (per un valore complessivo pari a circa 2.263 miliardi di lire), non avendo proceduto alla presentazione di alcuna richiesta di ammissione a finanziamento degli interventi previsti nella prima annualità 2001, né, tantomeno, per le annualità successive.*

La regione è stata più volte sollecitata nell'attuazione dell'accordo, attraverso incontri tecnico-politici presso il Ministero della salute, al fine di giungere in tempi brevissimi a sbloccare la situazione di stallo creatasi e scongiurare una eventuale revoca dei finanziamenti.

Nel recente incontro del 14 aprile 2003, la regione si è quindi impegnata ad individuare tra gli interventi proposti, quelli prioritari e sicuramente cantierabili nel corso del presente anno e coerenti rispetto al piano di riordino della rete ospedaliera in corso di approvazione da parte dei competenti organi regionali, assicurando un sollecito riscontro agli adempimenti richiesti dal Ministero per l'attivazione del programma.

Per quanto riguarda l'ospedale di Boscotrecase, il progetto di ristrutturazione e completamento dell'ospedale attraverso il recupero del complesso ospedaliero iniziato negli anni '70, è stato finanziato nella prima fase del programma straordinario articolo 20 legge n. 67 del 1988 con delibera Cipe del 9 ottobre 1996, per un importo complessivo di 41 miliardi di lire, di cui 32,6 miliardi a carico dello Stato.

L'intervento è stato oggetto di verifica, nell'anno 1999, da parte dell'unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale risulta un avanzamento dei lavori sufficientemente regolare dopo le difficoltà iniziali dovute a problemi di diversa natura riguardanti le aree.

Alla data del 31 dicembre 2002 i lavori risultano in corso con una percentuale di spesa del 58,65 per cento.

Nel citato accordo di programma è previsto nell'annualità 2004 un intervento di completamento attraverso la realizzazione di degenze di chirurgia, medicina, riabilitazione e di terapia intensiva, nonché la realizzazione di ambulatori specialistici per un importo complessivo di 10.329.137,98 euro, di cui 9.812.681,08 a carico dello Stato.

La conclusione dei lavori e l'attivazione della struttura è prevista per il 2007.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

FILIPPESCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

si prevederebbe per il prossimo anno scolastico l'accorpamento di classi quinte e la soppressione di due corsi di laboratorio all'Istituto d'Arte di Volterra, aggiungendosi poi alla soppressione della sezione per la lavorazione del legno quella per l'arte dell'alabastro;

l'Istituto d'Arte di Volterra è una delle scuole più antiche d'Italia, sorta da una scuola d'arte applicata alla lavorazione dell'alabastro, per iniziativa di Mar-

cello Inghirami, nel 1791, che ha formato artigiani, artisti e insegnanti di grande valore;

attualmente, oltre alla sezione per l'arte dell'alabastro, sono in attività le sezioni per l'arte del legno, del ferro e dell'oro;

la difesa e il rilancio delle produzioni artigianali tipiche, qual è quella dell'alabastro, è parte fondamentale delle strategie di sviluppo del comune di Volterra e della comunità montana della Val di Cecina, sostenuta con atti positivi dalla provincia di Pisa e dalla regione Toscana anche nell'ambito delle azioni dell'Unione europea;

la legislazione vigente dispone per particolari forme di tutela delle attività formative a servizio delle comunità montane;

le istituzioni interessate, rappresentando le preoccupazioni fondate degli studenti, delle famiglie, del corpo insegnante, richiamano il ministero dell'istruzione e le autorità territorialmente competenti ad evitare atti che segnassero un depauperamento delle potenzialità economiche, formative e culturali di una comunità locale che, come dimostrano le rilevazioni statistiche, è attiva e protesa all'innovazione del proprio sistema di sviluppo —:

se non intenda intervenire per garantire il livello esistente dell'offerta formativa, rilanciando le sperimentazioni più innovative e ancorate alle vocazioni e alle esigenze del territorio, anticipando o, se del caso, revocando, atti dell'amministrazione scolastica che fossero contrapposti a questo indirizzo. (4-06083)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, infatti, con le note dell'11 e del 24 aprile 2003 ha interessato i competenti direttori generali regionali affinché procedessero, relativamente agli istituti dell'istruzione artistica, all'applicazione flessibile del decreto ministeriale 331 del 1998 evitando soluzioni traumatiche che avrebbero potuto limitare attitudini e scelte degli studenti anche allo*

scopo di salvaguardare le tradizioni ed il patrimonio artistico del nostro paese.

In tale ottica è stato pertanto possibile assegnare all'Istituto d'arte di Volterra, proprio sulla base della sua tipicità e della situazione territoriale, i tre indirizzi di studio richiesti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FISTAROL. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992 è la legge che più interessa i familiari lavoratori delle persone portatrici di *handicap*. Tale norma riconosce una serie di agevolazioni, alla categoria testé citata, onde meglio assistere i propri familiari portatori di *handicap* specialmente se questi ultimi si trovino in « stato di gravità »;

in particolare, tra le altre agevolazioni, la legge n. 104 del 1992 con l'articolo 33, comma 5, dispone chiaramente: « Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ». Beneficio peraltro sancito e rafforzato anche dal seguente comma 7: « Le disposizioni di cui ai commi ... (*omissis*) ... e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità »;

la signora Pecoraro Maria Rosa, A.O. in servizio presso l'ufficio di Feltre, unità produttiva di Belluno, ente Poste Italiane S.p.a., si è vista negati il predetto accennato beneficio garantito dalla norma e — nello specifico — la graduatoria di mobilità volontaria intraziendale non le ha riconosciuto la pertinente e prevista quota di punteggio, benché ella sia parente affine

entro il III grado di Cirillo Antonio, portatore di *handicap*;

l'interessata ha prodotto ricorso avverso la graduatoria stilata da Poste Italiane S.p.a. l'11 marzo 2002, senza peraltro ottenere attribuzione di diverso e giusto punteggio;

nel marzo 2002 la signora Pecoraro Maria Rosa si è rivolta alla propria O.S. d'appartenenza — il SLP della Cisl — che in data 15 marzo 2002 ha scritto una missiva « di merito » a Poste Italiane S.p.a., a tutela della propria assistita, senza ricevere risposta alcuna;

in allegato ai resoconti della seduta della Camera dei deputati dell'11 ottobre 2001, l'onorevole Alfredo Vito presentò interrogazione a risposta scritta su un caso identico — A.O. signor Angelo Catuogno della Filiale Poste Italiane S.p.a. di Bassano del Grappa — e, a quanto risulta all'interrogante, in seguito a ciò al signor Catuogno sono stati riconosciuti tutti i predetti benefici previsti dalla 104 del 1992, oltre alla conseguente maggiorazione di punteggio attribuitagli, elemento che gli ha permesso di poter essere trasferito presso la sede delle Poste Italiane di Frosinone —:

se e quali iniziative intendano i Ministri interrogati adottare affinché sia integralmente ed effettivamente rispettata la legge n. 104 del 1992 nell'ambito delle aziende che svolgono servizi pubblici come Poste Italiane S.p.a.;

se e quale provvedimento urgente intendano i Ministri interrogati adottare al fine di ristabilire la certezza del diritto — specificamente per quanto inerente i benefici e le agevolazioni previste dalla citata legge n. 104 del 1992 — per tutti quei cittadini lavoratori che come la signora Pecoraro Maria Rosa prestano costante e meritoria opera d'assistenza verso i propri familiari portatori di *handicap*, spesso peraltro supplendo silenziosamente e con estrema dignità alle carenze ed inefficienze delle preposte strutture assistenziali pubbliche. (4-03401)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale ha comunicato che la posizione della Signora Pecoraro Maria Rosa (area operativa ex IV categoria), è stata valutata in occasione della mobilità volontaria, prevista nell'accordo sottoscritto con i rappresentati delle organizzazioni sindacali in data 17 ottobre 2001.

In tale occasione, infatti, ai titolari dei benefici di cui alla legge 104/92, è stato riconosciuto un diritto di prelazione circa la scelta della destinazione.

La medesima società ha precisato, inoltre, che la Signora Pecoraro Maria Rosa lavora in provincia di Belluno, mentre suo marito che abita con il proprio padre, portatore di handicap, risiede nella provincia di Salerno; da tale circostanza deriva che all'interessata mancavano i requisiti della convivenza e della continuità dell'assistenza alla persona handicappata, per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge in esame.

La Signora Pecoraro — ha proseguito la società Poste italiane — era collocata al 726° posto della classifica nazionale, a fronte di 1.173 richieste, e pertanto non è riuscita ad ottenere l'attribuzione di una delle tre sedi prescelte, atteso che le stesse erano state assegnate a coloro che la precedevano in elenco.

La società Poste italiane ha fatto presente, inoltre, che a seguito di un nuovo accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali in data 30 luglio 2002, si è stabilito di riconsiderare la posizione dei partecipanti alla mobilità volontaria per il recapito, compresi tra i primi 1755 posti dell'elenco nazionale e non ancora trasferiti; la posizione della Signora Pecoraro potrà essere, pertanto, rivista non più in base alle scelte espresse in precedenza ma, in modo più ampio, sulla base dei posti

vacanti nell'ambito della provincia della prima sede prescelta.

Con riferimento al caso del Signor Catuogno (area operativa ex V categoria), citato come « caso identico » nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, Poste Italiane ha precisato che il Signor Catuogno è un soggetto portatore di handicap grave che, nonostante il riconoscimento di tale titolo preferenziale, non occupa in graduatoria una posizione utile al trasferimento e pertanto l'assegnazione temporanea presso la filiale di Napoli è stata disposta limitatamente al periodo che va dal 5 agosto al 31 ottobre 2002, solo per far fronte alla necessità di aumentare il personale applicato nel settore sportelleria presso la citata filiale.

Per poter usufruire del trasferimento, ha concluso la società Poste, anche il Signor Catuogno dovrà partecipare alle procedure di mobilità, secondo le modalità previste dal citato accordo, come peraltro già portato a conoscenza dell'interessato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GAMBALE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la struttura scolastica I.P.I.A. di Pozzuoli di Rione Toiano, è un istituto comprensivo istituito nell'ambito della razionalizzazione dell'istruzione superiore effettuata dalla provincia di Napoli;

attualmente presso l'istituto sono attivi gli indirizzi istituzionali di Liceo Classico, Liceo Scientifico, Professionale (IPIA) nei corsi di Elettronica/Telecomunicazioni, Elettrotecnica e Meccanica, e il corso di informatica ITIS;

il corso ITIS fu attivato presso l'istituto di Toiano nell'anno scolastico 2001/2002 su disposizione della direzione scolastica regionale campana, che in tal modo intendeva portare a soluzione una gravosa e pesante situazione venutasi a creare per la rinuncia da parte di alcuni istituti del

distretto e limitrofi di accettare l'iscrizione all'ITIS di circa 200 alunni;

in quell'anno su disposizione degli organi scolastici superiori campani furono attivate le prime classi dell'ITIS presso la scuola e precisamente due terze, mentre nel corso dell'anno successivo (2002), in seguito ad ulteriori conferme da parte Provveditorato, si attivarono anche i corsi di prima validi per l'anno scolastico 2002/2003;

il consiglio di istituto, nell'ottobre 2002, attraverso il nuovo dirigente scolastico Rosanna Videtta, nel tentativo di regolare la situazione, richiese l'attivazione del codice Meccanografico di pertinenza al Ministero, e che tale richiesta è stata esperita con l'atto prot. n. 7332 del 5 settembre 2002 (Numero codice: NA TF 004011);

nell'incontro avvenuto in data 5 febbraio 2003 con tutti i dirigenti scolastici di istituti superiori del 25° distretto della regione, sono state emanate dal direttore scolastico regionale campano dottor Bottino, disposizioni in merito alla soppressione del corso ITIS dell'I.P.I.A. di Pozzuoli;

con tale decisione assunta i ragazzi che attualmente frequentano il corso in questione all'IPIA rischiano lo smembramento in altri istituti di Napoli;

tale situazione pregiudica fortemente la continuità del corso di studi e la didattica dei corsi già attivati, anche in vista degli esami di Stato che dovranno affrontare gli alunni dell'attuale 4° classe;

la soppressione del corso comporterebbe un movimento in uscita dall'Istituto di circa cinquanta docenti e di ulteriore personale non docente —:

cosa il Ministro intenda fare per risolvere la gravosa penalizzazione che colpisce le famiglie degli allievi, che frequentano il corso ITIS presso l'Istituto IPIA di Pozzuoli. (4-06186)

RISPOSTA. — *Com'è noto all'interrogante i corsi suddetti erano già stati attivati dall'anno scolastico 2001/2002 allo scopo di far fronte alle richieste di circa 200 studenti provenienti dall'area flegrea che non erano riusciti ad iscriversi in alcuno degli istituti del distretto o limitrofi al terzo anno dell'indirizzo informatico.*

Grazie alla mediazione dell'ufficio competente per territorio, una metà delle domande erano state accolte dagli Istituti tecnici industriali vicini; per i restanti 100 studenti, invece, si era verificata una duplice situazione di difficoltà in quanto da un lato i suddetti istituti si trovavano nell'impossibilità di recepire le domande di iscrizione e dall'altro studenti e relative famiglie non intendevano rinunciare all'indirizzo informatico per il quale soltanto era stato scelto l'indirizzo tecnico-industriale.

Nella considerazione che sul territorio era ed è funzionante l'Istituto polispecialistico di Rione Toiano, presso il quale sono attivate le sezioni di Liceo scientifico ed Ipsia, ambedue frequentati da pochi allievi, dopo aver sentito il Dirigente scolastico, sono stati attivati, di fatto, dei corsi ad indirizzo tecnico-informatico con l'intenzione di portare a regime, nell'anno successivo, il funzionamento degli stessi in organico di diritto, previa integrazione e modifica del piano di dimensionamento.

La stessa procedura non è stata praticabile nel corso dell'anno scolastico 2002; tuttavia, sempre in considerazione delle esigenze degli studenti interessati, è stata acquisita al sistema informativo la codificazione necessaria e sono pertanto stati inseriti, in organico di diritto, i corsi in parola e quelli propedeutici del biennio sempre però in attesa della necessaria modifica del piano di dimensionamento regionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIACHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la dottoressa Maria Nicoletta Caiazza proponeva ricorso al TAR Lazio avverso la

propria non ammissione alle prove orali del concorso « concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 », bandito con decreto del direttore generale per il Personale del Ministero per gli Affari Esteri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, n. 13 del 15 febbraio 2002), sul presupposto che la traccia della prima prova scritta aveva riguardato una materia diversa da quella prevista nel bando, ed invece inclusa tra quelle facoltative da indicarsi per le prove orali, e che per tale ragione essa ricorrente era stata esclusa dalle successive prove orali del concorso stesso;

la prima sezione bis del TAR Lazio, con ordinanza del 9 dicembre 2002, n. 857/C, delibata, seppur sommariamente, la fondatezza della richiesta sospensiva, ordinava l'integrazione del contraddittorio — per pubblici proclami — nei confronti dei circa sessanta candidati ammessi agli orali, contestualmente ordinando la sospensione dell'intera procedura concorsuale fino alla successiva udienza del 27 gennaio 2003;

detta ordinanza sospensiva della procedura concorsuale veniva notificata, a cura dei difensori della ricorrente, al ministero degli affari esteri in data 11 dicembre 2002, e dunque in tempo perché non si desse inizio alle prove orali, previste a partire dal giorno 12 dicembre 2002;

il ministero degli affari esteri impugnava detta ordinanza avanti al Consiglio di Stato, che però la confermava con provvedimento reso dalla sezione quarta in data 20 dicembre 2002, n. 5527/2002;

nel frattempo, la sezione prima del TAR, assegnataria di analogo ricorso proposto da altro concorrente escluso allo stesso modo dalle prove orali, chiamata a decidere della richiesta sospensiva in data 15 gennaio 2003, pur dando atto della carenza di interesse dei ricorrenti alla richiesta sospensiva, già in atto in forza della richiamata ordinanza della sezione Prima bis dello stesso Tribunale, si dif-

fondeva in una del tutto ultronea motivazione sul *fumus boni iuris* del ricorso, questa volta escludendone recisamente la fondatezza;

inopinatamente, all'udienza del 27 gennaio 2003, la prima sezione-*bis* del TAR si spogliava della decisione sulla sospensiva, pur essendosi già pronunciata nei sensi sopra ricordati, adducendo ragioni di una propria incompetenza funzionale, e rimettendo la causa alla sezione prima, già espressamente orientata per il rigetto del ricorso, per la decisione che dovrà essere assunta all'udienza del prossimo 12 febbraio 2003;

tale decisione potrebbe far pensare che sia stata adottata a seguito di una acquisita consapevolezza dell'esito finale comunque positivo del procedimento, che sembrerebbe in effetti essere preconizzato dalla inopinata ed irrituale modifica della sezione decidente il primo ricorso;

è altresì ragionevole pensare, secondo l'interrogante, che la decisione di modificare la sezione decidente il ricorso sia quantomeno inusuale —:

se corrisponda a verità che la commissione esaminatrice, nonostante la notifica dell'ordinanza di sospensione della procedura concorsuale, e la pacifica notorietà della stessa, infatti inutilmente impugnata dal ministero degli affari esteri avanti il Consiglio di Stato, abbia egualmente proceduto alla celebrazione degli esami orali, così contravvenendo a quanto disposto dall'autorità giudiziaria;

se il Ministro interrogato non ritenga di adottare azioni che la legislazione vigente mette loro a disposizione al fine di verificare se ci siano state delle omissioni da parte degli uffici citati in premessa e in caso positivo quali provvedimenti intendano assumere soprattutto per la mancata ottemperanza dell'ordinanza sospensiva della procedura concorsuale del « concorso per titoli ed esami a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero, posizione economica C1 », bandito con decreto del

direttore Generale per il Personale del ministero per gli affari esteri (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, n. 13 del 15 febbraio 2002). (4-05283)

RISPOSTA. — *L'ordinanza del TAR del Lazio n. 857/C del 9 dicembre 2002 è stata trasmessa alla Direzione Generale competente alla ricezione degli atti giudiziari diretti al Ministero degli Affari Esteri, in data 12 dicembre 2002, quando ormai le prove orali del concorso per coadiutore linguistico, avevano già avuto inizio.*

La stessa ordinanza, non appena pervenuta, è stata consegnata al Presidente della Commissione esaminatrice.

Detta ordinanza disponeva a carico dell'istante l'integrazione del contraddittorio, ordinava nel contempo al Ministero degli Affari Esteri di depositare gli atti richiamati in motivazione. Suspendeva inoltre « nelle more gli atti della procedura concorsuale oggetto di contestazione » e fissava la data dell'udienza in Camera di Consiglio.

In ottemperanza al testo dell'ordinanza sopra citata, non è stato emanato alcun atto provvedimento avente efficacia giuridica potenzialmente lesiva degli interessi e/o diritti della ricorrente, quale avrebbe potuto essere un decreto di approvazione di graduatoria di merito od altro analogo provvedimento.

La questione è peraltro ad oggi superata dalla sopravvenuta sentenza n. 1724 del 19 febbraio 2003 (pubblicata in data 5 marzo 2003), con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Signora Caiazza confermando, pertanto, la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

GIACHETTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle ultime tre settimane in Manziana, località « Bosco Macchia Grande » si è proceduto all'abbattimento

di circa 120 esemplari di *Quercus cerris* e *Quercus robur* (cerri e farnie) di età ricompresa tra i 100 ed i 160 anni, e di rilevante ed insostituibile pregio anche sotto il profilo ambientale;

presupposto di tale massiccio abbattimento sarebbe stato costituito dalle dette condizioni di pericolosità di tali alberi in quanto asseritamente seccaginosi ed instabili e, quindi, fonte di pericolo per la circolazione veicolare lungo il tratto della S.P. 493 Braccianese Claudia (ricompreso tra il Km. 27,000 ed il Km. 28,000) corrente a ridosso dell'area interessata dall'abbattimento;

l'area boschiva denominata « Bosco Macchia Grande » di Manziana risulta protetta dalla legge della Regione Lazio n. 43 del 1974 che, tra le altre disposizioni, vieta il taglio degli alberi, e risulta altresì sottoposta al vincolo imposto dalla legge n. 1497 del 1939 in forza della previsione normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 4764 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964;

l'università agraria di Manziana, ente proprietario dell'area boschiva denominata « Bosco Macchia Grande », attualmente priva di una amministrazione democraticamente eletta, è temporaneamente gestita da un commissario regionale nella persona del signor Michele Annese —:

se, con riferimento al vincolo imposto sull'area boschiva ai sensi della legge n. 1497 del 1939, siano stati espressi tutti i pareri di competenza della sovrintendenza interessata. (4-05644)

RISPOSTA. — *Il Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, interessato nel merito, ha fatto sapere che l'intervento di abbattimento, che ha interessato un numero complessivo di circa cento piante di Quercus cerris, è stato ordinato ed ingiunto alla proprietaria Università agraria di Manziana da una serie di ordinanze comunali a seguito della caduta*

accidentale di alcune piante sulla carreggiata della strada Braccianese-Claudia.

La dichiarazione di stato di grave pericolosità dell'alberatura per la pubblica incolumità fa riferimento alle condizioni di vetustà delle piante, alla loro notevole altezza, all'inclinazione del fusto nella direzione della strada percorsa ed occupata da veicoli, alla presenza di patogeni fungini ed all'insufficiente azione di ancoraggio fornita dall'apparato ipogeo, quasi privo di radici principali, riscontrata nei soggetti arborei caduti accidentalmente.

Il fondamento giuridico al quale si appellano le ordinanze fa capo all'articolo 38 della legge n. 142 del 1990, laddove si stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, debba adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, riconoscendo tale obbligo prioritario rispetto alla salvaguardia e tutela del patrimonio arboreo dal vincolo paesaggistico, giustamente applicato al bosco di Macchia Grande per il suo elevato valore estetico, naturalistico nonché storico. (Ordinanze sindacali: n. 4 del 17 gennaio 2002, n. 24 del 4 luglio 2002, n. 33 del 31 luglio 2002, n. 49 dell'8 ottobre 2002 e n. 61 del 6 dicembre 2002).

L'Università agraria di Manziana, nel riconoscere lo stato di pericolosità delle piante in questione e la necessità di intervenire con tempestività per la riduzione dei rischi collegati ad una loro imprevedibile caduta, a partire dal mese di luglio ha tempestivamente adottato, a nome del Commissario Regionale, una serie di delibere volte alla messa in sicurezza delle piante (Deliberazioni del Commissario Regionale: n. 71 del 30 luglio 2002, n. 86 del 7 agosto 2002, n. 95 dell'11 settembre 2002, n. 109 del 26 ottobre 2002).

Nel dettaglio, a seguito di ordinanza sindacale n. 33 del 31 luglio 2002 e di deliberazione del Commissario regionale n. 86 del 7 agosto 2002, nella quale sono stati individuati il responsabile del procedimento nonché il direttore dei lavori e dato incarico di verifica degli esemplari

costituenti pericolo, l'Università agraria ha affidato alla ditta Brocco Raffaele i lavori di abbattimento di n. 24 piante contrassegnate dal rappresentante della proprietà e dal personale del Comando stazione del Corpo forestale dello Stato di Manziana (verbale di consegna dei lavori del 25 settembre 2002).

Successivamente, a seguito di deliberazione del Commissario regionale n. 95 dell'11 settembre 2002, con la quale sono state recepite le indicazioni del Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma in merito alla necessità di adottare le maggiori garanzie tecniche derivate da un'adeguata perizia nella individuazione delle rimanenti piante costituenti l'alberatura eventualmente da abbattere, l'Università ha commissionato al Dottor For. Rocco Sgherzi l'incarico di eseguire una valutazione sulla stabilità delle piante.

La perizia, elaborata il 10 ottobre 2002 mediante l'analisi visiva con metodologia V.T.A., ha messo in evidenza un avanzato livello di degrado dell'intera alberatura.

Infatti, è stata riscontrata la presenza di numerosi focolai infettivi dovuti ad agenti patogeni fungini, la mancanza di interventi selvicolturali e l'elevata concorrenza tra gli esemplari.

Dal punto di vista statico l'analisi visiva condotta ha evidenziato la presenza di gravi lesioni nell'apparato radicale causate dalla realizzazione del canale di scolo lungo la strada provinciale e la conseguente entrata di patogeni per quasi tutti gli esemplari al di fuori della recinzione, la marcata inclinazione dei fusti in direzione della carreggiata stradale dovuta alla ricerca di luce e lo stato di sofferenza e rarefazione della chioma, con frequenti disseccamenti dei rami.

Sulle piante sono stati effettuati rilievi strumentali con martello ad impulsi e con Resistograph.

L'analisi visiva, armonizzata con i risultati dei rilievi strumentali, ha permesso di attribuire ognuna delle 75 piante monitorate ad una determinata classe di rischio, secondo la metodologia denominata Failure Risk Classification.

Nello specifico, le piante sono state assegnate tutte alle classi C, C-D e D a più alto indice di rischio, per essere caratterizzate da significativi ed assai gravi difetti di forma e/o strutturali.

Gli interventi di messa in sicurezza indicati per ognuna di tali classi vanno dal controllo minuzioso annuale con strumentazione per la classe C all'abbattimento indifferibile per la classe D.

La valutazione, quindi, ha portato ad individuare come classificati in C n. 19 esemplari, in C-D n. 23 esemplari e in D n. 33 esemplari.

L'Università agraria, con atto del Commissario regionale n. 109 del 26 ottobre 2002, ha deliberato di procedere al taglio delle piante di cui alla perizia del Dottor Sgherzi mediante asta pubblica col metodo dell'offerta in aumento in busta segreta e prezzo base di 500 euro + Iva.

I lavori di abbattimento, eseguiti dalla ditta Brocco Raffaele a seguito di ordinanza sindacale n. 61 del 6 dicembre 2002 ed aventi inizio l'11 gennaio 2002 sono stati ultimati di recente.

Essi hanno avuto come oggetto tutte le 75 piante, ivi incluse le 19 della classe C, in quanto la classe di appartenenza si connota intrinsecamente come stato patologico integrante comunque la possibilità di caduta.

Tale evenienza, suffragata dalla necessità indicata di effettuare minuziosi accertamenti annuali come da perizia, è stata interpretata dal Comune come motivo sufficiente a ritenere necessario, anche per l'economia del procedimento, l'abbattimento delle piante incluse in classe C.

Il Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, messo a conoscenza delle deliberazioni del Commissario regionale dell'Università agraria n. 86/2002 e dell'ordinanza sindacale n. 33 del 31 luglio 2002, ha evidenziato l'opportunità di disporre la scelta delle piante da abbattere sulla base di una accurata perizia condotta da persona abilitata anche mediante uso di idonea strumentazione ed ha chiesto alla proprietà di rimandare il taglio delle piante per le quali non si riscontrava urgenza immediata sottolineando, nel con-

tempo, la vincolistica vigente per il bosco in questione e l'importanza della relativa salvaguardia oltre che di una corretta gestione.

Il Comando Stazione di Manziana, incaricato di effettuare verifiche-sopralluogo, anche a seguito di acquisizione dell'esposto a firma dei Sigg. Annibali, Botta, Ceci e Mesiano del 19 agosto 2002, ha messo a conoscenza della Procura della Repubblica di Civitavecchia quanto in atto ed in previsione, rimanendo in attesa di ricevere disposizione sugli eventuali atti da intraprendere.

A tale iniziativa non è stato dato riscontro da parte della Procura.

Dai sopralluoghi condotti dal Comando Stazione, di cui uno effettuato congiuntamente a personale del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, è emersa la necessità di provvedere all'abbattimento immediato di circa n. 20 piante, risultate gravemente danneggiate.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e giuridici, dagli atti collazionati dal Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, salvo diverso riscontro presso la proprietaria Università agraria di Manziana e fermo restando il presupposto dell'osservanza dell'atto 38 della legge n. 142/1990, risulta che l'intervento, nel suo complesso, non sembra essere stato comunicato alla Sovrintendenza delle Belle Arti ai sensi della legge n. 490/99 né è stato sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 di recepimento della direttiva « Habitat » 92/43/CE; esso è stato segnalato al Dipartimento 1° Servizio 3° viabilità della Provincia di Roma.

Tutte le ordinanze sono state inviate dal Comune di Manziana, oltre che al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, anche ai locali Comandi dei carabinieri, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, Regione Lazio (Ass.to Agricoltura e Foreste, Ass.to Urbanistica e Casa, Servizio Fitosanitario) nonché alla Provincia di Roma — Settore viabilità.

Infine, l'abbattimento di 3 piante di cerro, ordinato ed ingiunto dal Sindaco di Manziana con ordinanza n. 24 del 4 luglio

2002, è stato autorizzato dalla Regione Lazio — Area E servizio fitosanitario, sulla base di una interpretazione erronea dell'oggetto dell'ordinanza stessa; infatti, l'autorizzazione nel fare riferimento ad alberi di platano (e non a cerri) è stata data ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 1998 sulla « Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano » e risulta, pertanto, non appropriata.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

ALFONSO GIANNI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

sempre più frequenti calamità naturali colpiscono il nostro Paese;

i mezzi a disposizione dei vigili del fuoco per la salvaguardia nei casi di catastrofi naturali risultano essere obsoleti e immatricolati negli anni '70;

vengono utilizzate attrezzature insufficienti e non rispondenti alle situazioni derivanti dai diversi scenari di soccorso;

i distaccamenti dei vigili del fuoco sono appena 600 sugli oltre 8000 comuni della Penisola, e la Legge finanziaria impone degli ostacoli insormontabili per aumentare queste cifre;

gli stipendi sono inadeguati ai rischi della categoria;

non è stato riconosciuto per la categoria lo *status* di « lavoro usurante »;

il concorso del 1998 ha dichiarato idonei circa 3100 aspiranti vigili del fuoco;

il corpo dei vigili del fuoco risponde unicamente al fine della salvaguardia e della difesa delle vite umane e del patrimonio e dei beni del nostro Paese —

cosa intenda fare per affrontare questa situazione al fine di garantire la sicurezza della nostra società, oltre che della categoria dei vigili del fuoco;

se non ritenga utile attingere innanzitutto al personale dichiarato idoneo nel concorso del 1998. (4-05533)

RISPOSTA. — Questo Governo ha avvertito come una priorità assoluta la necessità di sostenere e rafforzare l'impegno quotidiano dei Vigili del fuoco, aumentandone gli organici e adeguandone le attrezzature ed i mezzi in dotazione e già con la finanziaria del 2002 furono stanziati 10.329.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, per un importo complessivo di 154.935.000 euro (circa 300 miliardi di vecchie lire) spendibili con i mutui fin dal primo anno.

Ad ulteriore conferma della particolare attenzione riservata ai Vigili del fuoco, la recente direttiva generale per l'attività amministrativa per il 2003, adottata dal Ministro dell'Interno il 17 marzo 2003, prevede tra gli obiettivi strategici il potenziamento organizzativo e tecnico-logistico del Corpo nazionale ed individua una serie di obiettivi operativi, tra i quali, in particolare: l'incremento dell'organico e l'attuazione dei piani di assunzione previsti dalla legge finanziaria per il 2003, anche attraverso la redistribuzione delle professionalità ed i processi di riqualificazione; il potenziamento e l'ammodernamento del parco automezzi dei vigili del fuoco; il potenziamento del sistema delle comunicazioni di soccorso.

La legge finanziaria per l'anno in corso, (articolo 34, comma 7 della legge n. 289 del 2002) ha previsto un incremento della dotazione organica del Corpo di 230 unità. A questo aumento si provvederà, per il 75 per cento attingendo alla graduatoria degli idonei del concorso a 184 posti di vigile del fuoco, e per il restante 25 per cento, a quella del concorso a 173 posti, riservato ai vigili volontari.

Oltre a questo intervento, sarà possibile procedere, ai sensi della stessa legge finanziaria 2003, all'assunzione di un ulteriore contingente di personale al momento non numericamente quantificabile. L'articolo 34, commi 5 e 6, di tale articolato prevede, infatti, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possano procedere ad assunzioni, nel limite di un

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 220 milioni di euro, immettendo prioritariamente in servizio gli addetti ai compiti connessi a vari settori di particolare delicatezza, tra i quali il soccorso tecnico urgente e la prevenzione e vigilanza antincendi.

Si segnala inoltre che, al fine di consentire l'incremento di organico previsto dalle leggi 246 del 2000 e 75 del 2001 e di coprire il turn over per gli anni 2000, 2001 e 2002, sono state sinora assunte 1902 unità risultate idonee nel concorso a 184 posti di vigile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ulteriori 361 unità risultate idonee nel concorso a 173 posti per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri di personale volontario (vigili discontinui).

Un ulteriore incremento di personale, questa volta, volontario si potrà registrare a seguito dell'attuazione, già avviata, del progetto pluriennale denominato « Soccorso Italia in 20 minuti » finalizzato ad attivare 292 nuovi distaccamenti dei vigili del fuoco sul territorio, soprattutto volontari, e ad assicurare interventi di soccorso entro venti minuti dall'allertamento del « 115 » ad altri 6 milioni di abitanti, in aggiunta ai 46 milioni già serviti così rapidamente.

Resterebbero, al momento, esclusi da un intervento in venti minuti circa 5 milioni di abitanti collocati, comunque, prevalentemente in zone difficilmente raggiungibili per caratteristiche geografiche e di territorio.

In merito all'ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi e al loro adeguamento ai diversi scenari di soccorso, una forte attenzione è stata riservata all'innovazione tecnologica. Grazie agli stanziamenti in bilancio previsti dalle finanziarie per il 2002 ed il 2003 e dalle leggi di potenziamento delle Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta procedendo a rinnovare, attraverso la progressiva e rapida acquisizione di nuovi mezzi e materiali di tipo sia tradizionale che specialistico, il parco automezzi che risulta, come rilevato nell'interrogazione, obsoleto. Infatti, per ben il 62 per cento si tratta di

mezzi che hanno da un minimo di 20 ad un massimo di 35-50 anni.

Nel senso sopra indicato, si sta procedendo a:

rafforzare in maniera significativa i nuclei elicotteri e i presidi di soccorso in mare, con l'acquisizione di barche di ultima generazione;

potenziare i mezzi aeroportuali per l'adeguamento del servizio antincendio negli aeroporti alle norme ICAO, che avrebbero dovuto essere recepite già dal 1996. A tale scopo, la finanziaria per il 2003 ha autorizzato per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (per un totale di 117 miliardi di vecchie lire, spendibili fin dal primo anno);

sostituire progressivamente i mezzi ed i materiali più tradizionali di spegnimento degli incendi, con particolare riguardo a quelli boschivi;

istituire task force preposte alla difesa della popolazione da attacchi nucleari, biologici e chimici, qualificate sia sotto il profilo della dotazione individuale che sotto quello della formazione professionale. L'iniziativa è stata resa possibile proprio grazie ad una specifica disposizione della legge finanziaria dello scorso anno, che ha stanziato, a tal fine, 20 milioni di euro per tre anni, per un totale di 60 milioni di euro.

Parallelamente si sta pianificando l'adeguamento tecnologico ed informatico delle sale operative di tutti i Comandi italiani con la dotazione dei più moderni sistemi di telecomunicazione.

Riguardo all'asserita inadeguatezza del trattamento economico della categoria rispetto ai rischi, si fa presente che con la legge finanziaria 2003, sono state stanziato le seguenti risorse finanziarie aggiuntive per i rinnovi contrattuali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:

quota parte dei 570 milioni di euro destinati alla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio statale (articolo 33, comma 1);

1.640.000 euro e 290.000 euro da destinare rispettivamente al personale dei profili del settore aeronavigante ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo, in ragione della peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia;

1.070.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali.

Con riferimento, infine, alla sicurezza dei vigili del fuoco, si sta provvedendo ad adeguare i loro dispositivi di protezione individuale a più elevati standard, anche alla luce dell'esito di uno studio specifico sui rischi lavorativi e sulle patologie occupazionale degli operatori. Tali dispositivi saranno sempre più sofisticati (per esempio occhiali con lenti antiappannamento resistenti al fuoco e ai traumi).

È di prossima attuazione, infine, l'istituzione di una banca dati contenente tutte le informazioni personali e professionali su ogni appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo accompagnerà negli anni di servizio attivo, unitamente ad un libretto individuale di formazione che ne certificherà i livelli di professionalità raggiunti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

GIORDANO, RUSSO SPENA, MASCIA e MANTOVANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

alla vigilia della discussione al Senato della legge sull'immigrazione, disegno di legge Bossi-Fini, stiamo verificando un intensificarsi di iniziative da parte del Viminale contro gli immigrati;

queste iniziative consistono in retate e rastrellamenti indiscriminati da parte della polizia che si sono ripetuti il 18 febbraio 2002 in tutta Italia (*Liberazione e*

Manifesto sulla cronaca di Firenze del 19 febbraio 2002);

gli immigrati che sono stati oggetto di questa operazione e a cui è stato negato ogni diritto attendevano la regolarizzazione ed alcuni di essi erano rifugiati in attesa di asilo politico;

da questo ultimo punto si evince chiaramente che il piano organizzato dal Viminale ed eseguito dalle forze « dell'ordine » era stato programmato ed attuato, con metodi che agli interroganti appaiono razzisti e del tutto incivili, utilizzando gli indirizzi che gli stranieri avevano comunicato in questura per prenotare la regolarizzazione;

la polizia è entrata nelle case degli immigrati a Milano, Genova, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Bologna, Roma, Napoli e Palermo rovistando, fermando e identificando le persone senza alcun mandato;

questa operazione si è conclusa con la deportazione di queste persone straniere attraverso voli charter —:

se non ritenga opportuno fare chiarezza sull'intera vicenda;

se non ritenga che queste modalità repressive e violente siano le meno indicate in una società civile;

se non ritenga che questo uso della forza sia del tutto anticostituzionale.

(4-02190)

RISPOSTA. — *Le notizie apparse su alcuni organi di stampa e riportate nell'atto di sindacato ispettivo, verosimilmente si riferiscono all'operazione « Alto impatto », avviata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il 15 gennaio 2002 e conclusasi il successivo mese di febbraio.*

L'iniziativa, che ha interessato le province di Bari, Caserta, Genova, Milano, Palermo, Padova, Roma, Torino e Cagliari, (non anche quelle di Livorno, Lucca, Pisa, Bologna e Napoli), era finalizzata al contrasto dei reati cosiddetti « predatori » e quelli concernenti lo spaccio di sostanze

stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'operazione si è svolta secondo un modulo innovativo, basato sull'attività preliminare di un gruppo qualificato di investigatori delle Forze di polizia, volta, essenzialmente alla localizzazione delle persone, prevalentemente immigrati clandestini, sospettate di essere coinvolte a vario titolo nei reati in questione.

Sulla base degli elementi acquisiti, sono stati pianificati ed eseguiti, da parte delle Forze di polizia, interventi selettivi di controllo del territorio, al fine di restituire vivibilità alle aree maggiormente colpite dai fenomeni criminosi, rafforzando la sensazione di sicurezza dei cittadini.

L'attività di contrasto è proseguita in varie fasi e in diverse province italiane.

Complessivamente, per quanto riguarda le prime due operazioni, denominate « Alto impatto », gli stranieri extracomunitari tratti in arresto sono stati 211 per i reati in materia di spaccio di stupefacenti, 168 per reati attinenti allo sfruttamento della prostituzione e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 75 per reati contro il patrimonio.

Inoltre, sono stati rintracciati ed espulsi 351 stranieri clandestini.

Dal 14 agosto 2002 al 23 gennaio scorso è stata attuata, in sette successive fasi, l'operazione « Vie libere », che ha portato all'arresto di 5.042 persone delle quali 2.994 stranieri e alla denuncia di 6.125. Sono stati sequestrati 1.027 chilogrammi di sostanze stupefacenti, 1.043 pasticche di ecstasy e 286.183 prodotti contraffatti (capi di abbigliamento, accessori, CD e DVD). Sono stati sottoposti a sequestro 18 immobili destinati allo sfruttamento della manodopera clandestina o della prostituzione. In totale, sono stati espulsi 7.517 extracomunitari clandestini.

Le operazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti alle persone.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

IANNUCCILLI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

dagli organi di stampa nonché dall'incontro con diversi medici e genitori, si è avuta conoscenza che almeno il 4 per cento della popolazione pediatrica italiana (come per il resto del mondo) è affetta da « Deficit di Attenzione con iperattività » (Attention Deficit Hyperactivity Disorder — ADHD), una patologia che comporta per i bambini e gli adulti che ne sono affetti gravi difficoltà nella concentrazione, nell'apprendimento e nella fine regolazione della propria condotta sociale, con la conseguenza di un'incapacità o grave difficoltà di acquisire e mantenere un comportamento adattato nell'ambiente familiare ed extradomestico e sviluppare un normale rendimento scolastico. A ciò si aggiungano i seguenti effetti secondari: isolamento emotivo, insuccesso sociale e scolastico, gravi rischi di disturbi emotivi in senso depressivo, sviluppo reattivo di comportamenti aggressivi ad anti-sociali;

è scientificamente attestato da lavori e pubblicazioni in campo internazionale e riconosciuto dal ministero della salute che i citati casi, trattati con il farmaco metilfenidato (Ritalin), registrano una totale regressione ovvero un significativo e determinante miglioramento della sintomatologia, incidendo in equilibrio sul metabolismo dei neurotrasmettitori simpatici;

l'indicato farmaco è autorizzato e regolarmente in vendita in molti paesi europei (Germania, Olanda, Svizzera) ed è stato approvato dalla F.D.A. americana, potendo, quindi, essere prescritto da medici stranieri;

tuttavia, in Italia la commercializzazione del farmaco venne sospesa nel 1989, su iniziativa dell'azienda che allora lo produceva, così che, da allora, il Ritalin non è reperibile sul territorio italiano ed i bambini affetti dalla descritta patologia non sono in condizione di essere curati secondo il trattamento farmacologico più adeguato;

per effetto di reiterate istanze di numerosi medici pediatri italiani, specia-

lizzati o comunque studiosi della sindrome neuropsichiatrica ADHD, dei genitori (riuniti in associazione) nonché dell'attenzione posta dagli organi di stampa (da ultimo, si osserva che di tale problematica è stata offerta rappresentazione al Santo Padre in occasione dell'Incontro con le Famiglie, trasmesso in diretta da RAI 1 il 20 ottobre 2001), il Ministero della salute, la Commissione unica del farmaco ed il Dipartimento del farmaco notiziavano di un incontro avuto con la Società Novartis Farma, titolare del Ritalin, chiedendo ufficialmente alla stessa di presentare richiesta per la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione in Italia, garantendo — altresì — « di attuare una procedura per quanto possibile accelerata »;

con successiva nota del 10 gennaio 2001, il Ministero della salute informava il dottor D'Errico (allora vice-segretario della Federazione italiana medici pediatri di Napoli) delle disponibilità di Novartis ad una rapida registrazione e commercializzazione del farmaco RITALIN (Metilfenidato);

ad oggi, nonostante le reiterate richieste, alcun riscontro effettivo è stato reso, e numerosi genitori sono in procinto di adire le vie legali;

l'interrogante, a seguito dei citati incontri e dalle notizie apprese dalla stampa e dalla documentazione inoltrata, ha constatato da un lato l'elevata incidenza della patologia ADHD in età pre-adolescenziale, dall'altro l'impossibilità per i soggetti malati di reperire il farmaco di prima scelta nonché farmaci alternativi;

è inderogabile principio costituzionale, di cui all'articolo 32 la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, da intendersi quale diritto inviolabile della persona, oggetto di incondizionata protezione;

nel Programma del piano di Governo presentato in occasione delle elezioni politiche del 2001 nonché nella

legge finanziaria per il 2002, l'attenzione alla Sanità ed alle problematiche ad essa connesse è stato uno dei punti fondamentali, al fine di « garantire il diritto di tutti alla salute... »;

in particolare, la accertata presenza della citata patologia, specie in considerazione dell'età dei soggetti affetti da ADHD e delle conseguenze psico-fisiche determinate dalla sindrome descritta, necessitano di un immediato intervento delle istituzioni, al fine di consentire ai medici pediatri nonché alle famiglie di garantire la miglior cura per i propri assistiti, nel rispetto del riconosciuto diritto del cittadino all'assistenza sanitaria;

di contro, non appare esservi alcuna ragione alla mancata registrazione del farmaco ovvero all'inerzia sino ad oggi serbata dalle case farmaceutiche —:

se il procedimento di commercializzazione del farmaco Ritalin sia stato completato;

se nelle linee guida, eventualmente predisposte, sia statuita la competenza anche dei medici pediatri (ancorché esperti della citata patologia) alla prescrizione del Ritalin, in analogia a quanto previsto in tutti i Paesi europei e se, in caso contrario, non intenda assumere i provvedimenti più opportuni per garantire la definizione della questione sopra descritta;

in che modo, nelle more del processo di completamento, intenda fare fronte alle motivate richieste dei soggetti abbisognavoli del farmaco ed in che modo sia possibile procedere al necessario reperimento del « Metilfenidato », anche in considerazione della delicatezza della questione e del grandissimo senso di disagio ed impotenza di genitori, medici e pazienti impegnati dal 1989 in questa battaglia per consentire ai soggetti affetti da ADHD di essere curati. (4-02031)

RISPOSTA. — È ormai in via di adozione il decreto di autorizzazione all'immissione

in commercio della specialità medicinale « Ritalin » (metilfenidato).

L'autorizzazione è concessa in funzione della definizione di uno speciale regime di dispensazione e di prescrizione basato sulla predisposizione di uno specifico piano terapeutico da affidare a qualificati centri di riferimento di individualizzazione regionale, che andrebbero coinvolti anche nel progetto di monitoraggio finalizzato ad un uso appropriato del prodotto in questione.

Resta tuttavia non definita la questione relativa alla collocazione del metilfenidato nell'elenco delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

INNOCENTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 27 del 7 marzo 2003 del Dipartimento per i servizi del territorio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, che modifica il precedente decreto ministeriale n. 331 del 1998, dispone che il numero minimo degli alunni (20) per l'istituzione della prima classe è invalicabile e non può subire deroghe;

l'istituto scolastico comprensivo di San Marcello Pistoiese rappresenta una particolarità dal punto di vista organizzativo nel contesto nazionale, comprendendo tutti gli ordini di scuola presenti su un vasto territorio che include i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello e accoglie studenti anche nella parte montana del comune di Pistoia e che la normativa tiene già conto delle realtà delle scuole di montagna, e di quelle funzionanti nei comuni montani, ma che al momento la stessa non è applicata nella realtà territoriale in questione, seppure di montagna;

il consiglio comunale di San Marcello, nella seduta dello scorso 18 aprile 2003, ha approvato un ordine del giorno nel quale si chiede al Ministro di adottare un provvedimento che riconosca al sopracitato istituto di San Marcello Pistoiese lo *status* di scuola funzionante in comune montano (di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale n. 331 del 1998) o in subordine di ripristinare la possibilità di deroga al numero minimo di 20 alunni per l'istituzione della prima classe —:

quali iniziative concrete intenda adottare per riconoscere all'istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese lo *status* di scuola funzionante in comune montano oppure, in subordine, di ripristinare per tale istituto la deroga al numero minimo di 20 alunni per la formazione della prima classe dell'unica scuola media superiore della montagna pistoiese e scongiurarne quindi il futuro rischio di chiusura. (4-06227)

RISPOSTA. — *La questione sollevata è stata risolta positivamente in quanto dopo aver riesaminato la situazione dell'istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese, si è rilevato che ai sensi della vigente normativa è possibile autorizzare, nell'organico previsionale, per l'anno scolastico 2003/2004, la formazione della prima classe della scuola media come auspicato dall'onorevole.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

KESSLER. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la conoscenza del mondo della musica e l'avvicinamento agli strumenti musicali costituiscono una parte importante del percorso formativo della persona. Non a caso, l'educazione musicale è da sempre insegnamento obbligatorio nelle scuole medie. La musica è infatti una componente fondamentale della cultura e della

tradizione italiana, a tutti i livelli sociali, ed assieme alle altre forme di espressione artistica ha contribuito a delineare l'identità questo Paese. In questo contesto, l'apprendimento della capacità di suonare uno strumento musicale consente ai giovani di avvicinarsi, in maniera non solo teorica, al mondo della musica e costituisce, attraverso la possibilità di esprimere la propria vena artistica, uno degli elementi attraverso i quali l'individuo comunica col mondo circostante;

a partire dal 1979 il ministero della pubblica istruzione aveva attivato, in alcune scuole medie del territorio nazionale, dei corsi sperimentali di strumento musicale da affiancare all'educazione musicale;

dopo una sperimentazione durata vent'anni, con l'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, tali corsi sono stati ricondotti a ordinamento, prevedendo che « lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale »;

tuttavia, a quanto consta all'interrogante, sinora ci si è limitati soltanto a mettere a regime i citati corsi sperimentali, mentre nessun nuovo corso è stato attivato in altri istituti scolastici, nonostante sia la circolare ministeriale 6 agosto 1999, n. 203, sia la legge 20 agosto 2001, n. 333 (di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255), stabiliscano specifici criteri per l'accesso in ruolo di nuovo personale docente per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

la tabella allegata alla medesima circolare ministeriale 6 agosto 1999, n. 203 — che indica i posti previsti ad organico per l'insegnamento dei corsi di strumento musicale — evidenzia peraltro come tali corsi siano attualmente distribuiti in maniera poco uniforme sul territorio nazionale: in alcune province essi sono numerosi, mentre in altre, anche di pari o maggior numero di abitanti, i corsi di strumento musicale nelle scuole medie sono del tutto inesistenti;

non è chiaro, infine, se e come la riforma scolastica promossa dal Governo ed attualmente in discussione in Parlamento inciderà sul futuro di questi corsi di strumento musicale —:

se non ritenga che la disomogenea distribuzione sul territorio nazionale dei corsi di strumento musicale, a seguito della loro trasformazione da corsi sperimentali a corsi pienamente riconosciuti nell'ordinamento, costituisca un elemento di disuguaglianza delle opportunità tra i giovani residenti in province diverse del territorio nazionale;

quali siano le intenzioni del Ministero circa il futuro di questi corsi, in particolare a seguito dell'approvazione della riforma scolastica, ed in particolare se sia in previsione una loro cancellazione o, viceversa, una loro più omogenea distribuzione sul territorio nazionale;

qualora, come auspica l'interrogante, s'intendesse attivare l'insegnamento di questa disciplina anche in altre scuole medie del territorio nazionale, quali siano i tempi previsti per l'attivazione e quali le modalità. (4-05708)

RISPOSTA. — *Come già noto all'interrogante, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i corsi ad indirizzo musicale, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, sono stati ricondotti ad ordinamento.*

Il decreto ministeriale 6 agosto 1999 ha quindi istituito la classe di concorso e disciplinato l'articolazione delle cattedre ed i programmi di insegnamento degli strumenti musicali.

Successivamente, la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, ha previsto i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie e l'accesso al ruolo di nuovo personale docente per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media.

Allo stato, pertanto, l'attivazione dei suddetti corsi, ricondotti ad ordinamento, compete agli Uffici Scolastici Regionali che

possono autorizzarne l'apertura in base alla consistenza della dotazione organica loro assegnata.

L'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sarà, comunque, oggetto di dovuta attenzione in sede di complessivo riassetto degli studi connesso alla riforma degli ordinamenti, sia per rispondere ai diversi bisogni formativi degli allievi, sia per fornire coerenza e continuità alla prevista istituzione del liceo musicale nel secondo ciclo.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LENNA, MORETTI, ROMOLI e SARO.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

molti insegnanti sono stati impossibilitati a partecipare al concorso riservato bandito nel 1999, in quanto non ancora in possesso del requisito dei 360 giorni di insegnamento;

la maggior parte degli insegnanti che non hanno potuto conseguire l'abilitazione, già nel 1999 insegnavano da diversi anni e continuano ad insegnare nonostante che siano inseriti nelle sole graduatorie di istituto e non nelle graduatorie permanenti;

in base a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 460 del 1998, per accedere ai concorsi ordinari indetti dopo il 1° maggio 2002 è necessario essere abilitati (in qualsiasi modo) e sembra, dunque, che l'unica strada per conseguire l'abilitazione all'insegnamento sia per questi insegnanti quella di frequentare i corsi delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) che rilasciano i diplomi di specializzazione per inserirsi nelle graduatorie permanenti delle classi di concorso per cui si è conseguita l'abilitazione;

nel frattempo questi docenti, non più giovanissimi, hanno continuato ad

insegnare, nella speranza di vedere bandito il corso-concorso abilitante riservato che vedesse riconosciuti gli anni di servizio svolti —:

quali iniziative il Governo intenda prendere affinché questi insegnanti possano continuare a prestare la loro opera educativa e formativa nei confronti delle nuove generazioni e perché non venga disperso il patrimonio di esperienza e di professionalità da essi acquisita in anni di insegnamento. (4-05804)

RISPOSTA. — *Si fa presente che i docenti che non erano in possesso del requisito di servizio previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 per accedere alle sessioni riservate ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, avrebbero potuto partecipare ai concorsi ordinari, banditi con decreto dirigenziale del 30 marzo 1999 e del 1° aprile 1999 per i quali l'unico titolo di ammissione era il titolo di studio accademico valido per l'accesso all'insegnamento.*

Come già noto all'interrogante attualmente per potersi abilitare per l'insegnamento nella scuola secondaria è necessario frequentare i corsi di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'art. 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, disciplinati dal decreto interministeriale del 26 maggio 1998.

Si fa anche presente che la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, all'articolo 5, comma 1, nel demandare ad apposito decreto la definizione delle norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia del primo e del secondo ciclo, ha previsto che:

la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso le scuole di specializzazione i cui accessi sono programmati sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione in appositi decreti, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127, e all'adeguatezza della preparazione verificata dagli atenei;

l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica ha valore abilitante;

coloro che hanno conseguito la laurea specialistica ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio.

La stessa legge all'articolo 5, comma 3, prevede anche che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienza della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.

Si fa presente, infine che il medesimo articolo 5 della legge suddetta ha soppresso la disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 nella parte in cui prevede che i concorsi hanno funzione abilitante.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUSETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

nella, regione Marche, nell'anno scolastico 2000/2001, in fase di orientamento scolastico presso le scuole medie inferiori venne prospettato agli alunni un piano di offerta formativa da parte del liceo scientifico statale «L. Laurana» di Urbino in

cui si prevedeva, oltre al tradizionale corso di ventisei ore settimanali per il conseguimento della maturità scientifica, un corso di trenta ore settimanali denominato « liceo scientifico con potenziamento dei laboratori »;

ventisei alunni hanno optato nel successivo anno scolastico 2001/2002 per il corso denominato « Liceo scientifico con potenziamento dei laboratori », il quale si differenzia da quello ordinario per aver potenziato attraverso l'utilizzo dei laboratori quelle discipline, quali l'informatica ed una lingua suppletiva che si ritengono indispensabili ai fini formativi;

l'anno successivo ben due classi hanno scelto il nuovo piano di trenta ore;

successivamente, durante una riunione tenutasi su convocazione del nuovo dirigente scolastico presso i locali della predetta scuola il giorno 28 settembre 2002, sarebbero emerse presunte irregolarità relative all'istituzione del corso « liceo scientifico con potenziamento dei laboratori »;

più precisamente risulterebbe che il suddetto corso non esista nella sua specificità a nessun livello istituzionale e di conseguenza gli alunni conseguirebbero con l'esame di Stato finale una certificazione impropria, nonché l'impossibilità di svolgere la prova scritta di matematica;

il predetto corso ha raggiunto nella sua esecuzione in termini didattico-educativi dei risultati di ampia soddisfazione;

l'offerta formativa con l'introduzione di laboratori di informatica e di inglese ha costituito un'integrazione senza dubbio positiva per gli alunni, i quali, nonostante l'incremento di quattro ore rispetto al liceo scientifico ordinario, hanno ben sopportato l'ulteriore sacrificio temporale dinanzi all'indiscusso vantaggio formativo conseguito —:

se il Ministro non intenda adottare ogni iniziativa di sua competenza volta a fornire:

a) la garanzia della prosecuzione e conclusione dell'*iter* scolastico nei cinque anni previsti dal piano di studi previsto per il corso « liceo scientifico con potenziamento dei laboratori »;

b) la sanatoria del corso di studi relativi al liceo scientifico con potenziamento dei laboratori per la prosecuzione e la conclusione del corso di studi in oggetto, sanatoria intesa come riconoscimento e legittimazione di una realtà di fatto, per altro, avviata e attuata già da due anni; 3) un potenziamento dell'organico e piano orario, con l'ipotesi di consolidare il liceo scientifico con potenziamento dei laboratori come « progetto di sperimentazione » del piano nazionale dell'informatica (PNI); 4) il riconoscimento della matematica quale seconda prova scritta nell'esame di Stato per il conseguimento della maturità scientifica così come previsto prova per il liceo scientifico ordinario. (4-05614)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, presso il Liceo Scientifico Statale « Laurana » di Urbino ed in particolare il corso denominato « Liceo scientifico con potenziamento dei laboratori » erano autorizzate le sperimentazioni del Piano nazionale di Informatica (P.N.I.) e di liceo scientifico secondo i programmi « Brocca ».

Con l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, cioè dall'anno scolastico 2001/2002, l'Istituto in parola, senza l'autorizzazione degli organi competenti ma soltanto con delibera del Collegio dei docenti, attivava il suddetto corso di liceo scientifico dei laboratori, che consisteva appunto in un potenziamento dei laboratori scientifici, mentre in organico risultava l'indirizzo sperimentale del P.N.I.; secondo la normativa vigente il potenziamento poteva essere effettuato, invece, solo in compensazione con altre discipline o in orario extracurricolare.

Con l'avvicendamento della dirigenza del Liceo è emersa la situazione anomala.

Attualmente risulta che la situazione ordinamentale dei corsi di studio dell'Isti-

tuzione scolastica in argomento è stata riportata alla piena normalità.

Infatti, il Centro servizi amministrativi di Pesaro — dopo numerosi incontri con il dirigente scolastico uscente, la nuova dirigenza scolastica, i genitori degli alunni e l'assessore alla pubblica istruzione della Provincia di Pesaro e Urbino — ha provveduto già dal mese di novembre alla disattivazione della sperimentazione del Piano nazionale di informatica nelle classi interessate e a ricondurre l'organico a liceo scientifico ordinario.

La decisione, adottata anche a seguito di precisa richiesta dei genitori, si è resa necessaria per evitare che gli studenti, al termine del corso, dovessero sostenere un esame su un piano di studi diverso da quello effettivamente seguito.

In tal modo viene salvaguardato l'esame finale, che gli alunni effettueranno con la prevista seconda prova scritta.

Allo stesso tempo l'istituzione scolastica ha garantito agli alunni e alle loro famiglie la prosecuzione dei laboratori di informatica e di inglese sotto forma di attività integrative extracurricolari, finanziate con i fondi a disposizione dell'Istituto per progetti riguardanti le medesime aree disciplinari, per l'attuazione dell'autonomia e per l'incentivazione del personale docente.

Ove questi fondi non risultassero sufficienti di qui al termine del corso di studio, anche a fronte delle esigenze formative delle altre classi del liceo, risulta sia stato assicurato il contributo fattivo da parte del Comune di Urbino e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MALGIERI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

molte caserme dell'Arma dei Carabinieri sono situate in immobili dati in locazione da privati e, a quanto risulta dall'interrogante, molto spesso si riscon-

trano ritardi nel pagamento dei canoni contrattualmente dovuti —:

quali iniziative intenda adottare, anche a tutela dell'immagine dell'Arma, per favorire una sollecita liquidazione di detti canoni e, in particolare, quale sia lo stato della liquidazione del canone di locazione dell'immobile che ospita una caserma dell'Arma dei Carabinieri in Montoro Inferiore (Avellino), per il quale non sono stati ancora corrisposti i ratei ormai scaduti da più di un anno. (4-01939)

RISPOSTA. — La caserma dell'Arma dei carabinieri di Montoro Inferiore (AV) è ubicata, dal luglio del 1991, presso uno stabile di proprietà privata condotto in locazione.

Il relativo contratto, stipulato nell'agosto successivo per il periodo compreso dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 2000, e successivamente ratificato con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, è stato tacitamente prorogato, non avendo il proprietario presentato disdetta, per l'ulteriore periodo dal 20 luglio 2000 al 19 luglio 2006. È in corso di emissione il ruolo di spesa fissa, in base al canone annuo di 29.044,96 euro.

Quanto alla problematica relativa al pesante debito accumulato negli ultimi anni nel settore accasermamento dell'Arma dei carabinieri, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro tra rappresentanti del Ministero dell'interno e del Dicastero dell'economia e delle Finanze, al fine di avviare un piano di ripianamento, eventualmente su più annualità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

l'anno 2002, a causa delle avverse condizioni climatiche, ha colpito duramente il settore apistico;

nel settembre 2002 il ministero ha convocato i rappresentanti apistici e si è impegnato a predisporre un regime di aiuti per le aziende apistiche colpite da un drammatico calo produttivo;

il ministro ha predisposto un apposito dispositivo con uno stanziamento di circa quattro milioni di euro, con un meccanismo d'erogazione di un importo pari al trenta per cento del danno subito a fronte della media produttiva di miele fatturata nei tre anni precedenti (1999, 2000, 2001);

tale dispositivo è stato presentato al Consiglio dei Ministri congiuntamente al decreto dedicato alle calamità in agricoltura;

per mancanza di copertura economica non è stato approvato dal Consiglio dei Ministri;

il ministero ha ritenuto di inserire anche le aziende apistiche tra i soggetti beneficiari delle misure del decreto sulle calamità in agricoltura, ai sensi della legge 135;

recentemente il ministero ha comunicato che tale accorgimento non consente di ottenere un effettivo aiuto alle aziende apistiche —

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per aiutare concretamente le aziende apistiche. (4-05146)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione in discorso si fa presente che nel settembre 2002, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Unione nazionale delle associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni nazionali degli apicoltori sullo stato di crisi del settore conseguente alle avversità atmosferiche verificatesi nel corso dello stesso anno 2002, l'Amministrazione si è immediatamente attivata attraverso l'acquisizione di elementi utili alla predisposizione di un programma di*

interventi finanziari urgenti atti ad evitare nell'immediato che il mancato reddito comportasse un danno strutturale con conseguente perdita del patrimonio aziendale.

Tale programma di interventi che rientra in ben più ampio ed articolato programma apistico, previsto nel testo unificato di disegno di legge di iniziativa parlamentare (ex C. 429 e C. 2348) per consentire il proseguimento dell'attività delle aziende apistiche anche a beneficio dell'agricoltura e dell'ambiente, trova fondamento nell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 122 che, in questo settore non regolamentato da una organizzazione comune di mercato, consente di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

Il programma prevede a favore degli apicoltori che nell'anno 2002, a seguito delle particolari avversità atmosferiche verificatesi nel medesimo anno, hanno subito danni alla produzione di miele eccedenti l'ordinario rischio d'impresa, la concessione di un contributo in conto capitale fino al 3 per cento del danno subito.

L'entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento la fatturazione della produzione media del triennio precedente con l'analoga fatturazione della produzione dell'anno 2002.

I beneficiari dell'intervento sono individuati nelle aziende che dispongono di partita IVA e, pertanto, sono in grado di documentare il fatturato aziendale degli ultimi anni e quello dell'anno scorso.

Il programma predisposto dall'Amministrazione prevede per un importo complessivo di euro 3.834.000,00 a valere sul fondo presso l'Agea per gli interventi straordinari in favore di settori in crisi per i quali non esiste una organizzazione comune di mercato, tra cui quello del miele.

La Commissione europea si è espressa favorevolmente sul sistema di aiuti ed il programma con la ripartizione dei fondi è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni, ove nell'ultima riunione a livello tecnico, però, sono state sollevate talune osservazioni; osservazioni che, al

momento, sono all'esame di un ristretto gruppo di lavoro Regioni - Ministero.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

MARONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi il quartiere Pianura di Napoli è apparso più volte sulle pagine degli organi di stampa locali (*il corriere di Pianura, il Mattino*), che denunciavano lo stato di soggezione, cui è sottoposto il quartiere ad opera della criminalità organizzata;

tale allarme è stato lanciato anche dal parroco della Chiesa di San Giorgio Martire che, a più riprese, ha denunciato episodi gravissimi a danno dei cittadini e delle ditte impegnate in lavori pubblici, evidenziando il clima di tensione nel quale si è costretti a vivere;

imprese comunali, per sottrarsi al racket della camorra, sono riuscite a svolgere il loro lavoro solo sotto la scorta delle forze dell'ordine;

nella dismessa discarica comunale chiusa dal 1996 vengono continuamente ed illegalmente ancora sversati pericolosi rifiuti da parte della malavita organizzata;

tali fatti criminosi fanno seguito a quel gravissimo episodio in cui la faida malavitosa uccise due giovani del quartiere tragicamente scambiati per sentinelle di un noto camorrista della zona (10 agosto 2000);

la microcriminalità diventa sempre più arrogante e pericolosa (l'ultimo episodio è il ferimento di un giovane lavoratore di un supermercato che tentava di opporsi all'ennesima rapina);

la lotta al racket delle estorsioni ed alla microcriminalità deve sempre registrare il massimo impegno di tutti i livelli istituzionali;

il quartiere Pianura, nei prossimi mesi, sarà interessato da una serie di interventi, sia pubblici che privati, per centinaia di miliardi miranti a riqualificare il territorio;

tali interventi, per loro natura, sono potenzialmente oggetto degli appetiti della criminalità organizzata —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini al fine di consentire un reale sviluppo sociale ed economico del quartiere. (4-03040)

RISPOSTA. — *Si comunica che la situazione dell'ordine pubblico nel quartiere Pianura a Napoli, è stata oggetto di specifico esame nel corso di varie riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da ultimo nella seduta del 26 giugno scorso, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'amministrazione comunale.*

Sono stati intensificati i servizi di vigilanza già in atto nella zona, nella quale operano un commissariato di pubblica sicurezza, con un organico di 35 unità, ed una stazione dei carabinieri, con 15 militari.

Effettivamente, in quel quartiere si sono registrati, negli ultimi anni, vari episodi delittuosi riconducibili alla criminalità organizzata, che vede, come gruppi predominanti, i clan camorristici Marfella e Lago, peraltro da tempo in conflitto per il controllo delle attività illecite locali.

Allo scontro tra questi clan sono riconducibili non pochi degli omicidi e dei ferimenti avvenuti negli ultimi anni nell'hinterland napoletano, soprattutto nell'anno 2000.

Il primo raggruppamento criminale è collegato alla così detta « Alleanza di Secondigliano », mentre il secondo fa parte di uno schieramento contrapposto, composto dai clan Mozzarella di San Giovanni a Teduccio, Misso-Pirozzi operante nel quartiere Sanità, Di Biasi dei quartieri Spagnoli, Grimaldi di Soccavo ed altri clan locali.

Si segnala, poi, nell'area, l'attiva presenza di elementi già appartenuti al gruppo

malavitoso facente capo al boss Giuseppe Contino.

Contro tali gruppi criminali è stata sviluppata una accurata attività investigativa, che ha portato, nell'ultimo anno, all'arresto di circa 60 persone.

Tali arresti ed il potenziamento dei servizi di controllo del territorio hanno certamente concorso alla diminuzione, verificatasi nell'ultimo periodo, degli atti di criminalità diffusa registrati in questo quartiere.

Anche il fenomeno dell'abusivismo edilizio, rilevante in quella circoscrizione comunale, è stato affrontato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione del competente assessore comunale, il quale ha assicurato la disponibilità, dell'ente locale alla collaborazione su questo tema, riferendo che, allo stato, non si registrano nuovi abusi, mentre sono in corso le procedure per la sanatoria dei numerosi illeciti edilizi commessi in passato ed oggetto di denuncia.

Il quartiere è comunque oggetto di particolare attenzione da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, tenuto conto che, come riferito nella stessa interrogazione cui si risponde, esso è interessato da un importante progetto di riqualificazione urbana, che prevede la realizzazione di un centro polivalente, di una struttura di accoglienza per studenti e di un centro commerciale, i cui lavori avranno inizio a breve.

In questo quadro, è oggetto di particolare attenzione da parte di tutti gli organi istituzionali la sicurezza sia dei cantieri già impegnati nella costruzione di opere pubbliche sia di quelli che apriranno, per evitare tentativi di ingerenza da parte di gruppi criminali nelle fasi dell'aggiudicazione e della esecuzione di lavori, nonché per impedire estorsioni ed attività usuarie.

Più in generale, per quanto riguarda la strategia di contrasto della criminalità comune ed organizzata nella città di Napoli e nei comuni limitrofi, sono state impartite di recente precise direttive alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di aggiornare e rendere più efficaci i

dispositivi di prevenzione e le attività di controllo del territorio.

Innanzitutto, si è data l'indicazione di potenziare nella maggiore misura possibile i servizi di pattugliamento e controllo del territorio, specie nelle zone considerate «sensibili», utilizzando tutte le risorse umane disponibili e coinvolgendo in modo ancora più intenso i Corpi ed i servizi di polizia municipale.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono stati messi a disposizione della questura 7 equipaggi del reparto prevenzione crimine «Campania», con moduli di impiego flessibili, che permettono di dislocare il personale dove, di volta in volta, sono maggiori le esigenze di controllo.

Allo scopo di adeguare costantemente i dispositivi di controllo del territorio e di distribuire in modo ottimale il personale assegnato a tali compiti, si è ritenuto di costituire, nell'ambito della questura, un «ufficio strategie per il controllo del territorio».

Il nuovo ufficio ha il compito di raccogliere ed analizzare una serie di informazioni, tra le quali quelle derivanti da indagini in corso e dalle rilevazioni statistiche sulla delittuosità locale, per elaborare strategie aggiornate di intervento, piani di controllo ed iniziative integrative degli ordinari servizi di vigilanza territoriale.

Tale ufficio rappresenterà, inoltre, un «punto di contatto» tra la questura e soggetti pubblici e privati, enti locali ed organizzazioni del mondo del lavoro e della società civile, al fine di rendere concreta la presenza delle Forze dell'ordine al fianco dei cittadini.

Il controllo del territorio si è potuto giovare di nuove attrezzature tecnologiche, rese disponibili anche grazie agli interventi previsti dal programma operativo «sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», cofinanziato dall'Unione europea.

In particolare, è stata realizzata l'interconnessione delle sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, ossia il loro collegamento in video-conferenza; il sistema permette di visualizzare in tempo reale la posizione, sul territorio

cittadino, delle autovetture della Polizia di Stato e dei carabinieri.

Nelle zone di Napoli a maggior « rischio » sotto il profilo criminale, d'intesa con l'amministrazione comunale, sono state installate 36 telecamere digitali mobili collegate alla sala operativa della questura (16 di proprietà della questura e 20 del comune).

La questura napoletana ha raggiunto intese con l'Ascom per l'installazione, presso esercizi commerciali, di sistemi aggiuntivi di video-sorveglianza in funzione antirapina e per la prevenzione dei reati che più frequentemente colpiscono tali esercizi; finora sono state installate, in città e nella provincia, 13 telecamere che, in caso di allarme, si attivano con segnale acustico su un computer della sala operativa della questura, consentendo agli operatori di vedere e di registrare in diretta l'azione delittuosa.

Analoga iniziativa è stata avviata con la locale unione degli industriali per combattere soprattutto il fenomeno del racket.

In tale contesto, uno degli obiettivi prioritari è costituito dal rafforzamento della vigilanza nella zona industriale « Asi », dove si registra una forte incidenza degli episodi di criminalità « di strada ».

Anche il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Napoli ha intrapreso una analoga iniziativa sottoscrivendo, nell'aprile scorso, un accordo con l'Associazione dei costruttori edili (A.C.E.N.) per interventi mirati al contrasto del fenomeno estorsivo nei confronti delle iniziative imprenditoriali in quel settore.

Non vi è dubbio che una efficace strategia di contrasto degli atti criminali, specie in determinati luoghi o nei confronti di operatori economici, non può prescindere da un incremento dei dispositivi di « difesa passiva ». Sotto questo aspetto vi è, naturalmente, la più ampia disponibilità a collaborare da parte di tutti gli Uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non solo nella regione Campania.

Un'ulteriore cardine della strategia di contrasto della malavita a Napoli e nella provincia è costituito dall'attività investigativa sulle organizzazioni criminali più pe-

ricolose, nonché dall'aggressione dei patrimoni accumulati illecitamente.

Sotto questi profili, la questura ha messo a punto progetti investigativi specifici, diretti a colpire ben individuate organizzazioni, con l'ausilio di investigatori qualificati del servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ed ha costituito unità specializzate per gli approfondimenti relativi alla individuazione dei patrimoni illeciti; inoltre è stata potenziata l'attività investigativa della squadra mobile, soprattutto sui fenomeni estorsivi ed usurari.

Infine, sono stati promossi interventi per il controllo dell'amministrazione dei beni sequestrati alle associazioni di tipo mafioso ed alla destinazione di quelli confiscati.

Nel quadro delle strategie di contrasto della criminalità vanno annoverate anche le iniziative finalizzate a creare sinergie e collaborazioni con gli enti locali e con le altre amministrazioni dello Stato comunque interessate ai problemi della sicurezza pubblica, nonché con le organizzazioni della società civile.

Intese e forme di iniziativa congiunta con altre amministrazioni pubbliche sono attuate anche in relazione a settori particolari, quali quello degli appalti pubblici, dello smaltimento dei rifiuti, nel quale è spesso presente, in Campania, la malavita associata, nonché nel contrasto dei fenomeni del lavoro nero, della dispersione scolastica e dell'abusivismo edilizio.

Con particolare riferimento al settore degli appalti, la prefettura da tempo svolge un monitoraggio sulle opere pubbliche che prevedono, ingenti finanziamenti, sia pubblici che privati (tra le altre: la riconversione dell'Ilva di Bagnoli, il progetto « TAV », la delocalizzazione degli impianti Q8 Petroli, le opere connesse al risanamento del fiume Sarno); a tale fine sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro interforze, che possono attivare i poteri di accesso e di accertamento antimafia del prefetto.

Inoltre, la prefettura partenopea ha favorito un rapporto di proficua collaborazione nella materia con gli enti locali, con le associazioni delle categorie imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, che

sovente vengono consultati in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; in tale contesto va ricordata l'attività del « coordinamento per la sicurezza sugli appalti pubblici » istituito nell'ambito del « protocollo sui problemi della legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro » (sottoscritto dal Comune di Napoli con l'Unione provinciale degli industriali, l'Associazione dei costruttori edili, le Organizzazioni sindacali ed altre Associazioni di categoria), il cui scopo è di « monitorare le opere pubbliche rispetto al verificarsi di fenomeni di criminalità e di concordare, con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le Forze dell'ordine e l'Autorità giudiziaria, le più opportune forme di collaborazione ».

Si informa, poi, che è stato avviato un progetto per la creazione di una banca dati sulla criminalità nella provincia.

L'iniziativa è stata oggetto di esame nello scorso mese di giugno da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha istituito presso la prefettura un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Forze dell'ordine e degli enti locali, con il compito di individuare le metodologie per realizzare concretamente il progetto.

Per quanto riguarda i risultati dell'azione di contrasto, si comunica che nei primi sette mesi del 2002 sono state denunciate 14.276 persone (-4,12 per cento rispetto allo stesso periodo del precedente anno); sono invece risultate in aumento le persone arrestate, che sono state 6.175 a fronte delle 5.630 dello stesso periodo dell'anno precedente (+9,68 per cento).

Nello stesso periodo, nella provincia di Napoli, sono state denunciate per usura 44 persone, di cui 27 in stato di arresto e, per estorsione, altre 174; inoltre sono stati catturati 16 pericolosi latitanti.

In tutta la regione, nello stesso arco temporale, i latitanti catturati sono stati 38, 29 dei quali appartenenti alla camorra. Due latitanti dei 18 arrestati fuori dalla provincia, erano inseriti nell'« Opuscolo dei 500 » (nel 2001 i latitanti arrestati nella regione erano stati 41).

Sempre nei primi sette mesi dell'anno in corso sono state identificate, in occasione di posti di blocco od in altri servizi di polizia svolti nella città e nella provincia di Napoli, 828.914 persone a fronte delle 717.743 dello stesso periodo dell'anno precedente (+15,48 per cento), mentre gli autoveicoli controllati sono stati 435.901, a fronte dei 418.946 dello stesso periodo del 2001 (+4,04 per cento).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MASCIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 69 della legge del 1° aprile 1981, n. 121, pur assicurando al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole « l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali », esclude « il ricorso ai cappellani militari »;

con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, viene data esecuzione all'intesa fra il Ministero dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato;

al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, è allegata un'intesa, che sostituisce integralmente la precedente, fra il Ministero dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, reintroduce a tutti gli effetti la figura dei cappellani della Polizia di Stato stabilendo le modalità di conferimento dell'incarico, l'organizzazione del lavoro dei cappellani e i compiti a loro attribuiti;

l'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, determina il compenso da attribuire al cappellano pari « alla media aritmetica, aumentata del sei per cento,

tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco »;

i cappellani che operano nelle strutture territoriali della Polizia di Stato, oltre ad essere retribuiti dall'amministrazione, costituiscono un rilevante impegno di spesa attraverso l'assegnazione di autovetture di servizio con relativo personale della polizia di Stato, l'assegnazione di personale amministrativo di supporto, nonché l'acquisto di oggetti sacri (che costituisce un apposito capitolo di spesa);

sul sito della Polizia di Stato è apparsa la seguente notizia: « Presso i vari reparti della Polizia di Stato risiedono, o devono comunque essere reperibili, 43 cappellani, tutti di religione cattolica, che forniscono assistenza spirituale ai poliziotti. Nell'ambito dei pellegrinaggi organizzati dalle Forze Armate nei vari luoghi di culto, i cappellani curano la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Un decreto, firmato dal Ministro dell'interno il 5 febbraio 2002, determina i supporti logistici e i mezzi necessari per l'esercizio dell'assistenza religiosa: la disponibilità di cappelle e uffici adeguati all'interno di strutture della Polizia di Stato. Il decreto riconosce, inoltre, e garantisce al cappellano piena dignità equiparandone le funzioni a quelle direttive e dirigenziali del personale della Polizia di Stato » —:

se non ritenga che tutti gli atti citati siano stati emanati in palese violazione dell'articolo 69 della legge del 1° aprile 1981, n. 121;

se non ritenga necessaria una revisione dell'intesa tra il Ministro dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana al fine di attribuire a quest'ultima o agli organismi ad essa collegati, gli oneri finanziari, attualmente a carico dell'amministrazione, per l'attività svolta dai cappellani di religione cattolica presso le strutture della polizia di Stato;

se non ritenga che l'istituzionalizzazione della figura dei cappellani di religione cattolica e l'ampio sostegno di mezzi ad essi concesso per l'espletamento delle loro funzioni, siano lesivi della libertà di religione del personale della Polizia di Stato che appartiene a confessioni diverse da quella cattolica;

se non intenda prendere i provvedimenti necessari per garantire all'interno delle strutture della Polizia di Stato un'adeguata assistenza spirituale anche al personale che appartiene ad altre confessioni. (4-02857)

RISPOSTA. — Si comunica che il decreto del Ministro dell'interno del 5 febbraio 2002, in conformità alla Intesa fra il Ministro dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, ha individuato, tra l'altro, i supporti ed i mezzi che l'amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta a fornire ai Cappellani per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica.

In osservanza dell'articolo 8 della Costituzione, che riconosce l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose e la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato sulla base di intese, il menzionato decreto del 5 febbraio scorso appare coerente anche con i principi sanciti dall'articolo 69 della legge n. 121 del 1981 che, nel rispetto dei principi costituzionali ed in relazione al nuovo ordinamento civile della Polizia di Stato ha escluso il ricorso ai cappellani militari per l'assistenza spirituale del personale.

La successiva legge 25 luglio 1985, n. 121 (recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929), aveva demandato, all'articolo 11, ad apposite intese la disciplina dello stato giuridico, dell'organico e delle modalità dello svolgimento dell'assistenza spirituale da parte dei cappellani nominati dalle Autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica.

L'intesa del 9 settembre 1999 ha preso spunto dall'esperienza già acquisita nel corso dell'applicazione di quella precedente del 21 dicembre 1990, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, peraltro a distanza di circa 10 anni dalla legge n. 121 del 1981, dopo un delicato e complesso iter procedurale, e prevede ora che la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi per la preparazione ai sacramenti sia rivolta dai Cappellani incaricati a favore di coloro che intendono volontariamente fruire del loro ministero e non più l'esercizio delle facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico.

In tal senso, particolare rilievo assume il contributo offerto dai Cappellani per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza connesse allo svolgimento del servizio attivo di polizia, quali ad esempio i purtroppo non infrequenti casi di ferimenti o di perdita della vita nell'adempimento del dovere di appartenenti alla Polizia di Stato.

Si aggiunge che in attuazione delle predette intese con la Conferenza Episcopale italiana sono stati conferiti n. 27 incarichi a tempo pieno, per i quali è previsto il compenso annuale lordo, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1999, pari ad euro 15.643,44 e n. 15 incarichi a tempo parziale con compenso annuale lordo pari ad euro 9.278,04, per un impegno complessivo di spesa nell'anno 2002 pari ad euro 556.683,48, che grava sul capitolo di bilancio 2595 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità « pubblica sicurezza ».

Annualmente, sempre con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio vengono rimborsate anche le spese per la partecipazione al convegno annuale di aggiornamento e le spese minute attinenti al culto, per un importo pari a circa 20.000 Euro.

Al momento, non si ravvisa l'esigenza di ulteriore revisione dell'intesa del 1999, mentre per quanto concerne l'assistenza spirituale al personale di altre confessioni

appaiono necessarie preventive intese tra lo Stato italiano e le competenti Autorità religiose.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MASCIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 20 luglio 2001, durante le manifestazioni di protesta contro il G8 a Genova, in piazza Alimonda muore Carlo Giuliani per mano del carabiniere Mario Placanica;

dall'inchiesta sulla morte di Carlo Giuliani è emerso, tra l'altro, che quel giorno il carabiniere teneva la pistola nella fondina posizionata sulla coscia destra, e lo stesso Placanica ne ha dato conferma in un'intervista andata in onda su Canale 5 il 26 maggio 2002 nel programma « Terra! »;

la cosiddetta « fondina a coscia » consente di estrarre più rapidamente la pistola —:

se l'uso di « fondine a coscia » sia da ritenersi regolamentare durante le manifestazioni di piazza e, in caso affermativo, quali siano i motivi per cui ne era stato autorizzato l'uso. (4-05175)

RISPOSTA. — Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha precisato che il personale della organizzazione mobile dell'Arma, cui apparteneva il carabiniere Mario Placanica, impegnato nei servizi di ordine pubblico svolti in occasione del Vertice G8 di Genova del luglio 2001, era equipaggiato con la tuta della così detta « linea turchina », utilizzata in tutti i servizi di ordine pubblico.

Tale equipaggiamento prevede un cinturone con porta-manette e una fondina denominata « cassettata » (e non « a coscia »), che dispone di una « palpebra » che copre completamente anche il calcio della pistola.

Si precisa che neppure l'equipaggiamento in dotazione ai reparti della polizia

di Stato impiegati nei servizi di ordine pubblico prevede alcun tipo di fondina « a coscia ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MINNITI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 3 marzo 2003 sono stati dettati i criteri per la definizione degli organici sul territorio nazionale, con il risultato che la regione Calabria è quella che ha subito i tagli più pesanti (3,18 per cento rispetto ad una media nazionale dell'1,14 per cento);

gli organici sono stati determinati per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per l'altro 50 per cento da altri parametri tra i quali anche quelli relativi al contesto socio economico e territoriale;

per quanto riguarda il numero degli alunni, su una verifica effettuata dall'ufficio scolastico regionale della Calabria e comunicata al Ministero, risultano:

a) per la scuola elementare 101.164, dato USR e 101.581 dato MIUR, quindi -417 alunni;

b) per la scuola media di 1° grado 74.271 dato USR e 73.989 dato MIUR, quindi +282;

c) per la scuola media di 2° grado 120.728 dato USR e 117.336 dato MIUR, quindi +3.392;

anche da ciò risulta evidente che il Ministro, non tenendo conto nemmeno dei dati reali comunicati da un suo funzionario, penalizza la scuola calabrese per il fatto che:

a) vi sarà difficoltà di costituire le classi;

b) vi è un taglio di organici superiore a quello previsto dagli stessi criteri stabiliti dal MIUR con forte danno per i docenti che perderanno in alcuni casi la sede e saranno collocati in soprannumero;

c) con il deprecabile risultato di un abbassamento della qualità dell'insegnamento e la messa in discussione del diritto allo studio e l'aumento della dispersione scolastica —:

come valuti questa inammissibile situazione, quali siano le motivazioni che hanno determinato i tagli degli organici del personale docente della regione e che cosa intenda fare per evitare che quanto indicato in premessa possa essere evitato.

(4-05931)

RISPOSTA. — *Al riguardo si premette che la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) hanno previsto alcuni interventi di razionalizzazione del sistema scolastico che comportano tra l'altro il contenimento dei posti di insegnamento.*

Per quanto riguarda in particolare la regione Calabria si precisa che i posti di scuola materna sono stati incrementati di n. 14 unità consolidando, nell'organico di diritto, l'incremento di posti verificatosi nella situazione di fatto dell'anno scolastico 2002-2003 secondo il criterio adottato per tutte le realtà regionali.

Per i restanti gradi di istruzione le riduzioni operate conseguono fisiologicamente alla diminuzione della popolazione scolastica e sarebbero state necessarie pur in mancanza di una prescrizione legislativa. Infatti, per l'anno scolastico 2003-2004 si prevede nella Regione una diminuzione di circa 3500 alunni nella scuola elementare, di oltre 2000 alunni nell'istruzione secondaria di primo grado e di oltre 2500 alunni nell'istruzione secondaria di secondo grado.

Come rilevato dall'interrogante, le previsioni degli alunni frequentanti la scuola elementare e la scuola media sono state sostanzialmente confermate dalle iscrizioni rilevate, mentre per l'istruzione secondaria di secondo grado sono in corso verifiche per accertare la reale consistenza degli allievi iscritti. È da precisare che la previsione di questo Ministero per tale grado di scuola tiene conto del fenomeno consolidato di scostamento tra previsione e situazione di fatto, pari ogni anno a circa il 2 per cento

ella previsione medesima; gli alunni che effettivamente frequentano la scuola con la ripresa delle lezioni, infatti, sono, per esperienza consolidata, circa il 2 per cento in meno rispetto a quelli preventivati in organico di diritto.

Si precisa, infine, che gli interventi adottati, circa la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, così come previsto dall'articolo 35 della legge 289 del 2002, e la revisione di alcuni modelli organizzativi normativamente superati, sono stati improntati a criteri di razionalizzazione che andranno ad incidere in misura minima sul numero delle classi senza influire sulla qualità del servizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MOLINARI, ADDUCE, BOCCIA, LETTIERI, LUONGO e POTENZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, viene stabilito che i criteri per l'attribuzione della soggettività passiva, la tassa rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree indicate all'articolo 62 dello stesso decreto;

in considerazione della norma citata, nella fattispecie delle scuole pubbliche, la soggettività passiva dovrebbe sorgere in capo all'amministrazione scolastica che in concreto occupa i locali per lo svolgimento della sua attività;

in base alla legge n. 23 del 1996, dettante norme in materia di edilizia scolastica, i comuni e le province provvedono alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche per la provvista dell'acqua e del gas;

specificamente nella rubrica spese varie d'ufficio che si sono soffermate le varie interpretazioni tendenti essenzialmente a porre a carico dei comuni e delle province anche il pagamento della TARSU;

il Consiglio di Stato con parere 25 settembre 1996, n. 1784/96 ha stabilito che l'espressione « spese varie d'ufficio » doveva essere riferita a tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola non potendo in alcun modo ricomprendersi la tassa sui rifiuti;

la Presidenza del Consiglio dei ministri con risoluzione U.C.A. 11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 ha espresso l'avviso che tra le spese poste a carico dei comuni, in forza dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 23 del 1996 rientrasse anche la tassa sui rifiuti;

il ministero dell'interno con circolare n. FI 3/99 del 14 gennaio 1999 è intervenuto per chiarire i dubbi interpretativi circa il soggetto tenuto al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole recependo quanto già determinato dalla Presidenza del Consiglio;

in base a tale interpretazione la tassa sui rifiuti relativa alle scuole di ogni ordine e grado era da addebitarsi interamente agli enti locali mentre rimanevano a carico del Ministero della P.I. le annualità di tassa 1997 e 1998;

il Ministero dell'economia e delle finanze con circolare esplicativa n. 161/E del 23 luglio 1999 chiariva che il comune deve provvedere all'iscrizione a ruolo della tassa previa eventuale notifica dell'avviso di accertamento, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri e della provincia notificando la cartella di pagamento alla scuola che di seguito provvederà a trasmetterla al servizio istruzione pubblica del comune o della provincia;

la Corte di cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 4944 del 19 aprile 2000 sovvertendo il precedente orientamento ha invece affermato che il soggetto

tenuto al pagamento della tassa rifiuti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado è il ministero della pubblica istruzione sostenendo che la TARSU non può essere annoverata tra le spese di gestione;

la Conferenza Stato-regioni del 7 settembre 2001 si è conclusa con un accordo che prevede l'esenzione delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti, che l'onere della tassa è accollato allo Stato che dovrà trasferire ai comuni e alle province una somma a titolo di copertura del tributo dovuto dalle scuole e non riscosso dagli enti locali;

nonostante questo accordo ad oggi rimane irrisolto il problema della esenzione delle scuole dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti urbani mancando una normativa di carattere generale —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché questo problema legato all'assenza di normativa venga al più presto risolto sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni superando l'attuale *impasse*. (4-02393)

RISPOSTA. — *A seguito delle riunioni tenutesi in data 22 marzo e 6 settembre 2001 in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nel corso delle quali sono stati raggiunti accordi volti ad attribuire l'onere del pagamento della Tarsu, in particolare, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non alla previsione di un'eventuale esenzione delle scuole, si è pervenuti, tra l'altro, all'identificazione di una somma forfettaria annua di 75 miliardi di vecchie lire (pari a 38.734.267 euro) come importo complessivo da destinare alle Amministrazioni comunali interessate, finalizzato agli oneri sostenuti per la rimozione dei rifiuti solidi urbani prodotti nelle scuole pubbliche statali.*

A fronte di ciò, con decreto 31 dicembre 2001, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, sono state stanziato, sul capitolo 1753 del Ministero dell'istruzione,

le risorse necessarie per il soddisfacimento dell'onere in questione.

Quindi, con decreto del 13 maggio 2002, il Ministero dell'istruzione ha ripartito il finanziamento suddetto tra le competenti Direzioni regionali, sulla base della media ponderata, calcolata tenuto conto del numero delle sedi scolastiche e di quello degli alunni insistenti sul rispettivo territorio, distinti per ordine e grado di istruzione.

I Direttori generali regionali, a loro volta, nell'ambito delle risorse finanziarie a ciascuno assegnate, determinato l'ammontare degli oneri relativi al tributo in questione sulla base delle richieste, relative all'anno finanziario 2002, formulate dalle istituzioni scolastiche interessate, hanno proceduto all'accredito, a loro favore, delle somme.

Per l'anno 2003, come il citato Dicastero ha precisato, nello stato di previsione di spesa è prevista la somma di 34.438.143 euro per il pagamento della Tarsu delle istituzioni scolastiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Daniele Molgora.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la mutata disciplina concernente le assunzioni a tempo determinato ha avuto come effetto l'anticipazione delle operazioni medesime, che si concludono entro il 31 luglio di ogni anno;

tale situazione determina l'indisponibilità, ai fini delle citate assunzioni, delle cattedre che si rendono disponibili dopo tale data;

non sono poche le istituzioni scolastiche che, per effetto della maggiore onerosità del lavoro da effettuare durante i mesi di giugno e luglio, non fanno in tempo a comunicare tutte le disponibilità ai Csa in vista delle operazioni di assunzione. Ciò anche per effetto della coincidenza con il godimento dei periodi di ferie estive;

i docenti precari interessati alle assunzioni, non di rado, sono costretti ad accettare incarichi per sedi disagiate a fronte di disponibilità di cattedre più vantaggiose, che si verificano dopo il 31 luglio o, comunque, non vengano segnalate ai Csa in tempo utile per le assunzioni;

questo stato di cose penalizza fortemente i precari ledendo il legittimo interesse ad ottenere sedi meno disagiate. Ciò anche in forza della necessità di non arrecare nocimento alla prestazione con la maggiore onerosità, derivante dalla necessità di percorrere quotidianamente lunghi tragitti per giungere sul luogo di lavoro —:

quali iniziative intenda adottare il Governo rispetto alle legittime aspettative dei docenti precari che, a fronte delle mancate immissioni in ruolo, possono sperare di continuare a lavorare solo ed esclusivamente puntando sul conseguimento di un eventuale incarico a tempo determinato. (4-06203)

RISPOSTA. — *Si premette che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, le nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche devono essere effettuate dai dirigenti territorialmente competenti, attingendo « dalle graduatorie permanenti provinciali, entro il 31 luglio. Decorso tale termine dette nomine sono effettuate dai dirigenti scolastici i quali utilizzano sempre le graduatorie permanenti; soltanto per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di circolo o d'istituto.*

Le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche non si concludono quindi il 31 luglio ma dopo tale data, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della succitata legge, divengono di competenza dei dirigenti scolastici e proseguono alle medesime condizioni per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti.

Infatti, tale passaggio non può in alcun modo influire sul rigoroso rispetto delle

norme che disciplinano la gestione delle graduatorie provinciali e sulle garanzie a tutela degli aspiranti collocati in posizione utile per la nomina.

Proprio in funzione di tale logica, con circolare ministeriale n. 82 del 19 luglio 2002 e relativa nota tecnica del Gestore del sistema informativo, sono state impartite dettagliate disposizioni che prevedono l'individuazione di alcune scuole di riferimento (scuole polo, reti di scuole) nelle realtà provinciali interessate per il conferimento delle nomine per singoli gradi di istruzione e, per l'istruzione secondaria, per gruppi di graduatorie afferenti agli insegnamenti rientranti negli stessi ambiti disciplinari. A tali scuole sono messi a disposizione i medesimi supporti informatici ed organizzativi (elenco aggiornato dei posti disponibili, elenco degli aspiranti, calendari delle convocazioni, elenco proposte accettate eccetera) a suo tempo forniti ai centri servizi amministrativi ed idonei a consentire il prosieguo ed il completamento delle attività senza alterare i contenuti essenziali e cioè, assicurare la scelta degli aspiranti sull'intero panorama delle disponibilità secondo la priorità derivante dall'ordine della graduatoria.

Non risultano al Ministero inconvenienti che abbiano pregiudicato l'andamento complessivo delle operazioni al di là di casi sporadici segnalati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 30 agosto 1993, con prot. n. 1062/23, il Nucleo Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, ha redatto la notifica di reato a carico di « CARBONARO Bruno + 171 » per « Associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro »;

la famiglia Carbonaro insieme a quella di Dominante, hanno rappresentato,

per anni, il potere mafioso nella Città di Vittoria;

imputato principe del citato procedimento per mafia è Carbonaro Bruno di Vittoria, attualmente in stato di detenzione ed imputato di avere fatto parte di associazione armata di tipo mafioso, di aver diretto ed organizzato l'associazione denominata « Clan Dominante-Carbonaro », di essersi associato nel commettere più delitti finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti in Vittoria e provincia di Ragusa dall'anno 1985 ad oggi, di avere, in concorso con altri, messa in atto la pratica del racket nei confronti di soggetti singoli o aziende private, anche impegnate nei lavori di costruzione del porto di Pozzallo;

da quanto sopra esposto, appare chiaro come il Carbonaro Bruno sia un personaggio del tutto inserito nel tessuto malavitoso del territorio vittoriese;

il Carbonaro è diventato un collaboratore di giustizia e sulle sue dichiarazioni sono state attuate numerose indagini;

poco riscontro, invece è stato reso, da parte della magistratura inquirente, alle dichiarazioni del Carbonaro che riguardano i rapporti tra mafia e potere politico;

nello specifico non può non essere attenzionato quanto dichiarato da Carbonaro Bruno e riportato alle pagine 362, 363, 364, comma 122 dell'avviso di reato citato inizialmente, relativamente ai rapporti avuti dallo stesso con l'ex consigliere regionale siciliano AIELLO Francesco;

l'ex consigliere regionale Aiello Francesco già Sindaco della Città di Vittoria nel 1975 e nel 1988, è stato nuovamente eletto a tale carica nel maggio del 1995 e successivamente rieletto nel 1997 e nelle ultime elezioni del 2002;

le accuse rivolte dal Carbonaro nei confronti del Sindaco Aiello appaiono di estrema delicatezza e gravità, non solo per i contenuti legati a guadagni illeciti che le collusioni avrebbero comportato all'Aiello, ma anche per gli interventi che lo stesso avrebbe prodotto per favorire i soggiorni

obbligati di alcuni uomini appartenenti alla criminalità organizzata siciliana;

Aiello avrebbe partecipato sia alla cerimonia di inaugurazione del negozio di articoli da regalo gestito da Bruno Carbonaro sia ad altre manifestazioni con la presenza di altri esponenti della malavita locale, a chiara dimostrazione, secondo l'interrogante, che la presenza dell'Aiello a manifestazioni pubbliche che annoveravano la presenza a vari titoli di esponenti della criminalità organizzata locale non fosse più né casuale, né sporadica;

negli anni 1992-1993 il Prefetto dell'epoca della provincia di Ragusa ha disposto una serie di indagini prefettizie presso alcuni comuni della provincia, tra i quali proprio Vittoria. Tale funzionario è stato immediatamente trasferito e dopo la sostituzione del Prefetto del tempo, sono finite le indagini sul Comune di Vittoria;

un altro episodio che evidenzia, ad avviso dell'interrogante, l'atteggiamento tipicamente mafioso del Sindaco Aiello è legato al ripristino dell'antico Palio di Vittoria quale impegno assunto in campagna elettorale con i « cavaddari » (gruppo di personaggi oberati da consistenti precedenti penali);

il ripristino del Palio, impegno al quale il Sindaco Aiello non ha potuto sottrarsi vista la « caratura » dei soggetti che lo avevano sollecitato, è stato contestato da larghissima parte dei cittadini e delle forze politiche locali e la sua attuazione ha comportato episodi diventati oggetto della trasmissione televisiva « Striscia la Notizia » e di Studio Aperto;

il Comune di Vittoria ha dato in concessione ai fratelli GAMBINA, parenti dei famigerati GALLO, coinvolti in numerosi processi di mafia, una vasta area della Piazza Dante Alighieri per adibirli a supermercato, con grave pregiudizio per l'estetica della piazza e con notevoli inconvenienti per il traffico e per gli abitanti della zona —:

se siano state avviate indagini sulla comunicazione di notizie di reato prot. 1062/23 del 30 agosto 1993;

se non intendano fare avviare opportune indagini utili a verificare eventuali infiltrazioni negli appalti realizzati dal Comune di Vittoria;

quali siano gli interventi del caso di comprovate collusioni dell'Aiello con la criminalità organizzata locale. (4-04940)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si conferma che le indagini condotte dal Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa sulle dichiarazioni rese dal boss Bruno Carbonaro, arrestato nel novembre del 1990, hanno consentito la denuncia all'Autorità giudiziaria, il 30 agosto 1993, di 172 persone per vari reati, tra i quali l'associazione di stampo mafioso, omicidi ed estorsioni.*

Tra i denunciati, risultavano anche lo stesso Carbonaro e l'attuale sindaco di Vittoria, Francesco Aiello; quest'ultimo è stato segnalato sia per il reato di « scambio elettorale politico-mafioso » (articolo 416-ter del codice penale), sia per quello di concussione, per aver preteso e ricevuto, quale membro dell'assemblea regionale italiana, il pagamento di tangenti in relazione ad appalti pubblici da eseguire nella zona di Vittoria.

La procura distrettuale di Catania, sulla base delle risultanze investigative svolte dall'Arma, emise 111 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti affiliati al clan « Dominante-Carbonaro », che furono eseguite il 28 novembre 1994 nel corso dell'operazione convenzionalmente denominata « Squalo »; il 9 novembre 1995 i 111 sono stati rinviati a giudizio.

Il sindaco Aiello non è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, pur venendo iscritto dalla magistratura catanese nell'ambito dello stesso procedimento penale per i reati cui si è fatto cenno.

Successivamente, la sua posizione è stata stralciata e fatta confluire in altro procedimento. Il 5 dicembre 1995 la direzione distrettuale antimafia di Catania ha richiesto l'archiviazione del fascicolo, che è stata disposta il 14 dicembre 1996 con decreto del GIP del tribunale di quella città.

Secondo quanto riferito dalla questura di Ragusa, vari collaboratori di giustizia hanno fatto cenno al signor Aiello, talora sostenendo che quest'ultimo avrebbe fornito aiuto a clan mafiosi in cambio di sostegno elettorale (dichiarazioni di Salvatore Isidoro Arancino), in altri casi, all'opposto, sostenendo che questi avrebbe contrastato i clan (dichiarazioni di Angelo Di Stefano), o addirittura che gli stessi clan avrebbero discusso la possibilità di eliminarlo a causa delle sue denunce pubbliche (dichiarazioni di Bartolo Minasola).

L'attuale sindaco di Vittoria non è comunque tra i soggetti rinviati a giudizio a seguito delle indagini svolte su tali dichiarazioni.

Non si hanno elementi per ritenere che lo stesso sindaco si sia prodotto per favorire il soggiorno obbligato a Vittoria di appartenenti alla criminalità organizzata, né che le ditte impegnate nella costruzione del porto di Pozzallo abbiano ricevuto richieste estorsive o di tangenti.

Per quanto riguarda la sua partecipazione all'inaugurazione di un negozio del boss Carbonaro, quest'ultimo ha dichiarato che nella circostanza il signor Aiello, all'epoca non ancora sindaco, giunse al termine della cerimonia.

Quanto al ripristino, dopo circa 50 anni, del « Palio di Vittoria », corsa di cavalli organizzata nel settembre scorso dall'amministrazione comunale di Vittoria previa licenza rilasciata dal questore è stato riferito dal prefetto di Ragusa che effettivamente la manifestazione è stata contestata da associazioni ambientaliste ed animaliste.

Alle Forze dell'ordine locali non risultano, invece, tentativi di infiltrazioni mafiose nella gara, né risultano corse clandestine di cavalli organizzate a Vittoria da organizzazioni criminali; è stato riferito, al riguardo, che neppure le dichiarazioni dei non pochi collaboratori di giustizia locali hanno mai fatto cenno a fatti del genere.

Il prefetto di Ragusa ha inoltre fatto sapere che in argomento sono stati eseguiti specifici accertamenti, valutati anche nel corso di una riunione tecnica di coordinamento interforze appositamente convocata, all'esito dei quali non sono emersi elementi

di rilievo a carico dei proprietari dei cavalli, dei fantini, nonché dei componenti del comitato promotore del Palio, né si sono evidenziate collusioni con ambienti criminali.

Per quanto concerne l'eventualità di infiltrazioni mafiose nelle attività amministrative del comune di Vittoria, si informa che nel 1993 il prefetto pro tempore di Ragusa dispose un accesso presso quell'ente per ogni opportuna verifica al riguardo.

La relazione finale della commissione incaricata, formata da funzionari della prefettura e della questura, nonché da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dava conto di alcuni illeciti amministrativi e di fatti di probabile rilievo penale, per alcuni dei quali erano in corso specifiche indagini; non venivano, invece, riscontrati elementi sufficienti per ritenere la presenza di infiltrazioni mafiose nell'attività amministrativa comunale.

La relazione fu trasmessa anche alla locale procura della Repubblica e alla procura generale della Corte dei conti; quest'ultima dispose un approfondimento di indagini, mentre la procura della Repubblica non ritenne di assumere alcuna iniziativa sul piano penale.

Di recente, nel quadro dell'attività preventiva di monitoraggio sugli appalti pubblici svolta dalla direzione investigativa antimafia, sono stati avviati accertamenti sulla gestione degli appalti nel comune di Vittoria da parte del Centro operativo DIA di Catania.

In merito, infine, alla concessione edilizia rilasciata dal comune di Vittoria ai fratelli Gambina per la realizzazione di un supermercato, si informa che su delega della procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, il locale commissariato di pubblica sicurezza ha svolto indagini, dalle quali non sono emerse irregolarità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANGELA NAPOLI, MAGGI, CORONELLA, LANDOLFI, AIRAGHI, AMORUSO, ANEDDA, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BUONTEMPO, BUTTI,

CANELLI, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, CRISTALDI, CROSETTO, FASANO, FOTI, FRAGALÀ, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LEO, LO PRESTI, MACERATINI, MENIA, ONNIS, ANTONIO PEPE, PORCU, RAISI, TRANTINO, ZACCHERA, BORNACIN, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, LA GRUA, LA STARZA, LOSURDO, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MEROI, MIGLIORI, PEZZELLA, SAIA, TAGLIALATELA e VILLANI MIGLIETTA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

la legge n. 341 del 1990, all'articolo 4, prevede che il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e che i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

sempre la legge n. 104 del 1992, al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli

alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;

la « qualità » dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati

costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;

la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di *handicap* e per le scuole in cui operano;

la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con *handicap*;

lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con *handicap* che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che

sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, a prima firma dell'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e

disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998. (4-06360)

RISPOSTA. — *La risoluzione n. 8-00023 (seconda versione), approvata dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha impegnato il Governo a dare una risposta legislativa alla questione riguardante i docenti di cui si tratta.*

Il disegno di legge di iniziativa governativa per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale è stato individuato quale sede idonea per dare attuazione alla risoluzione.

In sede di discussione alla Commissione Istruzione del Senato del disegno di legge predetto, in effetti, è stato presentato dal relatore Asciutti un emendamento all'articolo 5 nel senso indicato dalla risoluzione medesima. Il Governo si è espresso favorevolmente su questo emendamento, che è stato approvato dalla commissione in data 24 settembre 2002.

In data 12 marzo 2003 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega di riforma del sistema scolastico che è diventato la legge 28 marzo 2003 n. 53, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2003, entrata quindi in vigore da circa un mese: già dopo la prima approvazione in aula Senato del suddetto disegno di legge, avvenuta il 13 ottobre 2002, si è cercato di risolvere in tempi rapidi la questione mediante un provvedimento amministrativo.

Pertanto, accertata la disponibilità dei direttori delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a rispettare la tempistica prevista dalla bozza di decreto che era stata predisposta, è stato emesso il Decreto Ministeriale 26 novembre 2002 che dà la possibilità ai docenti inte-

ressati di iscriversi in soprannumero al II anno presso le stesse scuole di specializzazione: questi tempi non sono risultati però sufficienti per problematiche interne degli Atenei, e quindi i corsi sono iniziati soltanto in alcune sedi mentre in altre stanno per essere avviati.

Questo Ministero ha invitato con circolare le Università ad attivare i corsi anche oltre il 1° gennaio 2003 ma all'interno delle graduatorie sono state rilevate numerose categorie con situazioni diversificate, oltre a quelle che erano state precedentemente individuate, per le quali si richiede una soluzione; al fine di risolvere in tempi brevi la problematica dei docenti specializzati nel sostegno, ma privi di abilitazione all'insegnamento, questa Amministrazione si sta ora adoperando per organizzare un apposito percorso presso le scuole di specializzazione.

Tuttavia, con riguardo alla richiesta di inserimento di detti docenti nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004, il termine ultimo per l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti è fissato al 31 maggio di ciascun anno dal decreto legge 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333 ed il requisito di abilitazione richiesto deve essere posseduto alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003 dal decreto dirigenziale 17 aprile 2003 relativamente all'anno scolastico 2003/2004.

Risulta quindi impossibile consentire l'inserimento in graduatoria ai docenti specializzati ma non abilitati senza incorrere in una palese violazione delle disposizioni di legge e in un conseguente pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie dei docenti controinteressati.

Va rammentato anche che il termine del 31 maggio è fissato dalla legge al fine di assicurare la tempestività delle operazioni connesse all'avvio dell'anno scolastico; per tale motivo il termine non potrebbe essere posticipato se non compromettendo il regolare avvio dell'anno scolastico stesso.

Occorre rilevare, inoltre, che al termine fissato al 17 maggio 2003 non è stata posta alcuna deroga né per i docenti che si stanno

abilitando presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario né per quelli che si stanno specializzando per l'attività di sostegno agli alunni disabili.

Non si ravvisa, pertanto, l'opportunità di consentire a chi non è in possesso della prescritta abilitazione, la possibilità di iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti, considerato che, per i motivi tecnici suesposti, i corsi abilitanti, previsti con percorso abbreviato della durata di un solo anno per i docenti in parola, non sono stati ancora attivati.

Occorre d'altra parte rilevare che la categoria dei docenti in argomento, pur non potendosi inserire nelle graduatorie permanenti, per mancanza del diploma di abilitazione, partecipa alla procedura delle supplenze, nella quale, comunque, precede, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti, senza il possesso di tale titolo di specializzazione nell'area di integrazione scolastica per allievi disabili.

Si conferma infine che è impegno del Governo riesaminare e ridisciplinare la situazione di tutte le categorie di docenti iscritti o che aspirano all'inserimento nelle graduatorie permanenti, per dare soluzioni organiche, eque e complete, nell'ambito del decreto legislativo relativo alla formazione iniziale degli insegnanti, da emanare in virtù della delega conferita dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 20 aprile 1993 in un conflitto a fuoco, durante una rapina presso la filiale della Banca Popolare di Vicenza in Olmo di Creazzo, rimaneva ucciso l'agente scelto della Polizia di Stato, Loria Giazzon;

l'omicidio dell'agente è stato ascritto al 416/bis del codice penale e, pertanto, i

familiari di Giazzon hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 407 del 1998;

la figlia dell'agente Giazzon ha partecipato al concorso pubblico, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al bando del 12 dicembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2002;

con raccomandata n. 2162 del 4 marzo 2003 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che la figlia dell'agente Giazzon non è risultata ammessa nella graduatoria finale dei destinatari delle borse di studio «in quanto non vittima diretta del terrorismo e della criminalità organizzata»;

l'interrogante ritiene doveroso precisare che l'uccisione dell'agente Loria Giazzon è avvenuta nel conflitto a fuoco contro componenti della «mala del Brenta», così come d'altra parte riconosciuto per l'elargizione dei benefici previsti dalla legge 407 del 1998 —:

se non ritenga necessario ed urgente che sia rivista la decisione circa l'ammissione nella graduatoria finale dei destinatari delle borse di studio di Jessica, la figlia del povero agente Giazzon. (4-06380)

RISPOSTA. — *La vigente disciplina, recata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 318, riserva l'assegnazione delle borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai loro orfani e figli, nonché alle vittime del dovere e ai loro superstiti.*

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti appartenenti alle categorie soggettive sopra menzionate, per ogni anno della scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del di-

ploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario o diploma di laurea.

L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 318 del 2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 legge 407/1998), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di studio anche per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore. La predetta estensione è stata prevista — tuttavia — solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o del dovere, escludendo quindi dal novero dei possibili beneficiari gli orfani e i figli delle vittime stesse.

Dal momento che la suddetta disposizione regolamentare di fatto finiva per escludere dal novero dei destinatari del beneficio proprio la categoria dei soggetti maggiormente interessati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui opera la Commissione incaricata di esaminare le domande di accesso al beneficio, ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di accedere ad una interpretazione estensiva della norma in questione, tale da consentire anche ai figli e agli orfani delle vittime il concorso al beneficio per la scuola elementare e secondaria inferiore.

Con parere n. 4264 del 2002 il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ritenuto che tale interpretazione estensiva non fosse ammissibile, in quanto il regolamento n. 318 del 2001 aveva in effetti già forzato la lettera della legge, che faceva riferimento esclusivamente alla scuola secondaria superiore e al corso universitario.

Per le suddette ragioni, la citata Commissione non ha potuto accogliere la domanda presentata dalla figlia dell'agente Giazzon, in quanto l'alunna frequenta la scuola secondaria inferiore e non è vittima diretta del fatto criminoso.

Si fa presente comunque che, proprio su iniziativa della Presidenza del Consiglio, è stata emanata una norma, contenuta nel decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito dalla legge n. 56 del 2003, in base alla quale, a partire dal corrente anno, si consente il concorso al beneficio in questione a tutti gli studenti, siano essi vittime,

figli od orfani delle vittime, qualsiasi corso di studi frequentino, dalle elementari fino all'università.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

NICOLOSI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

con interrogazione parlamentare n. 4-04389 del 6 novembre 2002, è stato chiesto di conoscere quali iniziative l'onorevole Ministro per gli affari esteri intenda intraprendere al fine di normalizzare, con la necessaria richieduta sollecitudine, la situazione relativa alla mancata autorizzazione all'uso delle onorificenze concesse dal Capo della ex Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie e legittimo Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, S.A.R. Don Carlo di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma, Infante di Spagna e Duca di Calabria, cugino del Re di Spagna e quarto in linea di successione al trono spagnolo, diversamente da quanto accade già da tempo per quelle concesse da tale Ferdinando di Borbone;

la posizione del Ministero per gli affari esteri è fondata sul noto parere del Consiglio di Stato italiano n. 1869/81 del 26 novembre 1981;

il predetto parere parrebbe assumere a fondamento della legittimazione del citato Ferdinando, cittadino francese, un presunto riconoscimento della qualità di Gran Maestro da parte della Santa Sede e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

in effetti, i suddetti presunti riconoscimenti, per quanto riguarda il Vaticano e la Santa Sede, sono fondati su documentazione assolutamente falsa, come dichiarato nella nota n. 227.917 della Segreteria di Stato vaticana del 24 ottobre 1988 e della Nunziatura Apostolica in Spagna n. 4112/89 del 31 gennaio 1989 e su di una lettera del 29 maggio 1980 dell'allora Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli, che rifiuta il richiesto

riconoscimento e presentata invece come determinazione a favore;

anzi, sempre la Segreteria di Stato vaticana con nota n. 204.582 del 5 novembre 1987, ha espressamente dichiarato l'Ordine Costantiniano come « Ordine dinastico in merito al quale continuano a sussistere contestazioni » ragione per cui « non apparirebbe opportuna la nomina di un rappresentante pontificio che potrebbe essere interpretata come una presa di posizione della Santa Sede a favore di una parte »;

ancora, parimenti falsa risulta essere l'attestazione della Segreteria di Stato vaticana n. 202.794 del 15 ottobre 1987, in ordine al presunto riconoscimento del predetto Ferdinando come Gran Maestro, come dichiarato con nota della prima sezione — affari generali della stessa Segreteria di Stato n. 263.925 del 15 giugno 1990;

il Vicariato di Roma con nota n. 90/95 del 25 gennaio 1995, a firma del Cardinale Camillo Ruini, ha, poi, espresso le proprie felicitazioni e congratulazioni a S.A.R. Don Carlo di Borbone per il conferimento della dignità di Infante di Spagna, qualificandolo espressamente come « Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Capo della Reale Casa delle Due Sicilie e Duca di Calabria »;

a conferma di ciò numerosi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, nonché numerosissimo clero della Chiesa Cattolica sono, in atto, membri dell'Ordine Costantiniano in quanto insigniti dal legittimo Gran Maestro Don Carlo di Borbone, Duca di Calabria ed Infante di Spagna;

per quanto riguarda il Sovrano Militare Ordine di Malta, lo stesso Gran Maestro S.A. Em.ma Fra' Andrew Bertie, attualmente regnante, con nota del 28 ottobre 1988 indirizzata a S.A.R. Don Carlo di Borbone, Duca di Calabria ed Infante di Spagna, ha dichiarato la assoluta neutralità dell'Ordine di Malta nella contesa dinastica, come poi pure ribadito

dal Consultore del Gran Cancelliere per gli affari speciali con nota del 19 novembre 1995 indirizzata al Presidente della Commissione per l'Italia della Reale Deputazione dell'Ordine Costantiniano;

il predetto Principe e Gran Maestro ha, anzi, più volte riconosciuto a S.A.R. Don Carlo di Borbone, Infante di Spagna, il titolo di Duca di Calabria, proprio dei capi della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, come nelle note del 28 ottobre 1988, del 14 gennaio 1995 e del 4 dicembre 1995;

dalle notizie di stampa raccolte, il più volte citato Ferdinando di Borbone ed il di lui figlio Carlo sarebbero pure adusi ad accreditare nell'opinione pubblica, senza mai smentire, l'attribuzione alle loro persone di alte onorificenze vaticane, riservate ai capi di Stato, come quella dell'Ordine Supremo di Cristo (vedi il periodico *France Monarchiste* del giugno 1988) e del Collare dell'Ordine Piano (vedi *Libro d'oro della nobiltà italiana* del 1988), poi risultate mai ad essi conferite —:

se i suddetti elementi di valutazione siano stati, in passato ed in atto, prontamente rappresentati dagli uffici all'organo politico ai fini di una corretta valutazione della vicenda;

se risponda al vero che numerosi componenti di spicco del cerimoniale diplomatico della Repubblica, istituzionalmente deputato all'esame della controversia, siano stati in passato e siano in atto, membri dell'Ordine Costantiniano, in quanto insigniti dal citato Ferdinando di Borbone;

se risponda al vero che tra i predetti membri del Cerimoniale, insigniti dell'onorificenza costantiniana dal citato Ferdinando di Borbone, alcuni si siano direttamente occupati della vicenda formulando relazioni e pareri;

se risponda al vero che i membri del gruppo di studio sugli ordini cavallereschi non statali istituito presso il Ministero degli affari esteri, il quale si è occupato della questione relativa all'Ordine Costan-

tiniano, facciano parte tutti o quasi tutti dell'Ordine all'obbedienza del citato Ferdinando di Borbone, ed alcuni, addirittura, con cariche di governo di rilievo all'interno del predetto Ordine, e che i prefati membri non abbiano mai, in occasione dell'esame delle questioni relative alla controversia costantiniana, rappresentato la presenza dell'evidente conflitto di interessi;

se risponda al vero che il figlio del citato Ferdinando di Borbone, Carlo, unitamente alla consorte Camilla Crociati, svolge in giro per l'Italia meridionale attiva propaganda politica borbonica, venendo ricevuti presso enti ed istituzioni pubbliche, anche militari, con modalità ed onori militari riservati ai Capi di Stato e di governo esteri, circostanze evidenziate, peraltro, dallo stesso periodico *Cronache Costantiniane* edito dal loro Ordine;

se, in caso affermativo, non ritenga l'onorevole Ministro che i predetti comportamenti, con riferimento alle concrete modalità di esercizio, siano apprezzabili negativamente sotto il profilo disciplinare e della correttezza amministrativa;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di ristabilire le condizioni per una corretta valutazione di tutti gli elementi relativi alla vicenda in questione. (4-04731)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne le precisazioni relative alla contesa dinastica riguardante la casa Borbone-Due Sicilie e alla titolarità del gran magistero dell'Ordine costantiniano, nonché agli atti e ai comportamenti della Santa Sede e dello SMOM in relazione a questa problematica, il Ministero degli esteri — non risultando nulla a tale riguardo agli atti — non dispone di elementi su cui pronunciarsi.*

In merito all'appartenenza all'Ordine costantiniano dei membri attuali della commissione di esperti sugli Ordini cavallereschi nonché del Gruppo di studio del Ministero degli affari esteri costituito a suo tempo, come anche di autorevoli esponenti della carriera diplomatica, è il caso di

ricordare che sono membri del predetto Ordine, tra gli altri, note personalità politiche, esponenti di Governo e parlamentari.

Circa infine l'affermazione di « un'attiva propaganda politica borbonica » di familiari del gran maestro dell'Ordine, Ferdinando di Borbone - Due Sicilie, nulla risulta agli atti al riguardo né in termini di segnalazioni, doverose nell'ipotesi predetta, da parte delle competenti Autorità prefettizie né da parte degli Organi centrali dello Stato preposti all'accertamento di comportamenti che potrebbero considerarsi riprensibili in quanto contrastanti con l'ordinamento giuridico-costituzionale italiano. Può rilevarsi utile ricordare al riguardo che in risposta ad analoghi rilievi sollevati in una interrogazione relativa all'Ordine costantiniano di S. Giorgio, il sottosegretario agli affari esteri ambasciatore Walter Gardini tenne a precisare « che il rispetto verso la casa di Borbone dei Cavalieri costantiniani italiani non è mai porsa al Governo denigratoria dell'unità nazionale e della nostra storia risorgimentale, sembrando viceversa semplice manifestazione di cultura storica e di attenzione meramente sentimentale ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

ad un ragazzo di 20 anni di Venosa, Rodolfo Sinisi, affetto da sindrome di down, il primo giorno di scuola, non è stato consentito l'accesso all'istituto commerciale e per geometri « Ernesto Battaglini » per la mancanza della figura dell'insegnante di sostegno;

il giovane ha frequentato lo scorso anno la terza classe presso lo stesso istituto, con l'insegnante di sostegno;

la motivazione del « rifiuto » è inspiegabile, ingiustificabile e provoca legittimo risentimento da parte di quanti hanno a

cuore l'affermazione del diritto allo studio, specie per i giovani che vivono condizioni di svantaggio;

secondo l'istituto, che ha mostrato in proposito scarsa sensibilità, la « motivazione » andrebbe ricercata nell'impossibilità di prevedere l'insegnante di sostegno al ragazzo a causa dei tagli decisi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire a tutti e senza discriminazioni il diritto allo studio, costituzionalmente garantito. (4-03904)

RISPOSTA. — *L'allievo, certificato in situazione di handicap dall'unità multidisciplinare, ha usufruito dell'insegnante di sostegno già dal primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo.*

Per l'allievo di anni 21, che presenta anche una accentuata ipotonìa muscolare che compromette la sua stabilità fisica, il G.L.H (gruppo di lavoro per l'Handicap) di classe ha organizzato il piano educativo individualizzato consentendogli di avere un percorso scolastico efficace in linea con le sue abilità residue.

All'età di sedici anni il medesimo allievo si è iscritto alla scuola secondaria superiore ITG di Venosa dove ha incontrato compagni di classe collaborativi, docenti curricolari disponibili e l'insegnante di sostegno che si è adoperato a che l'alunno potesse potenziare le sue abilità seguendo un piano educativo individualizzato. L'assistente, assegnato dall'ente locale, ha negli ultimi anni aiutato la classe e l'alunno a superare le difficoltà dovute alle sue condizioni fisiche.

Nel settembre 2002 l'allievo in parola aveva superato i diciotto anni e non aveva prodotto alcuna domanda di iscrizione per l'anno scolastico in corso, pertanto la famiglia era stata invitata a formalizzare l'iscrizione.

Rodolfo è rientrato in classe il giorno successivo al colloquio del dirigente scolastico con la famiglia; è stato predisposto per lui un progetto mirato finanziato dalla regione — Assessorato cultura e formazione — che ha assicurato la presenza per tutto

l'orario scolastico dell'assistente con compiti di collaborazione con il consiglio di classe nell'azione educativa, didattica e formativa.

La scuola, inoltre ha assicurato all'alunno un percorso didattico personalizzato e la sua partecipazione al progetto sperimentale «Ferra fungaia» curato dagli insegnanti di sostegno della scuola e da tutti gli operatori scolastici con l'obiettivo di promuovere il suo successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sembrerebbe che in Italia il tasso d'inflazione supererebbe il 3 per cento;

nelle rilevazioni effettuate dall'Istat sarebbero assenti i dati relativi a 21 comuni, che non provvedono alla raccolta dei dati sui prezzi al consumo;

tale omissione è stata formalmente denunciata, con un esposto alla procura della Repubblica, da numerose associazioni di consumatori, secondo cui 21 comuni italiani non provvedono alla raccolta dei dati in questione. (Tra i comuni che secondo le organizzazioni denuncianti non raccolgono i dati sui prezzi al consumo risultano Agrigento, Caltanissetta, Enna, Gorizia, Imperia, Messina, Pavia, Ragusa, Vicenza e Aosta, che si sarebbe messa in regola nell'ultimo anno);

i comuni italiani che non dispongono di informazioni riguardo ai prezzi al consumo rappresentano il 18 per cento ed una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, con una inflazione sommersa rapportabile alla sesta parte della popolazione italiana;

di recente si è svolto un incontro tra il presidente dell'Istat, Luigi Biggeri e i

rappresentanti delle associazioni dei consumatori, mentre Governo e sindacati torneranno sulla questione della tutela del potere d'acquisto dei contratti, per il cui rinnovo sarà opportuno tenere conto dell'inflazione reale, redistribuendo una quota significativa di produttività (rinnovare i contratti basandosi sull'aumento dei prezzi reali);

non si ritiene sufficiente una semplice correzione del tasso dell'inflazione programmata dall'1,4 all'1,9 per cento, ma si richiedono un indice e un paniere che tengano conto in maniera preponderante dell'andamento dei prezzi di beni e servizi primari e vitali (alimentari, medicine, salute, abitazione, eccetera) —:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per porre rimedio a tale incresciosa e intollerabile situazione;

se si intenda denunciare gli amministratori comunali inadempienti ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità per danno erariale;

se si intenda accertare se i competenti organi dell'Istat abbiano omesso di denunciare i sindaci inadempienti, anche per l'eventuale chiamata in giudizio per i danni provocati all'amministrazione.

(4-03958)

RISPOSTA. — *I comuni capoluogo di provincia che partecipano all'indagine sui prezzi al consumo sono attualmente 81.*

L'elenco dei comuni inclusi nella rilevazione e di quelli che non partecipano può essere desunto, ogni mese, dalla tavola 0.10 del Bollettino mensile di statistica dell'Istituto.

La mancata partecipazione di un certo numero di comuni alla rilevazione non inficia la correttezza della misura della dinamica dei prezzi prodotta dall'Istat. Si precisa comunque che ai fini del calcolo degli indici, la struttura dei consumi sul quale si basa il sistema di ponderazione è riferita al livello regionale, che è quello di maggior dettaglio per il quale esistono informazioni analitiche provenienti dall'indagine sui consumi delle famiglie. Per cia-

scuna regione la dinamica dei prezzi è misurata sulla base delle città rilevate, attribuendo ad esse il peso che l'intera regione assume nei consumi nazionali, comprensivo, quindi, del peso dei comuni non presenti.

Si fa presente inoltre che l'Istat assume periodicamente iniziative di promozione della rilevazione dei prezzi presso i comuni capoluogo di provincia che non vi provvedono, nei limiti degli strumenti di intervento che gli sono attribuiti dall'ordinamento vigente.

A tal fine, limitatamente a tali iniziative, si segnala che in data 7 marzo 2001, e successivamente in data 18 febbraio 2002, l'Istat ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni inadempienti sottolineando, ai sensi delle leggi n. 2421/1927, n. 621/1975 e decreto legislativo n. 322/1989, l'obbligatorietà della rilevazione de quo e le connesse responsabilità.

In tali occasioni, l'istituto non ha mancato di offrire la propria assistenza, sia metodologica sia informatica, per consentire ed agevolare l'ingresso del comune nel campione territoriale interessato alle indagini.

Altresì l'Istat ha coinvolto i propri uffici regionali in un programma di incontri con i responsabili degli uffici comunali di statistica, finalizzati a sottolineare il ruolo centrale che le informazioni sulla dinamica dei prezzi al consumo assumono nell'analisi della situazione economica, sia in ambito nazionale che europeo, e a ricordare che gli indici costituiscono un importante parametro economico di riferimento. Inoltre, in alcune regioni sono stati avviati corsi di formazione sui temi connessi con la rilevazione dei prezzi al consumo, rivolti al personale degli uffici comunali di statistica.

Si precisa infine che, a tutt'oggi, il gruppo dei comuni capoluogo di provincia che non effettuano la rilevazione comprende:

Nove comuni che stanno conducendo le operazioni preliminari alla rilevazione (Piano di campionamento dei punti vendita; formazione dei rilevatori; organizzazione del sistema informatico secondo le specifiche standard e le applicazioni fornite dall'Istat);

Otto comuni con i quali si sono avviati i contatti per una prossima rilevazione;

Cinque comuni dai quali non si è avuto riscontro.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

PEZZELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, come apparso sui quotidiani in cronaca locale, uno spaventoso incendio, di chiara origine dolosa, ha distrutto un mobilificio, « Giuseppe Garofalo e figli », causando ingenti danni;

le fiamme, secondo quanto accertato dai Vigili del Fuoco, sono state appiccate in diversi punti del deposito attiguo al mobilificio, dove erano custodite grosse quantità di legni pregiati;

i Vigili del Fuoco, coadiuvati dagli uomini del Commissariato di Frattamaggiore, hanno dovuto lavorare parecchie ore prima di riuscire a domare l'incendio, e a valutare l'entità dei danni;

le prime indagini, inducono gli inquirenti a prendere in considerazione l'ipotesi del racket, sebbene i titolari abbiano escluso di essere nel mirino di estorsori, non avendo mai ricevuto minacce in tal senso;

il predetto incendio è di chiara origine dolosa;

nei mesi scorsi, altri due incendi, similari a questo, per entità di danni e per la dinamica dei fatti, si sono verificati nella stessa zona —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare in materia di salvaguardia dell'ordine pubblico affinché episodi come quello descritto non abbiano a ripetersi. (4-02332)

RISPOSTA. — L'incendio appiccato lo scorso mese di febbraio al mobilificio

« Giuseppe Garofano e figli », a Frattamaggiore, va certamente inquadrato nell'ambito della fenomeno criminale delle estorsioni, assai diffuso nell'intera provincia.

Si tratta di un reato caratteristico, nel napoletano, della criminalità organizzata, che se ne serve per finanziarsi e per rendere palese l'influenza dei vari clan sul territorio.

L'attività investigativa svolta dalle Forze dell'ordine ha permesso di trarre in arresto alcuni aderenti al clan « Cennamo », in quanto autori di episodi estorsivi ai danni di imprenditori e commercianti nel territorio di Frattamaggiore.

Alla strategia di contrasto del racket, anche con riferimento al comprensorio di quel comune, sono state dedicate, negli ultimi mesi, varie riunioni del comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti della magistratura, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, dell'associazionismo, nonché lo stesso commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Gli incontri sono stati occasione per assicurare la massima disponibilità delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza a forme di raccordo e cooperazione con la magistratura, con gli enti locali e con le forme associative della società civile.

È stato, anzi, sottolineato il ruolo importante che l'associazionismo potrebbe svolgere nel contrasto del fenomeno, rendendo possibile quel dialogo tra le vittime, la società e le istituzioni, necessario a conquistare la fiducia negli organi dello Stato ed a meglio orientarne l'azione.

Si è convenuto, perciò, in primo luogo, di intensificare l'attività di controllo del territorio, sollecitando gli enti locali ed i soggetti privati a raccogliere ed a fornire indicazioni sugli obiettivi a rischio; a questo fine le Forze dell'ordine hanno assicurato maggiori forme di raccordo operativo ed informativo.

Sotto il profilo investigativo, vi è un impegno comune a favorire ogni strumento (denuncia collettiva o informazione informale) che metta le vittime in condizione di denunciare con maggior serenità i tentativi

di estorsione subiti, eliminando situazioni di esposizione personale.

Da parte loro, le Forze di polizia hanno assicurato la massima riservatezza delle rivelazioni. A questo riguardo, si ha notizia che i rappresentanti delle categorie interessate hanno dato corso a varie iniziative per sviluppare il ricorso alla denuncia collettiva, convenendo con gli associati sulla possibilità di presentarla anche attraverso le associazioni medesime.

A fronte di un generalizzato e tradizionale atteggiamento di assuefazione da parte delle vittime, si stanno registrando nell'ultimo periodo, probabilmente anche in conseguenza di tale contesto di maggior collaborazione, segni di una inversione di tendenza, sia pure limitata rispetto alla reale dimensione del fenomeno, con una maggiore disponibilità a fornire informazioni, anche confidenziali.

Per quanto riguarda, più in generale, l'azione di contrasto della criminalità comune e camorristica nella provincia, si comunica che nei primi sette mesi del 2002 sono state denunciate 14.276 persone (- 4,12 per cento rispetto allo stesso periodo del precedente anno); sono invece risultate in aumento le persone arrestate, che sono state 6.175 a fronte delle 5.630 dello stesso periodo dell'anno precedente (+ 9,68 per cento).

Nello stesso periodo, nella provincia di Napoli, sono state denunciate per usura 44 persone, di cui 27 in stato di arresto e, per estorsione, altre 174; inoltre sono stati catturati 16 pericolosi latitanti.

In tutta la regione, nello stesso arco temporale, i latitanti catturati sono stati 38, 29 dei quali appartenenti alla camorra. Due latitanti dei 18 arrestati fuori dalla provincia, erano inseriti nell'« Opuscolo dei 500 » (nel 2001 i latitanti arrestati nella regione erano stati 41).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PEZZELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 30 maggio 2002, un incendio di vaste proporzioni ha incenerito alcune

tonnellate di polietilene stoccate all'interno dello stabilimento Riego srl, sito alla periferia nord di Acerra;

i carabinieri accorsi sul posto, esaminati i primi rilievi raccolti dai Vigili del Fuoco, impegnati tutta la notte nel tentativo di domare il fuoco, non hanno avuto dubbi, nell'affermare che l'incendio è di chiara origine dolosa;

gli inquirenti non escludono alcuna pista, dal tentativo di ritorsione alla possibile minaccia di qualche concorrente operante nel riciclaggio di rifiuti;

l'amministratore della società, pur escludendo di aver ricevuto minacce estorsive, non ha negato di avere avuto molte difficoltà nell'inserirsi nella raccolta differenziata dei rifiuti. La società infatti attualmente si limita a ritirare dietro compenso, plastica di scarto dai piccoli e medi stabilimenti della provincia e a riciclarla —:

quali misure urgenti si intendano intraprendere, per fronteggiare la temibile morsa del racket che opprime il territorio e che rischia di compromettere la già precaria situazione lavorativa delle industrie operanti nelle predette zone.

(4-03100)

RISPOSTA. — Le indagini sull'incendio doloso appiccato il 29 maggio ad Acerra nel cortile della Riego s.r.l., non hanno finora consentito di individuarne i responsabili.

Il titolare dell'impresa colpita ha dichiarato agli inquirenti di non aver subito, in passato, minacce o richieste estorsive di alcun genere.

Per quanto concerne l'iniziativa delle Forze dell'ordine per contrastare i fenomeni del racket e delle estorsioni nel territorio di Acerra, in cui vi è una ben radicata presenza di pericolosi cartelli criminali, costituiti dai clan Cuniello-Capasso, Tortora, Di Fiore, De Sena-Ferrara e De Falco, si riferisce che i servizi di controllo sono svolti dal commissariato di pubblica sicurezza e dalla stazione dei carabinieri, ai

quali debbono aggiungersi quelli di reparti della compagnia dei carabinieri di Castello di Cisterna.

L'impegno delle Forze di polizia ha permesso, nel primo semestre dell'anno in corso di aumentare di oltre il 48 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il numero delle persone arrestate, per vari reati, in quel territorio.

Alla strategia di contrasto del racket, anche con riferimento al comprensorio di Acerra, sono state dedicate, negli ultimi mesi, varie riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti della magistratura, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, dell'associazionismo, nonché lo stesso commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Gli incontri sono stati occasione per assicurare la massima disponibilità delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza a forme di raccordo e cooperazione con la magistratura, con gli enti locali e con le forme associative della società civile.

È stato, anzi, sottolineato il ruolo importante che l'associazionismo potrebbe svolgere nel contrasto del fenomeno, rendendo possibile quel dialogo tra le vittime, la società e le istituzioni, necessario a conquistare la fiducia negli organi dello Stato ed a meglio orientarne l'azione.

Si è convenuto, perciò, in primo luogo, di intensificare l'attività di controllo del territorio, sollecitando gli enti locali ed i soggetti privati a raccogliere ed a fornire indicazioni sugli obiettivi a rischio; a questo fine le Forze dell'ordine hanno assicurato maggiori forme di raccordo operativo ed informativo.

Sotto il profilo investigativo, vi è un impegno comune a favorire ogni strumento (denuncia collettiva o informazione informale) che metta le vittime in condizione di denunciare con maggior serenità i tentativi di estorsione subiti, eliminando situazioni di esposizione personale.

Da parte loro, le Forze di polizia hanno assicurato la massima riservatezza delle rivelazioni. A questo riguardo, si ha notizia

che i rappresentanti delle categorie interessate hanno dato corso a varie iniziative per sviluppare il ricorso alla denuncia collettiva, convenendo con gli associati sulla possibilità di presentarla anche attraverso le associazioni medesime.

A fronte di un generalizzato e tradizionale atteggiamento di assuefazione da parte delle vittime, si sta registrando nell'ultimo periodo, probabilmente anche in conseguenza di tale contesto di maggior collaborazione, una sia pur minima inversione di tendenza, rispetto alla reale dimensione del fenomeno, con una maggiore disponibilità a fornire informazioni, anche confidenziali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PEZZELLA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

a Pascarola, la frazione industriale di Caivano, il 30 maggio 2002 circa duecento persone hanno occupato l'ingresso dell'Ufficio tecnico comunale per protestare contro l'abbandono della zona e la scarsa presenza delle forze dell'ordine sul territorio;

nel corso della protesta, gli abitanti del quartiere hanno esposto le gravi difficoltà nel conciliare le proprie esigenze, con quelle dei nomadi, che da tempo occupano il territorio;

i cittadini si lamentano, soprattutto della mancanza di un posto fisso di polizia che garantirebbe una maggiore sorveglianza dei cosiddetti « posti a rischio » ove, a quanto risulta all'interrogante, sovente i nomadi, organizzerebbero dei veri e propri raid contro i caivanesi —:

quali iniziative urgenti il Ministro intenda intraprendere per garantire l'incolumità di quanti vivono sul territorio e quali misure si intendano adottare affinché sia assicurata l'istituzione di un posto di polizia a Pascarola. (4-03121)

RISPOSTA. — *Sulla base degli elementi forniti dal prefetto di Napoli, l'insediamento*

di numerosi gruppi di nomadi nell'area di sviluppo industriale (A.S.I.) di Caivano, è all'origine di tensioni con gli operatori economici e con la popolazione residente, a causa dell'intensificarsi degli episodi di danneggiamento alle strutture ed ai servizi degli opifici, di accattonaggio, di risse e per i furti in appartamenti e di autovetture.

La problematica è stata più volte esaminata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, non solo per intensificare l'azione di prevenzione, ma anche per individuare, in collaborazione con gli enti locali, in luoghi distanti dalle zone industriali e dagli snodi autostradali, aree più idonee ad ospitare i nomadi in comunità numericamente contenute, anche al fine di favorirne l'inserimento nel contesto sociale.

A quest'ultimo proposito, il comune di Caivano ha destinato un'area, confiscata ad un esponente della criminalità organizzata, quale centro di accoglienza per l'insediamento di parte della comunità rom ivi presente, da strutturare con uno specifico finanziamento della Regione Campania.

Sempre in tale sede, è stato riesaminato il dispositivo di vigilanza in atto presso le zone Area di sviluppo industriale (ASI), teso ad assicurare una rete di servizi preventivi e di controllo, con impiego di personale delle Forze dell'ordine nelle immediate adiacenze degli insediamenti industriali.

In merito alla richiesta istituzione di un posto fisso di polizia, si comunica che ogni determinazione in ordine alla costituzione di nuovi presidi delle Forze dell'ordine è sospesa in attesa delle conclusioni del gruppo di lavoro interforze, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero, con il compito di riesaminare ed ottimizzare la distribuzione del personale e la dislocazione su tutto il territorio nazionale degli uffici e reparti delle Forze di polizia, recuperando anche operatori da destinare al controllo del territorio.

La verifica è svolta, per la prima volta, anche a livello dei comuni e prevede fasi di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati.

La realizzazione del progetto richiederà, comunque, tempi adeguati e cadenzati, nonché il coinvolgimento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ai quali, com'è noto, partecipano anche le realtà locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PEZZELLA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

lo scorso 24 giugno 2002, su di un articolo apparso sul quotidiano *Il Mattino*, il presidente dell'Antimafia, Roberto Centaro, ha illustrato l'ipotesi di utilizzare i militari per presidiare i cosiddetti obiettivi sensibili, nel tentativo di contrastare la criminalità organizzata;

una proposta che ha destato molto interesse, e non poche polemiche da parte dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia che non hanno esitato a giudicare « superficiale » la proposta di Centaro;

a detta dei magistrati, un'ipotesi di militarizzazione dei presidi non avrebbe alcun effetto, in quanto costituirebbe un rimedio temporaneo ed incapace di risolvere l'emergenza camorra —:

se il Ministro sia favorevole all'ipotesi ipotizzata dal Presidente dell'Antimafia;

se non ritenga più opportuno affrontare l'emergenza criminalità, utilizzando personale altamente qualificato, capace di fronteggiare il problema alla radice.

(4-03292)

RISPOSTA. — *Il signor Ministro dell'interno ha chiesto al Capo della polizia di verificare approfonditamente con gli Stati maggiori della difesa, anche alla luce dei molteplici impegni all'estero delle nostre Forze armate, l'opportunità e le possibilità di impiego di contingenti militari nella sorveglianza di obiettivi sensibili, allo scopo di recuperare operatori delle Forze di polizia nell'azione di diretto contrasto della criminalità organizzata.*

Come noto, negli anni scorsi si è fatto ricorso in più occasioni all'impiego di reparti militari nell'ambito di operazioni di polizia di ampio respiro contro organizzazioni mafiose.

Si possono ricordare, in particolare, le operazioni « Vespri Siciliani » e « Partenope », rispettivamente attuate in Sicilia ed in Campania, le quali furono svolte sulla base di appositi provvedimenti normativi, che circoscrivevano esattamente la durata ed i compiti dei contingenti militari.

Tenendo conto di tali esperienze, che hanno dato un contributo utile a quelle operazioni, l'articolo 18 della legge n. 128 del 2001 (« Pacchetto Sicurezza ») ha disciplinato in via permanente il concorso di personale militare nelle attività di pubblica sicurezza, allo scopo di consentire alle Forze di polizia, sollevate da meri compiti di vigilanza, di concentrare le proprie risorse « nel diretto contrasto della criminalità ».

La disposizione limita esplicitamente tale concorso a compiti di « sorveglianza e controllo di obiettivi fissi quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico » e lo subordina alla sussistenza di specifiche ed eccezionali esigenze.

Inoltre, l'impiego di personale militare deve rispondere ad uno specifico programma della durata massima di sei mesi, definito attraverso un procedimento che vede anche il coinvolgimento delle Camere.

È dunque esclusa una partecipazione più ampia dei reparti delle Forze armate nei servizi di ordine pubblico e tanto meno nelle attività investigative.

Del resto, nello svolgimento dei compiti anzidetti, il personale militare non riveste né la qualifica di agente di pubblica sicurezza, né quella di agente di polizia giudiziaria e, conseguentemente, non ha poteri di fermo o di arresto, ma solo di identificazione e « trattenimento sul posto » di persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario all'intervento degli agenti delle Forze di polizia.

Una prima applicazione di tale articolo, tra l'altro, è stata fatta a seguito dell'attentato alle Twin Towers di New York, dell'11 settembre 2001, per la vigilanza di un

elenco di possibili obiettivi di attacchi terroristici, definiti provincia per provincia.

Con il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, tale impiego è stato successivamente procrastinato, sia pure in forma ridotta, ed è tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PEZZELLA e VILLANI MIGLIETTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono trascorsi oltre vent'anni dall'inizio dei lavori, ma l'«Asse mediano», una delle grandi opere previste nella ricostruzione «post terremoto» in Campania, resta, tuttora, una realizzazione incompiuta;

il sistema stradale progettato negli anni ottanta al fine di garantire una maggiore viabilità del traffico extraurbano nell'area dei comuni dell'area a nord di Napoli, in alternativa alla strada statale 87 e alla Circumvallazione esterna, presenta ancora oggi dei tratti incompleti, con una serie di carenze strutturali e di deficienze tali da pregiudicarne l'efficienza e la fruibilità. Più che un nuovo e «sospirato» sistema viario di sviluppo dell'area metropolitana a nord di Napoli, l'Asse mediano, in questi vent'anni di «cantiere aperto», è stato un vero e proprio calvario per i residenti della fascia di comuni interessati dal suo passaggio;

un «sacrificio» collettivo pagato non solo in termini di scarsa vivibilità del territorio, ma anche e soprattutto con il costo, assai più oneroso, di vite umane, con decine e decine tra morti e feriti dovuti agli incidenti verificatisi nel corso degli anni. Una lunga scia di sangue, comparabile ad un bollettino di guerra, che hanno fatto ormai dell'Asse mediano una «strada-killer», dove spesso all'impudenza degli automobilisti si sommano, tragicamente, le carenze strutturali dell'arteria stradale, che fondendosi in un tutto uno diventano poi una trappola mortale;

e a nulla sono valse in questi anni le continue sollecitazioni, tra interrogazioni parlamentari, petizioni popolari e rimostranze istituzionali di vario genere, per invertire questa drammatica rotta e, soprattutto, per vedere finalmente il completamento dell'opera ed il suo «normale» funzionamento;

ancora oggi, e sono passati venti anni, siamo costretti a registrare le «croniche» deficienze e carenze tali da pregiudicarne l'efficienza;

prima fra tutte il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, attivo quando era chiuso, e ora del tutto inesistente, che, di fatto, condiziona il transito «sicuro» degli automobilisti nelle ore notturne o nelle giornate di maltempo, impedendo agli stessi persino la sosta lungo la piazzola di emergenza per il timore di essere investiti. A ciò si aggiunge la presenza di un manto d'asfalto, del tutto inadeguato, che in alcuni tratti oltre che sembrare di cartapesta per la presenza di pericolose buche, comporta la ritenzione di grosse quantità d'acqua, in caso di piogge, sia pure di breve entità, che non riescono a defluire lungo i canali di scolo attigui alle carreggiate, spesso ostruiti, favorendo così lo slittamento e la perdita di controllo delle auto in transito;

un'altra annosa nota dolente resta la scarsa segnaletica sia orizzontale che verticale. Vi sono alcuni tratti di percorrenza dell'Asse mediano che sono caratterizzati particolarmente dalla presenza di banchi di nebbia e di foschia (tratto Acerra-Afragola e area giuglianesa) ed il cui transito è ad altissimo rischio per gli automobilisti. Senza contare che tutti questi rischi aumenteranno vertiginosamente con l'avvicinarsi della stagione estiva, allorquando il traffico veicolare sull'Asse mediano registrerà un sensibile aumento per il transito in direzione delle località balneari del litorale Domizio;

capitolo a parte resta quello dei tratti stradali e svincoli non ancora del tutto completati o fruibili. Un problema che interessa non solo l'Asse mediano, ma

l'intera bretella di raccordo con Circumvallazione Esterna-Asse di supporto Asi e raccordo di galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano;

emblematica, in tal senso, è la sopraelevata della Circumvallazione Esterna realizzata nel tratto della rotonda di Arzano. Nonostante il suo completamento l'arteria resta ancora chiusa ed *off-limits* per il transito veicolare: e nessuno conosce i tempi della sua apertura. E intanto, proprio il transito di questo tratto, quotidianamente rappresenta un inferno per gli automobilisti che dall'area giuglianese intendono spostarsi nell'area vesuviana e viceversa, transitando sull'asse Melito-Casoria;

tenuto conto che molte di queste problematiche erano state già messe in luce dall'interrogante in atti di sindacato ispettivo (nel 1994 e nel 2001), e che nonostante ciò, molte carenze strutturali permangono, causando notevole disagio e preoccupazione, in considerazione dell'ingente quantità di risorse finanziarie erogate dallo Stato al fine di garantire il concretizzarsi di un percorso stradale funzionale e sicuro —:

quali provvedimenti di propria competenza il ministro intenda adottare a riguardo, vista la pericolosità della situazione descritta, allo scopo di garantire, il completamento dei lavori, nonché una riesamina di quanto sin d'ora realizzato per individuare, e nel caso correggere le « croniche » deficienze, ottemperando a ritardi e lungaggini che durano ormai da un ventennio. (4-05913)

RISPOSTA. — *L'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, ha riferito che la strada statale n. 162 non rientra più nella rete viaria di competenza statale gestita dalla società medesima essendo stata trasferita al demanio regionale in attuazione del decentramento stradale di cui al d.L.vo n. 112/98.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la relazione al Parlamento dell'Agenzia delle Entrate sullo stato di servizio di riscossione dei tributi mostra un calo significativo, nei primi 8 mesi del 2002, delle entrate tributarie da accertamento e controllo: nel periodo gennaio-agosto del 2002, infatti, la media mensile delle riscossioni è calata a 210,8 mln di euro, contro i 269,9 del 2001;

dalla relazione suddetta risultano in calo sia le riscossioni da istituti conciliativi che quelle relative ai ruoli medi mensili —:

se non ritenga opportuno spiegare con urgenza e chiarezza quali siano le motivazioni che stanno alla base dell'ennesimo forte calo delle entrate e se non ritenga, altresì, opportuno fornire dati precisi a tal riguardo. (4-05875)

RISPOSTA. — *Si evidenzia che nella relazione dettagliata sullo stato del servizio di riscossione dei tributi relativa all'anno 2002 — trasmessa dal ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento in attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4 della legge 28 settembre 1998, n. 337, concernente la delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione — sono state, tra l'altro, indicate le cause che hanno determinato nel 2002 una flessione, rispetto al 2001, delle entrate derivanti dagli accertamenti e dai controlli.*

È stato, infatti, precisato che negli anni precedenti al 2002 l'ammontare delle somme iscritte a ruolo era stato particolarmente elevato a causa della concentrazione dell'attività di recupero del consistente arretrato accumulatosi in passato nella liquidazione delle dichiarazioni.

Inoltre, la progressiva affermazione del cosiddetto « Fisco telematico » ha consentito, con riferimento agli ultimi anni d'imposta, un' apprezzabile riduzione delle contestazioni riguardanti errori meramente formali, che in precedenza erano iscritti a ruolo.

Infine, nella citata relazione si è anche evidenziato come, per effetto dell'applicazione delle innovazioni che — sempre relativamente ai più recenti anni d'imposta — sono state introdotte dal decreto legislativo del 9 settembre 1997, n. 241 (concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), in materia di liquidazione delle dichiarazioni unificate, le contestazioni relative alla liquidazione stessa sono oggetto di preventiva comunicazione di irregolarità da parte dell'Amministrazione e soltanto in caso di mancato pagamento spontaneo a fronte di tale contestazione si procede all'iscrizione a ruolo.

È importante, comunque, rilevare che, nonostante quanto appena evidenziato, dagli elementi forniti dall'Agenzia delle entrate risulta che negli ultimi mesi del 2002 si è verificato un miglioramento dell'andamento delle riscossioni da ruolo rispetto al primo semestre; infatti, sulla base dei dati attualmente disponibili, il totale delle entrate da ruolo dell'anno 2002 è stato di oltre 1.750 milioni di euro.

Questo miglioramento appare riconducibile ad un incremento dell'efficacia dell'azione di recupero coattivo anche per effetto delle misure di incentivazione della produttività del sistema dei concessionari introdotte dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).

Quanto, poi, alle entrate derivanti da istituti conciliativi, si evidenzia che il gettito del periodo gennaio-agosto 2002 è stato di 626,98 milioni di euro, per un valore medio mensile di 78,37 milioni di euro (nella relazione, per mero errore materiale, è stato, invece, riportato l'importo di 52,25 milioni di euro).

La tendenza dei primi otto mesi del 2002 è stata confermata dagli incassi dei mesi successivi, in quanto, il totale delle riscossioni da istituti conciliativi dell'intero anno è stato di 939,24 milioni di euro, per un valore medio mensile di circa 78 milioni di euro.

Tale dato è in linea con quelli dell'anno 1999 e dell'anno 2000 ed è leggermente inferiore a quello dell'anno 2001, nel quale si sono prodotti gli effetti della conclusione dell'attività di controllo sulle vecchie annualità d'imposta.

In conclusione i dati esposti portano, oggettivamente, ad escludere che vi sia stato, nel 2002 un calo delle entrate rispetto all'andamento complessivo registrato negli ultimi anni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Daniele Molgora.

PISTONE e MAURA COSSUTTA. — Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

ad oltre 3 anni dalla sua entrata in vigore, il decreto-legge n. 230 del 1999 — che stabilisce il passaggio delle competenze sulla salute dei detenuti dall'amministrazione penitenziaria alle Asl, con l'intento di offrire ai reclusi gli stessi standard di cure assicurati a tutti gli altri cittadini — non solo non è stato interamente applicato ma ha, di fatto, creato una sorta di « confusione » normativa, in relazione alle competenze e alla responsabilità, che si è tradotta in una grave diminuzione dei fondi per la medicina penitenziaria, nel triennio 1999-2002, dell'11,4 per cento;

dal 1999 in poi, tale « confusione » normativa ha, conseguentemente, prodotto sempre meno finanziamenti alla sanità penitenziaria, nella convinzione che a farsi carico di questa sarebbe stato il servizio sanitario nazionale, lasciando la popolazione delle sovraffollate carceri italiane in una preoccupante situazione di « incuria », in ambiti dove, invece, tossicodipendenze, malattie infettive e patologie mentali, sono all'ordine del giorno —:

qual sia, a tutt'oggi, la situazione, in prossimità della scadenza prevista per la sperimentazione, tenuto conto del fatto che quasi tutte le regioni coinvolte dalla

stessa sperimentazione, avrebbero scritto ai Ministri competenti chiedendo con urgenza indicazioni operative sui destini della riforma e chiarimenti sulle responsabilità, in primo luogo finanziarie;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di tutelare i livelli della sanità penitenziaria, andando incontro alle aspettative dei detenuti, delle loro famiglie e del personale sanitario coinvolto, che vede nel suddetto trasferimento un obiettivo di qualificazione professionale. (4-06384)

RISPOSTA. — *Le problematiche relative all'assistenza sanitaria dei detenuti sono da tempo all'attenzione di questo Ministero, in conformità al principio generale fissato dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, « Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30.11.1998, n. 419 », in virtù del quale i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali.*

Lo stesso decreto legislativo n. 230 del 1999 prevede, all'articolo 8 il trasferimento dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale delle competenze in materia di prevenzione ed assistenza ai detenuti ed internati tossicodipendenti, con conseguente trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Tale normativa ha trovato attuazione con il Decreto interministeriale 10 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, con il quale viene individuato il personale degli istituti penitenziari operante nell'ambito dei settori della prevenzione e assistenza ai tossicodipendenti, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario istituzionale dei relativi rapporti convenzionali.

In esso si prevede l'assegnazione al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie connesse al citato personale, già

iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, da attuarsi con successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le restanti funzioni è stato invece previsto un trasferimento graduale da attuarsi, in via sperimentale, solo in alcune regioni (articolo 8, comma 2).

D'altra parte, il disposto dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, così come modificato dal successivo decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, prevede che al termine della fase sperimentale si debba provvedere al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 o, comunque, con altri strumenti normativi ritenuti idonei.

La fase sperimentale, che ha avuto inizio il 16 giugno 2000 e la cui conclusione era prevista per il 30 giugno 2002, ha inizialmente interessato le regioni Toscana, Lazio e Puglia.

Successivamente la stessa è stata estesa alle regioni Emilia-Romagna, Campania e Molise.

Il Ministro della salute, con decreto ministeriale 18 maggio 2001, ha istituito un « Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale », in carica sino al 31 luglio 2002, con il compito di verificare l'effettiva attuazione delle sperimentazioni e lo stato delle stesse all'interno delle regioni interessate.

Pur non essendo stati ancora resi noti i dati tecnici relativi ai lavori del Comitato Interministeriale per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale di riordino della medicina penitenziaria (conclusasi nel giugno 2002), la complessità della materia, l'impossibilità di disporre di risorse adeguate al disegno riformatore, le difficoltà di integrazione tra gli operatori sanitari penitenziari e le articolazioni periferiche del Sistema Sanitario Nazionale, hanno comportato, di fatto, l'inapplicabilità del citato disposto normativo, rendendo impossibile per le regioni e i provveditorati dell'amministrazione penitenziaria l'attuazione sperimentale di modelli organizzativi di gestione della sanità in carcere.

Pur nel clima di incertezza instauratosi successivamente alla emanazione del decreto legislativo n. 230 del 1999 — sottolinea in una nota il Ministero di grazia e giustizia, preparata per la risposta all'interrogazione in esame — non deve essere disconosciuto l'impegno profuso in questo periodo dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Esso sia a livello centrale che periferico, ha intensamente operato nella ricerca continua di soluzioni adeguate alle innumerevoli problematiche poste dall'assistenza sanitaria ai detenuti che non potevano sopportare i tempi previsti per l'attuazione della riforma.

Testimonianza di tale attività sono ad esempio l'istituzione delle unità operative di sanità penitenziaria presso i provveditorati regionali, l'elaborazione e la diffusione di specifiche linee guida per gli operatori sanitari penitenziari, numerose circolari sia di carattere organizzativo che su specifici settori della medicina penitenziaria.

La contrazione della dotazione finanziaria (15 per cento in meno nel 2002 rispetto al 2001) ha indotto il predetto Dipartimento ad emanare una serie di direttive ai provveditorati dell'amministrazione penitenziaria volte a razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili senza compromettere il livello di assistenza ai detenuti finora assicurato.

Il Ministero della giustizia ribadisce che non si è trattato di tagli indiscriminati del budget, ma di interventi programmati basati su obiettivi ben definiti e concordati tra il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i provveditorati, forzatamente rimodulati sulla base della subita diminuzione degli stanziamenti.

Sempre nell'ottica di assicurare livelli uniformi di assistenza a tutta la popolazione, gli assessorati alla sanità di diverse regioni (Calabria, Sardegna, Piemonte eccetera) hanno inoltre accettato l'invito mosso dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partecipare attivamente ai programmi di salvaguardia della salute in carcere in primo luogo attraverso la realizzazione di reparti detentivi presso i presidi ospedalieri (facilitati in questo dalla

previsione normativa di cui all'articolo 7 della legge n. 296 del 1993, il rafforzamento della presenza del S.E.R.T. all'interno degli istituti penitenziari, la fornitura di farmaci alla popolazione detenuta.

Si ricorda infine come, in risposta all'esigenza di pervenire all'adozione di nuovi modelli organizzativi, capaci di integrare le esperienze positive di gestione della sanità penitenziaria da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con le più ampie linee di indirizzo e programmazione del Servizio sanitario nazionale sia stata istituita con decreto del Ministero della giustizia del 16 maggio 2002 una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della giustizia e della salute.

Compito di tale Commissione è quello di provvedere, in tempi ragionevoli, alla formulazione di una proposta congiunta di modifica del decreto legislativo 230 del 1999 in grado di fornire soluzioni adeguate, rispondenti alla domanda di salute della popolazione detenuta, ottenibile solo attraverso una integrazione « virtuosa » del Servizio sanitario nazionale con il Servizio sanitario penitenziario.

Nella fase attuale, la Commissione di cui trattasi sta provvedendo a verificare la rispondenza dei modelli assistenziali individuati con le esigenze organizzative e gestionali delle regioni.

Si è consapevoli della necessità di evitare che i detenuti patiscano pene aggiuntive per mancanza di idonee forme di assistenza sanitaria, ed, al riguardo, questo Ministero valuterà attentamente la rispondenza dei modelli assistenziali alle specifiche esigenze dei medesimi, non escludendo di assicurarsi che detti modelli siano uniformemente applicati su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Guidi.

REALACCI, FILIPPESCHI e MAURA COSSUTTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore del mattino del 5 settembre 2002 alcuni sconosciuti si sono introdotti nella sede della Cisl di Pisa ed

hanno dato fuoco ad alcuni dei locali: il tempestivo allarme ha evitato danni ben maggiori;

questo non è un caso isolato: negli ultimi tempi a Pisa ignoti hanno appiccato il fuoco alla caserma dei carabinieri di Porta a Mare, mentre i locali della redazione del *Tirreno*, solo qualche mese fa, venivano fatti oggetto di un'irruzione che causava la distruzione degli strumenti di lavoro ed il danneggiamento della sede;

questo ultimo attentato alla sede della Cisl rappresenta per le modalità esecutive e per la premeditazione con la quale è stato realizzato, che si evince dalle cronache, un salto in avanti rispetto ai precedenti episodi che non solo ha allarmato profondamente i cittadini in modo certo superiore ai precedenti, ma che deve trovare risposte a livello di misure preventive e di indagine tali da impedire ulteriori degenerazioni delle azioni di stampo terroristico oltre che nel livello di apprensione dei cittadini;

nei mesi scorsi Pisa, oltre ai due più gravi già ricordati in premessa, è stata teatro di numerosi episodi che si possono ritenere di matrice analoga a quanto accaduto il 5 settembre 2002, fra cui è opportuno segnalare le minacce e la bomba carta recapitata alla residenza del sindaco di Pisa, Paolo Fontanelli, episodi analoghi per alcune sedi di partito, muri del centro città con scritte eversive e che incitano all'insurrezione, volantini che teorizzano forme di azioni armate e che si richiamano alle brigate rosse, aggressioni nei confronti delle sedi di società anche fuori Pisa e ad agenzie di lavoro interinale, ed infine, ultimo ma non meno importante, minacce anonime rivolte alla locale camera del lavoro —:

cosa si intenda fare per aumentare o rafforzare le misure di sicurezza, le azioni di prevenzione e soprattutto per l'approfondimento e l'affinamento delle capacità e potenzialità di indagine da parte della magistratura e degli organi di polizia, per scongiurare il ripetersi di simili eventi, tenendo presente l'esigenza di assicurare

una rete di protezione più fitta per i cosiddetti obiettivi sensibili, autorità, partiti, sindacati;

quali iniziative si intendano adottare al fine di aumentare le attualmente insufficienti misure di sicurezza senza intaccare le fondamentali libertà di associazione e partecipazione all'attività politica e sindacale e rispettando la *privacy* di militanti ed iscritti. (4-03803)

RISPOSTA. — *Le indagini relative all'attentato incendiario perpetrato il 5 settembre 2002 ai danni della sede della CISL di Pisa sono tuttora in corso.*

Dai primi accertamenti, è emerso che gli autori del gesto criminoso sono entrati da un cancello esterno lasciato aperto e che non era stato attivato l'impianto di allarme sonoro e radiocollegato con la questura, che assicura, con passaggi frequenti di equipaggi, un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso tutte le sedi delle organizzazioni sindacali e dei loro segretari provinciali.

Gli inquirenti sono orientati a ritenere che la matrice dell'attentato, al pari degli altri atti intimidatori compiuti nel capoluogo toscano, sia da ricercare negli ambienti della sinistra antagonista.

La situazione è stata approfondita anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi presso la prefettura di Pisa con la partecipazione di tutti i partiti ed i movimenti politici della provincia, ove è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne al fine di impedire atti vandalici.

L'azione delle Forze di polizia per la prevenzione di episodi di intolleranza è, pertanto, ferma e costante, al fine di garantire che ogni attività politica e sindacale possa essere svolta nella massima tranquillità.

Le stesse, coordinate dalla locale procura della Repubblica, stanno svolgendo indagini strettamente connesse all'individuazione dei responsabili di episodi di vandalismo e di estremismo politico, analoghi a quelli citati nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare.

Ciò ha consentito l'individuazione di un sodalizio anarco-ambientalista denominato « *Il Silvestre* », i cui militanti, responsabili nel passato di atti di intimidazione nei confronti di ricercatori i quali conducono esperimenti su animali, sono stati tra i principali artefici delle contestazioni contro gli O.G.M. (*Organismi Geneticamente Modificati*) e la « *Globalizzazione* » e si sono particolarmente evidenziati per l'aspra contestazione al polo scientifico di San Cataldo, ove ha sede il C.N.R., e per l'esaltazione dei danneggiamenti di Genova ad opera dei « *Black Blockers* » durante il vertice del G8 del luglio 2001.

Il 29 marzo 2002 tre giovani aderenti al suddetto movimento sono stati fermati dalle Forze di polizia mentre, nel centro del capoluogo, affiggevano manifesti inneggianti all'omicidio del professor Marco Biagi ed alla lotta armata.

Inoltre, due simpatizzanti sono stati arrestati, nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2002, nell'atto di distribuire volantini che esprimevano la solidarietà ai « *compagni anarchici* » denunciati ed esaltavano la « *resistenza generale* ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RICCIOTTI, BALDI, LEZZA, STRADILLA, LUPI, MANINETTI, BORNACIN, ANNA MARIA LEONE, MONGIELLO, OSVALDO NAPOLI, PAOLO RUSSO, LIOTTA, DORINA BIANCHI, NICOTRA, SARDELLI, MEROI, CESARO, DI GIANDOMENICO, TANZILLI e LA STARZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernente l'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile, l'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto;

da alcuni mesi l'ufficio cassa del reparto autonomo del ministero dell'interno non eroga gli anticipi missione per il personale del dipartimento della polizia di Stato comandato fuori sede, per servizi che riguardano spesso casi assai delicati connessi all'ordine pubblico e alle più importanti indagini di polizia giudiziaria;

il personale, per quanto sopra esposto, è costretto ad anticipare centinaia e centinaia di euro per effettuare missioni che riguardano la sicurezza dello Stato —:

si chiede di conoscere il motivo per cui il citato ufficio cassa del ministero dell'interno non eroghi, per tempo gli anticipi missione dovuti. (4-05475)

RISPOSTA. — *Da accertamenti esperiti, il reparto Autonomo del Ministero dell'interno corrisponde regolarmente le somme dovute a titolo di anticipo di missione al personale interessato.*

Soltanto in alcuni limitati casi è accaduto che, per totale esaurimento della liquidità del « Fondo scorta » a disposizione, il pagamento sia stato differito di uno o due giorni, in attesa dei reintegri delle contabilità da parte dell'ufficio territoriale del Governo di Roma.

Per completezza, si precisa che lo stanziamento del capitolo del fondo in parola, che non costituisce una spesa ma esclusivamente una partita di giro, è rimasto invariato dal 1994 al 2001 ed ha subito una riduzione nel 2002 e nel corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RICCIUTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 13 gennaio 2003 si è svolta presso il ministero per le politiche agricole e forestali una riunione in merito alla domanda di registrazione della attestazione di specificità per il miele vergine integrale, presenti le associazioni agricole, apistiche, dell'industria alimentare e dei

soggetti proponenti, nonché, per il ministero, la dottoressa La Torre;

in detta riunione, anche in considerazione delle opposizioni presentate da 9 Stati dell'Unione europea, è stata prospettata l'ipotesi, da parte del rappresentante del ministero, che la domanda di riconoscimento come STG per il miele vergine integrale venga limitata alla esclusiva protezione « italiana » ed, inoltre, che detta protezione possa essere « debole » e non « forte »;

durante la riunione non è stata resa nota la posizione ufficiale che il Governo italiano assumerà a breve in merito alla domanda di registrazione;

la STG, non essendo legata ad un particolare territorio, non tutela di per sé il prodotto italiano, in quanto semplice « ricetta »;

la cosiddetta protezione « italiana » si trasformerebbe in obblighi a carico dei soli produttori di miele italiano;

la cosiddetta protezione « debole » consentirebbe ovunque l'uso del termine vergine integrale anche senza STG —:

quale sia la posizione del Governo in merito;

se si intenda prospettare la richiesta di protezione « italiana » e « debole » con le prevedibili negative ripercussioni sulla produzione di miele italiano;

se non sussistano diversi strumenti, principalmente comunitari, quali DOP, IGP e prodotto biologico certificato, atti a meglio tutelare la produzione italiana di miele;

se si intenda tutelare il miele italiano di alta qualità in coerenza con gli attuali orientamenti della Commissione sul miele di qualità;

se, nel rispetto delle procedure, sia opportuno migliorare l'informazione ed il coinvolgimento delle associazioni del settore. (4-05058)

RISPOSTA. — Tali opposizioni, oltre che riguardare taluni aspetti tecnico-produttivi, avevano come comune motivo di contendere la protezione del nome « Miele Vergine Integrale » in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Al fine di definire detta controversia, il Ministero ha indetto una riunione alla quale hanno preso parte il soggetto richiedente la protezione, le altre organizzazioni e gli Enti interessati a livello nazionale.

In tale contesto si è convenuto di apportare taluni miglioramenti tecnico-produttivi al disciplinare proposto e nel contempo si è richiesta la protezione solo in lingua italiana.

Infatti, il Miele Vergine Integrale è una denominazione che identifica un prodotto ed un sistema di produzione, che risponde ad una tradizione italiana e, pertanto, al fine di salvaguardare le tradizioni e i diritti dei produttori degli altri Paesi comunitari, si è chiesta la protezione solo in lingua italiana con la dicitura « secondo la tradizione italiana ».

Tale richiesta di protezione « debole », in lingua italiana e con la dicitura « secondo la tradizione italiana », è apparsa come l'unica soluzione possibile alla luce delle opposizioni, al fine di assicurare una certa tutela del Miele Vergine Integrale italiano come STG.

Del resto le delegazioni degli Stati membri oppositori nel corso delle riunioni a Bruxelles del Comitato di regolamentazione delle STG hanno, per le vie brevi, rappresentato che non avrebbero mai accettato una protezione della specialità tradizionale garantita in questione in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Su queste premesse, il Ministero il 20 gennaio ultimo scorso, ai sensi dell'articolo 9, par. 2 lettera a) del Regolamento (CEE) n. 2082 del 1992, ha avanzato formale richiesta di conciliazione verso gli Stati che si erano opposti.

Al momento, si è ancora in attesa di definire a livello comunitario la conciliazione.

Infine, si fa presente che la tutela della produzione italiana del miele di qualità con altri strumenti, quali la IGP o la DOP o il

sistema di produzione biologico o con altri strumenti conformi agli attuali orientamenti della Commissione europea sul miele di qualità è sempre possibile ed è comunque indipendente dal riconoscimento dell'attestazione di specificità in questione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

RIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 205 dell'8 maggio 1985 e successive modificazioni istitutiva dei Comites prevede che in caso di scioglimento del Comites il Console responsabile sia tenuto, entro tre mesi dallo scioglimento dello stesso, a convocare nuove elezioni per il suo rinnovo;

il 31 maggio 2000, il Consolato generale di Anversa è stato accorpato a quello di Bruxelles;

il Console di Bruxelles, con apposito decreto, ha sciolto in data 7 maggio 2001 il Comites di Anversa;

le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero all'epoca erano programmate per il mese di giugno del 2002;

a tutt'oggi non è ancora definita dal 2002 la data di convocazione dei comizi elettorali dei Comites —:

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali il Consolato di Bruxelles non abbia ancora convocato, e persista nel non convocare, nuove elezioni per il rinnovo del Comites disciolto, contravvenendo, ad avviso dell'interrogante, ai dettami dell'articolo 8 della legge n. 205 del 1985 e successive modificazioni che indica nei tre mesi successivi la data di scioglimento del Comites la data limite per convocare nuove elezioni. (4-06265)

RISPOSTA. — *In base a quanto previsto dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 dicembre 2001, n. 463,*

le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero avrebbero dovuto essere effettuate entro il 30 giugno 2003.

Il Consiglio dei Ministri in data 28 marzo ultimo scorso ha approvato un decreto-legge recante « Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero », il cui articolo 1, comma 1, stabilisce che « le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003 ». L'articolo 1, comma 2, statuisce inoltre che « I componenti dei Comitati degli Italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati ».

Il decreto-legge in questione, che porta il n. 52 e la data del 31 marzo 2003, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2003, n. 76 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il decreto legge in argomento, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli esteri e dal Ministro per gli italiani nel mondo, tiene conto della circostanza che nel corso del mese di giugno 2003 è previsto lo svolgimento dei referendum, consultazioni per le quali dovrà adottarsi, per la prima volta, la procedura del voto per corrispondenza prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459. Si tratta quindi della prima consultazione alla quale saranno chiamati a partecipare in maniera innovativa, per corrispondenza, gli italiani residenti all'estero.

Il differimento del termine si rivela necessario al fine di non sovrapporre cronologicamente le due consultazioni (rinnovo Comites e referendum), sì da permettere un sereno esame delle questioni da parte degli italiani residenti all'estero. Il rinvio in questione dovrebbe inoltre consentire nel frattempo l'approvazione dello SDLL di revisione della legge n. 205 del 1985 istitutiva del Comitato degli italiani all'estero. Il predetto SDLL che scaturisce dagli orientamenti emersi dal Consiglio generale degli italiani all'Estero e dai suggerimenti della

rete diplomatico-consolare, interpellata al riguardo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile 2003 ed è stato presentato alla Commissione parlamentare competente il 26 maggio scorso.

Il progetto di riforma in parola prevede tra l'altro che per il rinnovo dei Comites venga adottata la stessa procedura elettorale prevista per le elezioni politiche, ossia il voto per corrispondenza. Ciò non solo consentirà di evitare confusioni dovute al fatto che al momento sussistono differenti modalità di elezioni (per corrispondenza, per il voto alle elezioni politiche ed ai referendum - tradizionale, attraverso la costituzione dei seggi sul territorio, per le elezioni dei Comites così come regolate dalla legge n. 205 del 1985), ma anche di stimolare una più ampia partecipazione alle elezioni, il che non mancherà di favorire il soddisfacimento dell'esigenza di rappresentanza della identità storica e culturale delle nostre collettività all'estero.

Con riguardo al Comites di Anversa, pertanto, si rileva che, alla luce di quanto sopra prospettato, i tempi tecnici per la convocazione dei comizi, elettorali per il suo rinnovo conducono a ridosso delle elezioni generali dei Comites, previste entro il mese di dicembre 2003, e che le spese conseguenti connesse ad un anticipo di poche settimane si rivelerebbero improduttive.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

ROMANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede il reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un concorso selettivo di formazione riservato al personale docente delle istituzioni statali;

il successivo comma 3 del medesimo articolo riserva il 50 per cento dei posti

del primo corso concorso a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo il superamento di un esame di ammissione loro riservato;

risulterebbe che siano giacenti presso il TAR del Lazio alcuni ricorsi avverso l'esclusione di domande di partecipazione, da parte del MIUR, per mancanza dei titoli necessari richiesti dalla normativa predetta, in quanto presentate da soggetti o con un solo anno di incarico o addirittura senza titolo alcuno;

nel calcolo dei posti disponibili, quantificati in 3000 unità, non sarebbero stati calcolati i posti resisi disponibili per effetto dei pensionamenti, che avrebbe aumentato il numero di posti di circa ulteriori 500 unità —:

se non ritenga di prevedere una riapertura dei termini del bando del corso concorso al fine di consentire anche agli altri incaricati di presentare domanda e partecipare alla selezione di ammissione, sia alla luce dell'aumento del numero di posti disponibili e sia in considerazione del fatto che una eventuale pronuncia del TAR del Lazio che riammettesse coloro che, come detto in premessa, hanno presentato domanda pur non avendo i requisiti richiesti, sarebbe altamente discriminante ed ingiusta nei confronti di coloro che hanno rispettato la legge. (4-06142)

RISPOSTA. — Rispetto alla riapertura dei termini per la partecipazione al corso concorso per dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati al fine di consentire al personale che non ha maturato il requisito dei tre anni di servizio richiesto di partecipare al corso concorso.

Al riguardo si fa presente che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che all'articolo 29 disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici, prevede che detto reclutamento venga realizzato mediante un corso concorso selettivo di formazione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e

di moduli di formazione specifica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

L'accesso al concorso è riservato al personale docente di ruolo da almeno sette anni, con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi.

Il medesimo articolo 29 prevede che in occasione del primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici il 50 per cento dei posti disponibili sia riservato ai presidi incaricati «che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio funzione di preside incaricato».

La ratio di tale disposizione è quella di consentire che al corso concorso per la dirigenza scolastica, riservato ai presidi incaricati, partecipi personale che abbia acquisito una sostanziale esperienza maturata nell'espletamento di funzioni direttive. La durata dell'incarico ha, infatti, una notevole rilevanza sull'acquisizione e sul potenziamento della professionalità richiesta ai dirigenti scolastici tenuto conto della complessità dei compiti loro riservati dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001.

Il corso concorso, che è stato indetto con decreto dirigenziale in data 17 dicembre 2002 con bando separato rispetto a quello ordinario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 comma 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha previsto, pertanto, che i candidati dovevano possedere, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, oltre al titolo di studio richiesto e un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi dopo la nomina in ruolo, il requisito di aver svolto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato o di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi.

La proposizione di ricorsi avverso l'esclusione di alcuni candidati, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, non può giustificare la riapertura dei termini prescritti dal bando stesso.

Infatti, le ordinanze con le quali alcuni ricorrenti sono stati ammessi con riserva

alle prove concorsuali sono atti di natura meramente cautelare e provvisoria, il cui esito definitivo, allo stato attuale, non è possibile prevedere.

In ordine poi al numero dei posti messi a concorso, si osserva che il Ministero ha operato sulla base della autorizzazione ad avviare la procedura concorsuale per 1500 posti, concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2002, a norma dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo 165 del 2001.

Il suddetto numero di posti non è quindi suscettibile di aumenti nemmeno in relazione ad eventuali nuove disponibilità verificatesi successivamente.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROTUNDO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere: quale sia lo stato del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla signora Danese Antonella, residente in via Roma, 20 a Castri di Lecce, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Lecce e se sia possibile, stante l'urgenza, sollecitarne l'iter. (4-03434)

RISPOSTA. — Rispetto allo stato del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla signora Antonella Danese avverso decreto del provveditore agli studi di Lecce e ne sollecita l'iter si fa presente che il ricorso in parola è stato inviato in data 29 ottobre 2002, con nota n. 3702 al Consiglio di Stato — sezione II — per il prescritto parere, dopo che l'ufficio scolastico regionale della Puglia ha provveduto alla relativa istruttoria.

Quanto alla possibilità di sollecitarne l'iter, si assicura la massima tempestività negli adempimenti successivi, tenuto conto della complessità della procedura. Infatti, una volta acquisito detto parere occorrerà che sia predisposto da parte dell'ufficio scolastico regionale della Puglia lo schema di decreto del Presidente della Repubblica

di decisione il quale dovrà essere firmato dal Ministro e successivamente dal Presidente della Repubblica.

L'ufficio scolastico regionale della Puglia provvederà, infine, alla notifica della decisione stessa al ricorrente.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROTUNDO e RUGGHIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere se il Governo non ritenga di adottare le opportune iniziative normative per prorogare di almeno un anno i termini previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992 per consentire una adeguata azione accertatrice dell'imposta comunale sugli immobili da parte dei comuni che possa consentire una riduzione dell'evasione senza creare disagi ai contribuenti. (4-04737)

RISPOSTA. — *La problematica posta con l'interrogazione cui si risponde ha trovato adeguata soluzione nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.*

L'articolo 31, comma 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha, infatti, prorogato al 31 dicembre 2003 i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadevano il 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Napoli, Capodimonte, opera un distaccamento di Polizia a cavallo direttamente dipendente dal reparto a cavallo con sede a Roma, Trastevere;

per decreto costitutivo, tale distaccamento dovrebbe essere composto da non

più di 18 unità ed affidato al comando di un vice ispettore della Polizia di Stato;

da tempo, invece, in tale distaccamento sono confluiti una cinquantina di poliziotti nell'attesa di assegnazione a Roma ed in altre sedi, ai quali, addirittura, il distaccamento non fornisce neppure sufficienti posti letto ed armadi che consentano loro di potersi cambiare (quando necessita) sul posto;

agli uffici del distaccamento si accede passando forzatamente attraverso scuderie e che ciò mette a rischio la salute del personale interessato costretto a respirare gas stallatici ed ammoniacali;

contrariamente a quanto previsto per decreto, da tempo, a comandare tale distaccamento è un vice questore aggiunto, sottratto, in tal modo, di fatto, a compiti più confacenti alla sua qualifica in altri settori della Polizia di Stato —:

se intenda dare quanto prima disposizioni affinché il personale in esubero di tale distaccamento sia trasferito o, quantomeno, aggregato a sedi più pertinenti;

se intenda far assegnare con immediatezza il vice questore aggiunto, in atto responsabile del distaccamento, ad un incarico più confacente alla sua qualifica e farlo sostituire con un vice ispettore o ispettore in ottemperanza alla normativa;

se intenda disporre una urgentissima ispezione atta ad accertare il reale stato di igiene e di solubilità dei locali in argomento. (4-01899)

RISPOSTA. — *Presso il distaccamento del reparto a cavallo della polizia di Stato di Napoli, a fronte di una dotazione organica stabilita, in via provvisoria, in 20 unità con decreto ministeriale 16 marzo 1987 prestano servizio 40 dipendenti della polizia di Stato. L'incremento del personale è avvenuto nel tempo per far fronte agli impegni ulteriori affidati al reparto in materia di controllo del territorio (quali, ad esempio, i servizi antisequestro in Aspromonte e il presidio della Reggia di Caserta). Per gli stessi motivi alla direzione del distacca-*

mento è stato preposto un vice questore aggiunto in luogo dell'ispettore della polizia di Stato originariamente previsto.

Dal punto di vista logistico, i dipendenti sono alloggiati, in parte nella stessa caserma « Capodimonte », in parte presso altri alloggi resi disponibili dalla questura di Napoli, in parte, infine, in complessi della polizia di Stato ad Agropoli, Castellamare di Stabia e Ponticelli.

Sono stati anche reperiti, recentemente, altri locali per un più adeguato servizio di spogliatoio a disposizione dei dipendenti.

Per quanto concerne la lamentata contiguità tra gli uffici del distaccamento e le scuderie, si precisa che il tratto comune da percorrere è di pochi metri e, comunque, dai sopralluoghi effettuati, non sono mai emerse situazioni di disagio da parte degli operatori.

Più in generale, non sono stati riscontrati problemi legati alle condizioni di igiene e salubrità della struttura.

Si aggiunge, infine, che solo un esiguo numero di dipendenti ha chiesto il trasferimento ad altre sedi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RUZZANTE, CALZOLAIO, CAPITELLI, SPINI, SERENI e BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le modifiche alla legge n. 184 del 1983 ad opera della legge n. 476 del 1998 (che, nel modificare la precedente disciplina nella parte relativa alle adozioni internazionali, ha recepito la Convenzione dell'Aja del 1993) e della più recente legge n. 149 del 2001 (che ha introdotto una serie di modifiche di carattere generale riguardanti anche l'adozione nazionale), hanno introdotto alcuni rilevanti novità nelle procedure per l'adozione nazionale e internazionale;

una delle novità più rilevanti è l'istituzione di una commissione ministeriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di redigere un

albo delle associazioni abilitate ad operare nell'ambito delle adozioni internazionali nel quale, nella sua prima formulazione del 31 ottobre 2000 (data di entrata in vigore il 16 novembre 2000), sono state inserite circa la metà delle associazioni richiedenti, con l'esclusione di alcune di particolare rilievo per numero di adozioni internazionali portate a termine;

oltre ad aver inserito nell'albo una parte soltanto delle associazioni che operavano nel campo delle adozioni internazionali, la commissione ha anche provveduto a limitare alle stesse l'ambito di operatività dal punto di vista territoriale (solo tre sono a carattere nazionale) in alcuni casi limitando anche i paesi stranieri richiesti e non considerando, talvolta, quanto previsto dalla legislazione sulle adozioni del Paese straniero, creando così non poche difficoltà procedurali per chi intenda adottare un bambino straniero (la legge russa prevede che le associazioni debbano avere almeno cinque anni di vita, mentre più della metà di quelle ammesse ad operare in Russia mancano di tale presupposto);

l'istituzione di questo albo è stato motivo di numerosi ricorsi amministrativi, alcuni dei quali tuttora pendenti, da parte delle associazioni escluse e oggetto di diverse interrogazioni parlamentari sino alla approvazione il 20 dicembre 2000 da parte della commissione affari sociali della Camera della risoluzione Bolognesi ed altri n. 7-00997 che ha impegnato il Governo a linee di applicazione della legge meno restrittive;

nonostante questo, la commissione, nella seconda formulazione dell'albo avvenuta nel giugno del 2001, non ha rimediato alle esclusioni (ha aggiunto solo una decina di associazioni) e alle imprecisioni menzionate, continuando ad applicare una lettura estremamente restrittiva della legge;

altro sintomo di un cattivo funzionamento della commissione è stata la sua autosospensione, con conseguenti gravi disagi per le famiglie che erano all'estero e

che non potevano rientrare in quanto, non essendo operativa la commissione, non dava l'ordine di emissione del visto d'ingresso per i minori adottati;

la commissione non ha inoltre provveduto ad adempiere al compito della stesura di patti bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza degli adottati, atti a favorire una maggiore trasparenza nelle pratiche adottive;

tutto questo ha portato ad una drastica riduzione del numero delle adozioni internazionali che, stando al parere di molte associazioni, non si può giustificare come fatto fisiologico dovuto all'entrata in vigore di una nuova legge, né alla temporanea chiusura di alcuni paesi, né ad un maggior controllo delle pratiche;

alle carenze di funzionamento della commissione vanno ad aggiungersi manchevolezze della legge n. 149 del 2001 per quanto riguarda il cambio del nome proprio del minore adottato, nei casi in cui i tribunali per i minori, nell'emettere il decreto di adozione, registri il cognome italiano e il nome straniero costringendo le famiglie adottanti (per favorire una piena integrazione dell'adottato) ad affrontare la procedura del cambio del nome che, per come è attualmente disciplinata dal nostro ordinamento, prevede la pubblicazione dei dati del minore adottato —:

quali provvedimenti intenda adottare, tenuto conto del considerevole calo di adozioni internazionali di cui in premessa, per far fronte alla situazione generatasi a seguito della modifica della legge sulle adozioni;

se intenda sollecitare la commissione a riconsiderare l'esclusione di certe associazioni;

se intenda intraprendere iniziative normative volte a porre rimedio alle manchevolezze della legge n. 149 del 2001, in particolare per quanto concerne il cambio del nome del minore adottato nel rispetto della *privacy* e nell'interesse di una sua compiuta integrazione nella nostra società.

(4-03095)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni concernenti l'attività finora svolta dalla Commissione adozioni internazionali (CAI), al fine di correggere e integrare le premesse poste a fondamento dell'atto ispettivo.

Gli interpellanti lamentano, in primo luogo, la rigida applicazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni internazionali contenute nella legge 184 del 1983, così come modificata dalla legge 476 del 1998 e dalla successiva legge 149 del 2001.

La lettura restrittiva del dettato normativo, secondo gli interroganti, avrebbe portato la Commissione non solo ad inserire nella formulazione del primo albo degli enti autorizzati circa la metà delle associazioni richiedenti, escludendo parte degli organismi che già operavano con successo nel settore, ma anche a limitarne l'ambito territoriale di attività.

Come è noto, per garantire la trasparenza delle forme della procedura di adozione, la legge di ratifica della Convenzione de l'Aja ha introdotto l'obbligo per gli aspiranti all'adozione di rivolgersi solo ad organismi autorizzati, laddove, nel sistema previgente, era loro riconosciuta la piena libertà di decidere se ricorrere o meno ai servizi degli enti.

La Commissione, pertanto, appena insediata, ha provveduto alla formulazione del primo albo degli enti autorizzati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000.

In sede di prima istruttoria furono esaminate 84 domande di autorizzazione di cui, occorre distinguere, 30 provenienti da enti già legittimati dall'ufficio di giustizia minorile, nel vigore della precedente normativa, e 54 richieste pervenute da enti di nuova formazione o da enti che già operavano di fatto senza alcuna autorizzazione.

Come rilevano gli interpellanti, la Commissione, avendo accolto 45 richieste, ha legittimato l'attività solo di circa la metà delle associazioni richiedenti, con esclusione di alcune che già operavano nel campo delle adozioni. Non può essere però trascurato il fatto che, alla data del 31 ottobre 2000, il numero complessivo di enti autorizzati risultava ben superiore a quello

precedentemente esistente: 45 enti a fronte di 30 e, peraltro, presenti in tutte le regioni.

Gli interpellanti lamentano, inoltre, che nonostante sia stata approvata il 20 dicembre 2000 da parte della Commissione affari sociali della Camera la risoluzione n. 7-00997, che ha invitato il Governo ad applicare la legge sulle adozioni in modo meno restrittivo, la CAI abbia persistito, anche nella formulazione del secondo albo, ad interpretare la legge in modo molto rigoroso.

Riguardo al quesito posto dagli interroganti sulla intenzione del Governo di sollecitare la Commissione a riconsiderare l'esclusione di certe associazioni, occorre sottolineare che la CAI, proprio al fine di adeguarsi agli indirizzi contenuti nella suddetta direttiva parlamentare, ha autorizzato, in seguito ad una più approfondita istruttoria, l'attività di alcune associazioni, aumentando il numero complessivo degli enti autorizzati a 63.

Del resto, la Commissione ha ritenuto non opportuno autorizzare un numero ulteriore di enti in quanto alcune Autorità centrali dei paesi stranieri hanno espresso formalmente la volontà di volersi rapportare solo ad un numero limitato di associazioni ritenendo così più facile operare gli opportuni controlli. Pertanto, gli enti autorizzati — e quindi già titolari di un potere delegato dall'Autorità centrale italiana — possono operare sul territorio degli altri paesi solo se dagli stessi accreditati.

La CAI, dopo aver effettuato una ricognizione degli Stati che adottano tale procedura, ha elencato, in occasione della pubblicazione del secondo Albo degli enti, i Paesi per i quali gli enti già autorizzati risultano anche accreditati.

Attualmente gli enti italiani risultano operativi su 45 Paesi. Il numero risulta contenuto ma preme sottolineare che tale limitazione non è stata decisa, come ritengono gli interroganti, dalla Commissione bensì dagli stessi Paesi stranieri che non accreditando gli enti italiani hanno impedito agli stessi di operare.

Con riferimento al rilievo fatto dagli interroganti alla Commissione di non aver dato la giusta la rilevanza alle leggi sulle

adozioni vigenti nei vari Paesi si osserva, invece, che la conoscenza delle norme e delle prassi burocratiche in vigore nelle altre nazioni ha sempre costituito per la Commissione una base fondamentale, necessaria su cui poggiare la propria attività.

Ad esempio, la disposizione vigente nella federazione russa — denominato decreto Putin —, che richiede per l'accreditamento degli enti il possesso del requisito di almeno cinque anni di esperienza nel campo delle adozioni in Russia, non è stata ignorata dalla Commissione, come ritengono gli interroganti nell'atto ispettivo. Occorre, piuttosto, ricordare che il decreto Putin è entrato in vigore dopo la pubblicazione del primo Albo degli enti autorizzati ed è stato preso in considerazione dalla Commissione solo per le autorizzazioni successive.

Gli interpellanti contestano, inoltre, alla CAI di aver limitato l'ambito territoriale di operatività degli enti.

Occorre evidenziare che la scelta iniziale, fatta dalla CAI, di legare l'autorizzazione dell'ente al territorio in cui si trova la sua sede (criterio di regionalizzazione) trovava il suo fondamento normativo nell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 492 del 1999, che riconosceva alla Commissione il potere di limitare l'attività dell'ente autorizzato solo ad una o più regioni italiane.

Nel corso del secondo anno di attività la Commissione si è resa conto che la regionalizzazione provocava un notevole aumento dei costi perché non solo obbligava l'ente che intendeva operare in altre regioni ad aprire nuove sedi ma anche perché costringeva le coppie che volevano rivolgersi ad un ente fuori regione a richiedere alla Commissione la relativa autorizzazione.

Pertanto, la Commissione, dispose, con delibera del 16 luglio 2002, che « a decorrere dal 1° ottobre 2002 tutti gli enti autorizzati che hanno sul territorio nazionale almeno due strutture, ubicate in due diverse macro-aree (Centro, Nord e Sud), adeguatamente strutturate con personale operante, si intendono autorizzati su tutto il territorio nazionale... ».

Attualmente il principio della regionalizzazione risulta definitivamente superato

dalle disposizioni contenute nella risoluzione Bolognesi e altri n. 8/00038, approvata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 26 marzo 2003, che garantisce « alle coppie che vogliono adottare un bambino straniero la libertà di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno degli enti autorizzati ».

Pertanto, per riconoscere all'ente il potere di operare sull'intero territorio nazionale non sarà più necessario che lo stesso si avvalga di almeno due strutture situate in due diverse macro-aree.

Secondo gli interroganti, ulteriore sintomo del cattivo funzionamento della Commissione è stata la sua autosospensione.

In realtà, con tale espressione, impropria, si vuole descrivere un episodio, verificatosi nei primi giorni di novembre 2001, in cui per il trasloco degli uffici e per il ritardo nella sostituzione dei commissari dimissionari, l'attività della Commissione non fu sospesa ma solo rallentata. Infatti, furono ugualmente rilasciate tutte le autorizzazioni all'ingresso e alla residenza dei minori presentate sia dagli enti autorizzati sia dalle coppie che, in fase transitoria, potevano agire senza l'assistenza di un ente.

Del resto, si ritiene opportuno evidenziare che il Ministro per le pari opportunità, cui è stato delegato dal Presidente del consiglio il 14 febbraio 2002 l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, si è attivato per risolvere le difficoltà organizzative incontrate dalla Commissione non solo predisponendo una sede nuova e adeguatamente attrezzata per accogliere sia la Commissione che la segreteria tecnica, suo organo di supporto, ma anche attivando nelle sedi competenti un procedimento per la ridefinizione della struttura amministrativa della Commissione attraverso l'emanazione di un nuovo regolamento.

Gli interpellanti asseriscono, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative è diminuito sensibilmente il numero delle adozioni internazionali.

In realtà, occorre evidenziare che confrontando i dati dell'ufficio centrale per la giustizia minorile con i dati statistici rile-

vati dalla CAI si nota che alla data del 31 dicembre 1999 risultano emessi 2.177 decreti di adozione definitiva mentre, al 31 dicembre 2002, i minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia sono 2.224. La flessione del numero delle adozioni si riscontra soltanto negli anni 2000 e 2001 e deve essere ricondotta alla intervenuta sospensione delle adozioni, per oltre un anno, decisa da alcuni paesi, per motivi indipendenti dall'operato della Commissione. Infatti, per la Bielorussia e la Moldova la sospensione era stata determinata da inadempimenti dei servizi territoriali italiani verificatisi prima della istituzione della Commissione; per la Romania dalla decisione del Parlamento Europeo che aveva riscontrato le gravissime condizioni in cui versava l'infanzia in questo paese e per il Vietnam da una esigenza di verifica della trasparenza delle procedure.

I rapporti con tali paesi risultano ormai ripristinati grazie al particolare impegno profuso dalla Commissione.

Del resto, con riferimento al rilievo mosso dagli interpellanti alla Commissione di non aver provveduto alla stesura di accordi bilaterali, deve essere riconosciuto alla CAI il merito di aver promosso nuove relazioni bilaterali.

I risultati conseguiti sono significativi: con la Bielorussia sono stati firmati da novembre 2001 ben tre processi verbali; con la Bolivia, dopo un complesso negoziato, è stato firmato un accordo bilaterale il 15 febbraio 2002; con i rappresentanti del Ministro della giustizia cinese è stato predisposto nel luglio 2001 un accordo semplificato che formerà oggetto di ulteriore esame da parte degli organi tecnici dei due paesi; con la Federazione russa è stato avviato un negoziato per la stipula di un accordo bilaterale; con il Marocco, che nel 2002 ha aderito alla Convenzione de l'Aja e che sembra aver così superato gli impedimenti posti dalla sua fede religiosa, è stato promosso un incontro con i rappresentanti istituzionali per verificare la possibilità di concludere un accordo bilaterale; con la Lituania, nel settembre 2002, è stato firmato un processo verbale di collaborazione; così pure con la Slovacchia in data 25

aprile 2003; in Romania sono state effettuate dalla Commissione due missioni al fine di promuovere un adeguamento dell'ordinamento interno alle convenzioni internazionali di tutela dei diritti del fanciullo, in linea con le decisioni della Comunità Europea; in Vietnam sono state, effettuate due missioni: la prima nel luglio 2001 in occasione della quale sono state definite le linee fondamentali di un accordo e la seconda nel dicembre 2002 nella quale lo stesso è stato definito.

Preme sottolineare, inoltre, che per un Paese come l'Italia, che ha recepito la Convenzione, sussiste un vero e proprio impegno a stipulare accordi con i paesi che non hanno ratificato la Convenzione de l'Aja, perché l'accordo diviene lo strumento giuridico nel quale recepire i principi base posti dalla Convenzione ed avvicinare così quel paese alla ratifica dell'atto internazionale.

L'attività compiuta dall'Italia in questa direzione è stata finora, come si è visto, molto intensa ed è ferma intenzione del nostro paese estendere il raggio di azione, curando l'attività di negoziato, per la definizione di accordi bilaterali con nuovi paesi.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere i provvedimenti che il Governo intende assumere per arginare il considerevole calo di adozioni riscontrato in seguito all'entrata in vigore delle nuove leggi.

Come è stato già prima osservato le rilevazioni statistiche dimostrano che una flessione del numero delle adozioni si è verificata solo nel 2000 e nel 2001 e che il numero di adozioni concluse nel 2002 è nettamente superiore a quello registrato nel 1999.

I rapporti ripristinati con alcune nazioni e la cura di nuove relazioni internazionali ha permesso al nostro Paese di raggiungere questi risultati.

Inoltre, per facilitare la strada delle adozioni sono state recentemente assunte iniziative molto importanti, quale l'emana-zione di una direttiva finalizzata a contenere i costi delle procedure di adozione. La direttiva, infatti, sottolinea l'importanza di determinare, attraverso la predisposizione

di apposite tabelle, i tetti di spesa dei servizi resi, nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero, dagli enti autorizzati. Dette tabelle consultabili anche via Internet, saranno sottoposte ad una revisione periodica, allo scopo di consentire alla Commissione adozioni internazionali di verificarne la puntuale osservanza da parte degli enti autorizzati.

Preme sottolineare, inoltre, che già nel programma di attività per l'anno 2003 la Commissione ha dato particolare rilevanza alla attività di informazione e alle campagne di sensibilizzazione con l'obiettivo di intensificare e rendere più efficace l'opera finora svolta.

Deve essere ricordata, inoltre, l'attività che la Commissione ha svolto in questi anni per la formazione dei servizi Socio-sanitari, affinché la coppie aspiranti all'adozione possano essere meglio preparate e seguite, nonché l'attività di ricerca su temi di grande interesse quali le adozioni difficili e l'integrazione scolastica.

Con riferimento all'ultimo quesito posto dagli interroganti in merito alle iniziative che il Governo vuole intraprendere per garantire la corretta applicazione delle norme riguardanti la trascrizione del cognome e dell'atto di nascita dei bambini adottati si rileva che è già stata promossa una iniziativa per assicurare una uniforme interpretazione delle relative disposizioni.

Infatti, già dalla fine del 2001, la CAI ha promosso l'applicazione di una circolare congiunta da parte dei Ministeri della giustizia e dell'interno indirizzata ai tribunali per i minori e agli uffici anagrafici che raccomanda una corretta trascrizione dei dati anagrafici riportati nella sentenza di adozione emessa dai competenti organi stranieri.

Il Ministro per le pari opportunità: Stefania Prestigiacomo.

SERENA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi sono aumentati i furti nelle abitazioni del Quartier del Piave

(Treviso), coinvolgendo i paesi di Farra di Soligo e di Pieve di Soligo;

i ladri si introducono negli appartamenti di giorno o di notte, anche se gli stessi sono abitati, e immobilizzano gli occupanti con delle apposite bombolette spray;

la tecnica del «trapano» usata dai ladri farebbe presupporre l'esistenza di una vera e propria banda —:

a che punto siano le indagini per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dei furti e se non si intenda rafforzare gli organici delle forze dell'ordine della provincia di Treviso vista la paurosa *escalation* di crimini degli ultimi tempi. (4-01099)

RISPOSTA. — *Nei comuni di Pieve di Soligo e di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, il fenomeno dei furti nelle abitazioni private non è riconducibile ad un contesto generale di «bande» organizzate, bensì è attribuibile all'azione di singoli soggetti o di estemporanee aggregazioni di due o tre elementi, generalmente non stanziati nella zona.*

Inoltre, non risulta che durante i furti sia stato utilizzato spray narcotizzante. L'impiego di utensili elettrici, facilmente reperibili sul mercato, costituisce un sistema normalmente usato per lo scasso.

I dati riferiti dall'ufficio territoriale del governo di Treviso evidenziano che a Pieve di Soligo l'andamento dei furti nelle abitazioni private risulta in diminuzione: dai 99 casi denunciati nel 2000 si è passati ai 51 nel 2001 e, nei primi sei mesi del corrente anno, sono stati riscontrati 30 episodi rispetto ai 44 verificatisi nel corrispondente periodo del 2001.

Diversamente, a Farra di Soligo si è registrato un lieve aumento degli stessi: dai 31 delitti riscontrati nell'anno 2000 si è passati ai 38 nel 2001 e, con riferimento al primo semestre dell'anno 2002, 34 sono stati i casi rispetto ai 32 del corrispondente periodo del 2001.

In entrambi i comuni sono aumentati i casi in cui sono stati individuati i responsabili (da 3 casi nel 2000 a 9 nel 2001).

Sul territorio del comune di Pieve di Soligo è presente una stazione dell'Arma dei carabinieri con 9 unità effettive, rispetto alle 11 previste in organico, che viene supportata, all'occorrenza, dai militari della vicina compagnia carabinieri di Vittorio Veneto.

Quest'ultima, sempre in caso di emergenza, provvede anche alle necessità della stazione dei carabinieri di Farra di Soligo, che dispone di 8 militari sui 10 previsti in organico.

Per quanto riguarda la presenza delle Forze di polizia a competenza generale, si riscontra che nella provincia di Treviso operano 454 appartenenti alla Polizia di Stato e 696 militari dell'Arma dei carabinieri, per complessive 1.150 unità.

Al riguardo, va registrata una carenza tra gli organici previsti e quelli effettivi che è di 44 unità per la Polizia di Stato e di 51 per l'Arma dei carabinieri, nonostante i potenziamenti già effettuati durante il 2001 tramite l'istituzione del commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Conegliano con 50 operatori e l'assegnazione di 19 carabinieri alle stazioni di Treviso, Roncade, Mogliano Veneto, Conegliano Veneto e Neversa della Battaglia.

Nel premettere che è in corso di attuazione il provvedimento di elevazione a Tenenza della stazione carabinieri di Oderzo con l'assegnazione di 17 unità, ulteriori ne saranno effettuate compatibilmente con le esigenze di altre sedi, in occasione delle prossime immissioni in servizio di nuovi appartenenti alle Forze dell'ordine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SGOBIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Unione nazionale apicoltori, Francesco Panella, al XIX Congresso dell'apicoltura professionale italiana, «per salvare il mercato del miele ed il lavoro di 50 miliardi di api italiane, il fondo di

solidarietà per le calamità naturali aveva promesso, nel 2002, annata che ha messo in ginocchio questo settore agro-ambientale, uno stanziamento di 3,8 milioni di euro. Ma nulla è stato fatto»;

«la grossa crisi che sta vivendo il mondo degli apicoltori — sempre secondo il Presidente dell'Una — è un conflitto commerciale, ci sono molti interessi che ruotano intorno a questo mercato. Quello che ci interessa è adesso il riconoscimento della qualità, e cioè che il miele italiano venga definito dall'Unione europea come miele vergine integrale, prodotto ancora seguendo criteri che lo differenziano per qualità e varietà dagli altri prodotti europei. Il riconoscimento permetterebbe di dare la possibilità al consumatore di decidere e di acquistare un miele italiano piuttosto che un miele proveniente dalla Cina oppure dal Messico»;

il giro d'affari dell'apicoltura italiana si aggira sui 60 milioni di euro, ma arriva a 2,5 miliardi se si considera il servizio di impollinazione fornito dalle api all'agricoltura: addirittura si toccano i 3,5 miliardi di euro, se si tiene conto delle piante spontanee che ne derivano, senza perdere di vista gli 8.000 posti di lavoro necessari per produrre i 100.000 quintali di miele e derivati —:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano urgente adoperarsi nell'intento di dare attuazione a quanto promesso dal fondo di solidarietà per le calamità naturali, al settore in oggetto, per l'annata 2002;

quali azioni intendano intraprendere al fine di andare incontro alle richieste avanzate dall'Una e se, ritenendo importanti i suggerimenti ed i consigli suddetti, non intendano perseguire — e con quali atti — in sede parlamentare, dove giacciono già alcune iniziative legislative in attesa di essere discusse, e in sede comunitaria la tutela e la valorizzazione del miele italiano, scongiurando così la crisi che sembra attraversare il mondo degli apicoltori, favorendo invece un suo oppor-

tuno e più consistente sviluppo imprenditoriale e occupazionale. (4-05431)

RISPOSTA. — Nel settembre 2002, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Unione nazionale delle associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni nazionali degli apicoltori sullo stato di crisi del settore conseguente alle avversità atmosferiche verificatesi nel corso dello stesso anno 2002, l'amministrazione si è immediatamente attivata attraverso l'acquisizione di elementi utili alla predisposizione di un programma di interventi finanziari urgenti atti ad evitare nell'immediato che il mancato reddito comportasse un danno strutturale con conseguente perdita del patrimonio aziendale.

Tale programma di interventi che rientra in un ben più ampio ed articolato programma apistico, previsto nel testo unificato di disegni di legge di iniziativa parlamentare (ex C. 429 e C. 2348) per consentire il proseguimento e l'attività delle aziende apistiche anche a beneficio dell'agricoltura e dell'ambiente, trova fondamento nell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 122 che, in questo settore non regolamentato da una organizzazione comune di mercato, consente di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

Il programma prevede a favore degli apicoltori che nell'anno 2002, a seguito delle particolari avversità atmosferiche verificatesi nel medesimo anno, hanno subito danni alla produzione di miele eccedenti l'ordinario rischio d'impresa, la concessione di un contributo in conto capitale fino al 30 per cento del danno subito.

L'entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento la fatturazione della produzione media del triennio precedente con l'analoga fatturazione della produzione dell'anno 2002.

I beneficiari dell'intervento sono individuati nelle aziende che dispongono di partita IVA e, pertanto, sono in grado di documentare il fatturato aziendale degli ultimi anni e quello dell'anno scorso.

Il programma predisposto dall'Amministrazione prevede aiuti per un importo complessivo di euro 3.834.000,00 a valere sul fondo presso l'AGEA per gli interventi straordinari in favore di settori in crisi per i quali non esiste una organizzazione comune di mercato, tra cui quello del miele.

La Commissione europea si è espressa favorevolmente sul sistema di aiuti ed il programma con la ripartizione dei fondi è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-regioni, ove nell'ultima riunione a livello tecnico, però, sono state sollevate talune osservazioni; osservazioni che, al momento, sono all'esame di un ristretto gruppo di lavoro regioni-Ministero.

Infine, si segnala che, in ambito comunitario, sono state assunte iniziative presso l'Esecutivo volte a rivedere il programma di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, cofinanziato ai sensi del regolamento 1221 del 1997, consentendo l'acquisto di sciami ed api regine per la ricostituzione patrimonio produttivo nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

SORO, BRESSA, FIORONI, MARINI, CARDINALE, PASETTO, LADU, MOLINARI, CARBONELLA, BIMBI, BOTTINO, MARCORA, CIANI, PAPINI e BURTONE.
— Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 2002 l'istituto zooprofilattico di Roma ha accertato che un ovino, abbattuto presso il mattatoio Eurocarni 2000 di Pontinia, « attribuito » ad un allevamento facente capo ad una azienda di Montalto di Castro, località Camposcala, ed identificato con l'auricolare VT 984290, sarebbe stato riscontrato « non negativo » per la scrapie;

a seguito di detto accertamento, la ASL VT2 ed il sindaco di Montalto di Castro, con ordinanza del 13 giugno 2002, hanno sottoposto a sequestro l'intero gregge (circa 1230 capi), disponendo altresì che il latte prodotto giornalmente venisse distrutto;

a seguito del primo censimento effettuato dalla ASL VT2, successivamente all'ordinanza del sindaco, è stato riscontrato che 7 capi di quelli abbattuti presso il mattatoio Eurocarni erano ancora in vita, e tra questi quello contraddistinto con l'auricolare VT 984290, abbattuto e risultato non negativo alla scrapie;

il tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 17 luglio 2002, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di abbattimento, a seguito degli accertamenti di cui sopra e delle eccezioni svolte dai titolari dell'azienda;

sempre dagli atti prodotti in giudizio è emerso che i capi identificati con il marchio auricolare attribuito all'allevamento sequestrato erano stati identificati con un marchio aziendale diverso da quello dell'azienda di cui sopra (quello indelebile apposto all'interno della coscia), diverso da quello dell'azienda Becchere;

pertanto, allo stato, non esiste alcun elemento che possa con certezza attribuire la pecora « non negativa » della suddetta azienda: vi è semmai una prova contraria;

ciononostante, la ASL continua a prelevare e distruggere il latte e ad impedire la vendita degli agnelli e la circolazione del gregge, con gravissime conseguenze economiche per l'azienda suddetta;

la situazione si va facendo grave anche sotto il profilo igienico-sanitario, visto che il gregge è nel frattempo aumentato per la nascita di circa 1000 agnelli ed è costretto a vivere nello stesso limitato spazio e che, i giovani nati, rimasti vicini alle fattrici, continuano a tirare il latte, portando le madri allo stenuo delle forze;

ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, anche a mezzo atto di costituzione in mora, la regione Lazio e la ASL, non hanno provveduto né al pagamento del latte ritirato né alla distruzione del fieno e del mangime utilizzato per alimentare il gregge;

i funzionari della ASL di competenza sottopongono l'allevamento a controlli

giornalieri per constatare lo stato di salute degli animali dal giorno 13 giugno 2002 ad oggi, con esiti negativi;

è ragionevole presumere che un eventuale errore di attribuzione del capo macellato ad allevamento diverso da quello realmente infetto possa consentire la libera circolazione di animali infetti, con grave pregiudizio della pubblica salute;

l'inefficienza di un pubblico servizio è causa di danni non sopportabili da parte di onesti cittadini;

al di là del grave danno inferto all'Azienda di cui sopra, esiste un più generale problema di efficienza nel sistema di accertamento e di prevenzione della diffusione della scrapie —:

quali iniziative di sua competenza ritiene di poter adottare in merito.

(4-05382)

RISPOSTA. — *Il capo ovino macellato presso il mattatoio Eurocarni di Pontinia in data 31 maggio 2002 è stato certificato dal veterinario ispettore presente nell'impianto come proveniente dall'Azienda Bechere sita in Montalto di Castro, spostato con certificazione mod. 4 incompleta attestante l'auricolare VT984290 non redatta da dirigente veterinario di questa ASL come prescritto dalla normativa.*

Il sequestro disposto in data 13/06/02 dal sindaco di Montalto di Castro con apposita ordinanza era atto dovuto nell'attesa dell'abbattimento del gregge in caso di conferma (poi avvenuta) del test non negativo, a norma del decreto ministeriale 08/04/99.

Il primo censimento dei capi effettuato a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 320/54 ha permesso di riscontrare la presenza in allevamento di alcuni soggetti che risultavano spostati per la macellazione in Pontinia: la presenza del capo VT984290 non è stata confermata dal secondo censimento.

L'ordinanza del sindaco (per la parte relativa all'abbattimento dei capi) è stata effettivamente sospesa dal tribunale civile di Civitavecchia.

Non si è al corrente se i capi recassero realmente il marchio aziendale in quanto la redazione del certificato di trasporto non è stata richiesta alla ASL, pertanto non è stato possibile effettuare i dovuti controlli sugli animali.

La ASL continua a sequestrare e distruggere il latte prodotto in quanto il giudice civile ha disposto la sola sospensione dell'abbattimento dei capi e non le altre misure, in base al « principio della massima precauzione ».

Certamente tutta la vicenda ha comportato la nascita di altri capi, non essendo prevista nella norma la sospensione della monta ed essendo il caso assolutamente nuovo ed anomalo.

Il latte sequestrato e distrutto fino alla fine di luglio 2002 sarà indennizzato all'allevatore sulla base dell'80 per cento del valore, per un importo di circa euro 21.500 e per ciò si stanno predisponendo gli atti.

I controlli dei tecnici e veterinari della ASL, derivano dalle prescrizioni dell'ordinanza sindacale non sospese dal magistrato.

È innegabile che tutta la vicenda, peraltro complessa e nuova, ha portato l'azienda Bechere ad una situazione di grave crisi economica per superare la quale sono in corso contatti con la Regione Lazio ed il Ministero della salute, al fine di pervenire rapidamente alla definizione del caso.

Inoltre si fa presente che nel mese di marzo 2003, il sindaco di Montalto di Castro ha indetto una Conferenza dei Servizi alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero della salute, della Regione Lazio, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana e dei veterinari della ASL competente per territorio per individuare delle soluzioni alla problematica venutasi a determinare.

In tale conferenza, riunitasi per due volte, si è quindi addivenuto a predisporre il seguente protocollo operativo da sottoporre all'allevatore.

Innanzitutto bisogna quantificare, prendendo a riferimento la data dell'ordinanza di abbattimento, l'indennizzo dovuto a quell'epoca all'allevatore, sia per quel che

riguarda gli animali abbattuti che per il valore del latte prodotto (in questo caso calcolato fino alla data della sospensione dell'ordinanza di abbattimento che risale al 17 luglio 2002).

L'ASL di Viterbo ha quantificato una somma, pari a euro 177.500,00 per gli animali abbattuti ed euro 19.168,88 per il latte distrutto per un totale di euro 196.668,88.

In secondo luogo occorre dare il via all'attuazione di test generici nel gregge in questione necessari per poter in un secondo tempo effettuare un abbattimento selettivo dei soli animali genericamente sensibili alla malattia.

A tale riguardo, è stato previsto di effettuare in un primo tempo solo test genetici sui riproduttori maschi, per avere una previsione delle frequenze genotipiche all'interno del gregge.

Nel caso in cui il risultato di tale screening avesse fornito dati confortanti circa la quota di soggetti genericamente resistenti o semiresistenti nell'allevamento, si sarebbe proceduto in un secondo tempo all'abbattimento dei soli animali sensibili. I soggetti abbattuti sarebbero stati quindi indennizzati in base al valore di mercato calcolato al momento del loro abbattimento. Sarebbero parimenti stati indennizzati, sempre secondo gli stessi parametri, i soggetti non testati e abbattuti perché a fine carriera produttiva.

Nel caso invece le indicazioni fornite dal controllo dei maschi riproduttori avessero fornito indicazioni della presenza in azienda di una bassa percentuale di soggetti genericamente resistenti (fatto di per sé improbabile tenuto conto delle frequenze genotipiche della razza), si sarebbe al contrario proceduto all'abbattimento di tutto l'effettivo.

Sia nel primo che nel secondo caso, l'indennizzo corrisposto all'allevatore da parte dell'Amministrazione pubblica (previsto dalla legge 218 del 1998) non avrebbe potuto comunque superare il valore degli animali quantificato, sempre sulla base di valori di mercato, alla data della emissione della Ordinanza di abbattimento.

A questo importo sarebbe inoltre stato aggiunto l'indennizzo per il latte distrutto

calcolato invece dalla emissione del sospetto alla sospensione della ordinanza di abbattimento da parte del giudice civile (che verrebbe pagato dalla ASL di Viterbo e pari a 196.688,88 euro).

Era stato previsto, infine, che nel caso l'allevatore avesse accettato la proposta presentata dalla Conferenza dei servizi, si sarebbe comunque impegnato a ritirare il ricorso presso il tribunale civile e amministrativo e a sottoscrivere una liberatoria con la quale avrebbe accettato integralmente il protocollo proposto.

Allo stato attuale, non risulta essere pervenuta alla competente Direzione generale del ministero della salute nessuna indicazione circa l'intenzione da parte dell'allevatore di recedere dal ricorso presentato al tribunale civile di Civitavecchia, né tanto meno la volontà di accettare il protocollo di abbattimento proposto.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

STUCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, VASCON, BRICOLO, RIZZI, CAPARINI e MARTINELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

le notizie circa l'invio di un avviso di garanzia a Mario T., il poliziotto che nei giorni scorsi, reagendo ad un tentativo di rapina in un'agenzia di scommesse di Roma da parte di tre rapinatori armati, ha estratto la propria pistola d'ordinanza ferendone a morte due, hanno causato sorpresa e sconcerto tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e più in generale in tutta l'opinione pubblica;

tale iniziativa seppur mascherata sotto la formula « dell'atto dovuto », manifesta in realtà una incredibile delegittimazione del ruolo fondamentale di tutela dell'ordine pubblico dei nostri agenti;

gli interroganti si chiedono se sia corretto perseguire l'operato di un agente che, dimostrando grande coraggio, ha l'unico torto di avere svolto il proprio dovere;

in un Paese in cui le forze dell'ordine svolgono il proprio lavoro tra mille difficoltà e tentativi di delegittimazione, non appare opportuno aggravare tale situazione con atti giudiziari che, ad avviso degli interroganti, appaiono ingiusti —:

se intendano assumere iniziative di carattere normativo atte a mettere al riparo i tutori dell'ordine da eventuali lesioni alla professionalità e all'immagine che potrebbero derivare da iniziative legittime della magistratura che tuttavia potrebbero indurre l'opinione pubblica, nonché i protagonisti di tali azioni, a ritenere ingiusta e persecutoria un'indagine penale;

se non ritengano di dover proporre per l'agente il conferimento di una pubblica onorificenza per il coraggio e la determinazione dimostrata. (4-04338)

RISPOSTA. — *Il 27 ottobre scorso tre malviventi, di cui due armati di pistola ed un terzo munito di un grosso martello, sono entrati nella sala scommesse di via Virginio Melandri, a Roma.*

Dopo aver infranto il vetro di uno degli sportelli di ricevitoria, con la minaccia delle armi si sono fatti consegnare una considerevole somma di denaro.

Nella sala era presente, libero dal servizio, un agente scelto della Polizia di Stato in forza presso la squadra volante della questura della capitale, il quale, dopo essersi qualificato, ha intimato ai malviventi, più volte e ad alta voce, di arrendersi.

L'operatore di polizia, pertanto, si è visto costretto a fare uso della pistola d'ordinanza in quanto i due rapinatori armati gli hanno puntato contro le armi con l'inequivocabile intenzione di colpirlo.

A seguito della sparatoria due malviventi sono rimasti colpiti mortalmente, mentre il terzo è riuscito a fuggire dal locale ed a far perdere le proprie tracce.

Uno dei rapinatori uccisi era un pericoloso pregiudicato, già arrestato, in flagranza di reato, per una tentata rapina ai danni di un ufficio postale durante la quale aveva ingaggiato un conflitto a fuoco con le

Forze di polizia intervenute. L'altro malvivente aveva precedenti per violazione delle norme sugli stupefacenti.

Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di identificare il terzo complice, attualmente ricercato su tutto il territorio nazionale.

Sulla scorta delle prime risultanze investigative, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha iscritto nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, il menzionato agente della Polizia di Stato, in relazione alla morte dei due rapinatori.

Lo stesso ufficio procede, altresì, per i reati di rapina e di possesso e detenzione di armi clandestine ed ha disposto accertamenti autoptici sulle salme, nonché accertamenti tecnici (biologici e balistici) sulle armi utilizzate, compresa quella d'ordinanza dell'agente di polizia.

Tanto premesso, effettivamente l'eventualità di essere perseguiti, per fatti penalmente rilevanti compiuti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, costituisce per gli operatori di polizia una remora talvolta grave all'adempimento dei compiti istituzionali, soprattutto quando sussistono difficoltà di ricostruire i fatti, ai fini dell'applicazione delle scriminanti previste dal codice penale.

In ogni caso, sarebbe illegittima la reintroduzione della cosiddetta « garanzia amministrativa » precedentemente prevista dall'ordinamento. La Corte costituzionale, con la sentenza del 6 giugno 1963, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 16 del previgente codice di procedura penale del 1930 perché l'« autorizzazione a procedere » ivi prevista è stata ritenuta incompatibile con il principio, sancito dall'articolo 28 della Costituzione, della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti.

È invece vigente la soluzione introdotta con l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), che ha previsto, nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, l'assunzione

della difesa dell'interessato da parte dell'avvocatura dello Stato o da un libero professionista di fiducia del medesimo, con spese a carico del Ministero dell'interno.

A questa disposizione hanno fatto specifico riferimento gli accordi sindacali per gli appartenenti alle Forze di polizia (articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 232, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, articoli 37 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254).

A tal proposito, il Ministero dell'interno ha diramato circolari esplicative, chiarendo, tra l'altro, che il gratuito patrocinio riguarda anche tutte quelle attività, al di fuori del « formale orario di servizio », svolte ad iniziativa del dipendente in ottemperanza dei propri doveri istituzionali.

Di recente, l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (di recepimento dell'ultimo « contratto » per le Forze di polizia) ha apportato ulteriori innovazioni in materia, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della tutela legale al personale « indagato » (quindi prima che venga acquisita formalmente la qualità di imputato) per fatti inerenti al servizio, prevedendo la possibilità di anticipare al personale interessato la somma di 2.500 euro per le spese legali.

Considerata, infine, la rilevanza della questione e l'interesse di tutte le organizzazioni sindacali in occasione del rinnovo del suddetto contratto, il Governo si è impegnato ad avviare un'attività di studio, finalizzata a predisporre apposite proposte normative per una semplificazione delle procedure di rimborso delle spese legali in caso di procedimenti giudiziari connessi ad attività di servizio.

Relativamente all'ultimo quesito dell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, alla definizione della vicenda processuale, che si auspica in tempi brevi, potranno essere avviate, ove ne ricorrano i presupposti, le procedure per il conferimento di una ricompensa all'agente in parola.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

TRUPIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in occasione dello sciopero organizzato dalla CGIL il 18 ottobre 2002, il sindacato di Vicenza ha fatto regolare richiesta all'amministrazione comunale di poter svolgere una manifestazione con corteo lungo Corso Palladio che avesse termine in Piazza dei Signori, dove si sarebbe svolto un concerto *rock*;

l'amministrazione comunale non ha accettato la richiesta, esprimendo parere contrario in base ad un'ordinanza del sindaco datata 3 luglio 2002 con la quale si dispone che « tutti i cortei e le manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo e religioso siano tenuti a seguire il seguente percorso: ammassamento dei manifestanti in viale Roma (esedra), quindi partenza verso piazzale De Gasperi — corso Palladio — contrà Piazza Castello — contrà Mure Pallamaio — viale Eretenio — viale Dalmazia e relativo scioglimento; raduno alla spicciolata di tutti i partecipanti presso il palco che potrà essere posto alternativamente in Piazza dei Signori o in Piazza Garibaldi; scioglimento della manifestazione »;

giustamente il questore di Vicenza, dopo che una unità di esperti riunita dal prefetto Angelo Tranfaglia aveva valutato, nel pomeriggio del giorno 16 ottobre 2002, che vi sarebbero potuti essere maggiori rischi qualora fosse stato imposto un diverso itinerario rispetto a quello richiesto dal sindacato, ha autorizzato la manifestazione;

l'ordinanza del sindaco del 3 luglio 2002, vietando l'accesso ad uno spazio pubblico, lede, ad avviso dell'interrogante, i principi di libertà e democrazia che stanno a fondamento del nostro Stato ed impedisce di fatto di manifestare in un luogo pubblico, la piazza;

il percorso alternativo previsto dall'ordinanza relega i cortei in vie piuttosto strette che, provocando il restringimento dei cortei stessi, soprattutto se piuttosto numerosi, potrebbe generare non pochi problemi di ordine pubblico —

se il Ministro sia a conoscenza della citata ordinanza varata dal sindaco di Vicenza;

se siano legittime ordinanze come la sopracitata, tese a vietare l'accesso a manifestazioni di liberi cittadini in vie pubbliche centrali e, in caso contrario, se non intenda attuarsi affinché venga ritirata. (4-04232)

RISPOSTA. — *Si comunica che la manifestazione tenutasi a Vicenza il 18 ottobre scorso, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL, era stata preavvisata dagli organizzatori il 15 ottobre sia nei confronti della questura che dell'amministrazione comunale.*

Il comune di Vicenza ha immediatamente espresso contrarietà al percorso prescelto, diverso da quello prescritto «per tutti i cortei» da una ordinanza del sindaco del 2 luglio 2002.

Le verifiche effettuate dalla questura hanno escluso la presenza di motivi di ordine tecnico-operativo che giustificassero modifiche del percorso preannunciato dagli organizzatori; viceversa, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è apparso tecnicamente meno sicuro proprio l'itinerario stabilito dall'ordinanza sindacale, che avrebbe reso più difficile il controllo del corteo. In ogni caso l'eventuale modifica del percorso preannunciato avrebbe comportato un forte aumento della tensione e rischi ancor maggiori.

Il 16 ottobre, perciò, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza del sindaco di Vicenza, non ha ritenuto di proporre alcuna variazione dell'itinerario del corteo, che si è poi svolto regolarmente secondo le modalità preavvisate.

Su un piano più generale, si osserva che il diritto di riunione, come noto, riveste rango costituzionale ed il suo esercizio, purché esercitato in modo pacifico e senza armi, non è sottoposto ad autorizzazioni di sorta, né tollera l'apposizione di limiti che non abbiano fondamento nella Costituzione.

L'articolo 17 della Costituzione prevede soltanto un onere di preavviso alle compe-

tenti autorità laddove la riunione si svolga in luogo pubblico; la riunione può essere vietata, secondo tale disposizione costituzionale, solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La disposizione dell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ribadisce il principio costituzionale ed attribuisce al questore il potere di impedire una riunione nei soli casi in cui il preavviso sia stato omesso ovvero per ragioni di ordine pubblico; allo stesso questore è pure attribuito il potere di prescrivere, per le medesime ragioni, modalità di tempo e di luogo delle manifestazioni.

L'ordinanza del sindaco di Vicenza è da ritenere riconducibile alle potestà comunali nella parte in cui, come recita il suo stesso titolo, disciplina la circolazione dei pedoni e dei veicoli nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato in concomitanza con cortei di qualsiasi natura.

Evidentemente, il provvedimento non può, invece, produrre effetti nella parte in cui prestabilisce modalità di svolgimento e percorso dei cortei ancorate a valutazioni di ordine e sicurezza pubblica, di esclusiva competenza del questore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

VALPIANA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

durante il terzo incontro ministeriale sulla tutela della salute e il bioterrorismo tenuto a Città del Messico i ministri partecipanti, tra cui anche il nostro Ministro della salute, hanno messo a punto un piano di sicurezza globale contro il bioterrorismo, che prevede una strategia comune e coordinata per aumentare il livello di tutela della popolazione e migliorare la capacità di pronto intervento in caso di incidente;

tra le iniziative e gli strumenti concordati, i Ministri hanno sottolineato l'interesse di tutti i paesi a incrementare le riserve nazionali di vaccino contro il vaiolo;

la guerra contro l'Iraq aumenta notevolmente i rischi di attacchi terroristici —:

se vi siano sospetti di qualche natura su eventuali attacchi bioterroristici e come intendano informare la popolazione sui sospetti e pericoli che questo tipo di interventi lascia intravedere;

quale sia il piano del Governo nel caso in cui si verifichi emergenza vaiolo;

quali siano le strategie nelle tecniche di isolamento per pazienti con il vaiolo e altre infezioni virali altamente contagiose;

come intendano contenere, nel caso si verifichi un attacco bioterroristico o anche incidente biologico, l'infezione da vaiolo;

quali iniziative intendano intraprendere in ordine alla gestione e comunicazione dei rischi in caso di incidenti chimici;

se siano iniziati corsi di addestramento per medici ed infermieri di pronto soccorso, nonché per i medici di famiglia affinché ognuno di loro sia in grado di riconoscere un caso di vaiolo e di antrace e segnalarlo tempestivamente. (4-06024)

RISPOSTA. — *In relazione allo scenario determinatosi in seguito ai noti eventi internazionali, subito dopo l'11 settembre 2001 il Ministero della salute, seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha intrapreso immediatamente iniziative per fronteggiare le conseguenze di un eventuale impiego deliberato di aggressivi biologici o chimici. Tali iniziative, proprio in relazione all'imprevedibilità degli eventi ed alla necessità di rispondere all'emergenza, sono state assunte contemporaneamente e trasversalmente fra enti istituzionalmente coinvolti, sia a livello nazionale che a livello internazionale.*

Poiché l'attività sanitaria si esplica, soprattutto, nel contenimento delle conseguenze di eventuali attacchi, vale a dire nella predisposizione di misure atte allo scopo, mentre la prevenzione dagli attacchi è attività extrasanitaria, ne deriva la necessità, internazionalmente riconosciuta, di

far sì che le strutture operative del Servizio sanitario nazionale siano in grado di rispondere immediatamente agli eventi prima che questi diventino manifesti.

Pertanto, l'Italia ha partecipato, e continua a partecipare, alle attività europee ed internazionali di preparazione della capacità di risposta ad un eventuale impiego deliberato di aggressivi biologici.

Ed è in quest'ottica, di tipo preparatorio, sia pure per eventi non di immediata realizzazione, ma per affrontare i quali, comunque, un paese dev'essere pronto, che vanno opportunamente collocati tutti gli interventi del Ministero della salute, sia quelli già messi in atto che quelli in fase attuale di sviluppo.

Quanto su riportato permette di dare alle misure adottate la giusta collocazione poiché tali misure sono, di fatto, successive alla crisi internazionale determinatasi l'11 settembre 2001 e non connesse con gli attuali eventi bellici in Iraq o con sospetti di imminenti attentati terroristici.

Per quanto riguarda il piano di preparazione questo Ministero ha già diffuso il piano nazionale di difesa — settore sanitario, che costituisce un documento di riferimento sia per quanto riguarda il rischio biologico che i rischi chimico, fisico e nucleare.

Così come stanno operando altri paesi, sono in fase di emanazione i piani specifici e dettagliati per le specifiche tipologie di rischio, che contengono al loro interno le strategie di approccio, di isolamento e di contenimento, diversificate sia per tipologia di rischio che, nella fattispecie del rischio biologico, per agente. Nel caso specifico del vaiolo le strategie saranno diversificate a seconda del livello di allarme e, comunque, prevedono la messa in atto sia di vaccinazione che di isolamento (delle tecniche di isolamento più accreditate si è discusso nel meeting, organizzato dal Ministero e dall'Istituto « Spallanzani », di concerto con l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'ambito delle attività dei paesi G7+Messico).

In ordine alla gestione e comunicazione dei rischi è necessario attenersi al piano di

difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua responsabilità e competenze.

I corsi di addestramento, con metodologia «Formazione dei Formatori» e per target, sono già iniziati a Ginevra nello scorso mese di marzo e si continuerà in ogni paese con le stesse metodologie; il prossimo corso, organizzato di concerto con il Dipartimento della protezione civile, è previsto per la fine del mese di maggio e vede coinvolti gli Operatori del servizio 118; si terrà in Rieti, presso la scuola di difesa NBC del Ministero della difesa.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

VALPIANA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

le dichiarazioni del Ministro Alemanno rese in un'assemblea pubblica tenuta il 5 aprile 2003 a Treviglio (Bergamo) e filmate da un'emittente tv locale e riportate in un articolo dell'Espresso del 22 maggio 2003: «Noi abbiamo visto che il latte in nero in Italia esiste e ne esiste tanto, anzi abbiamo dovuto non andare tanto in fondo perché altrimenti sarebbero emersi degli elementi che ci avrebbero messo ancora più in difficoltà con l'Unione europea», appaiono sconcertanti e sembrano far capire che il Ministro ammetta di aver insabbiato il lavoro della commissione ministeriale da lui stesso istituita con un decreto del 2 agosto 2002;

la commissione d'inchiesta, istituita per indagare sulla commercializzazione del latte e sul problema del latte in nero, avrebbe dovuto presentare una relazione entro il 31 ottobre 2002, ma i risultati definitivi ancora non sono stati resi noti —:

quali spiegazioni dia delle proprie sconcertanti affermazioni e se non ritenga doveroso portare a termine i lavori di una commissione, qualsiasi siano i risultati accertati;

quali siano i risultati dell'inchiesta e quali provvedimenti intenda prendere per contrastare il fenomeno del latte in nero che, abbassando il prezzo del latte e eludendo i controlli sanitari, genera danni per gli allevatori e per i consumatori finali. (4-06419)

RISPOSTA. — *La relazione finale dei lavori è stata predisposta nel rispetto del termine indicato, definitivamente fissato al 20 marzo a seguito della proroga concessa dal Governo per consentire alla Commissione di espletare il proprio mandato e che copia della stessa è stata inviata a diversi soggetti istituzionali (Presidenti di Camera e Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro delle politiche Comunitarie, Presidenti delle Commissioni agricoltura Camera e Senato, ecc..).*

Nel corso delle indagini svolte sono state accertate irregolarità di rilevanza amministrativa e penale che hanno dato luogo all'avvio dei relativi procedimenti.

In particolare, per ciò che concerne i profili di responsabilità penale emersi nel corso dei controlli, si sottolinea come le indagini, coordinate dalle procure competenti, siano tuttora in corso.

Proprio a seguito dei risultati scaturiti dalle indagini, l'Ispettorato centrale repressione frodi ha ricevuto l'incarico di svolgere ulteriori controlli presso i diversi operatori della filiera (allevatori, primi acquirenti e importatori).

Tali accertamenti, tuttora in corso, impegnano n. 8 unità ispettive e si realizzano attraverso controlli preliminari di tipo documentale che, mediante una analisi del rischio, consentono di individuare i soggetti da sottoporre a verifica in campo.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

VENDOLA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nella notte tra venerdì 28 giugno e sabato 29 giugno 2002, venivano distrutte

le serre e i macchinari da lavoro della cooperativa « Frutti del Sole » di Casigna (Reggio Calabria), promossa dal vescovo di Locri, monsignor Giancarlo Bregantini;

la suddetta cooperativa, operante in uno dei territori più martoriati dal controllo e dalla violenza delle organizzazioni mafiose, rappresentava uno straordinario esperimento di innovazione sociale ed economica: esperimento favorito ed incoraggiato dalla Commissione parlamentare antimafia durante la scorsa legislatura;

erano impiegati nel lavoro cooperativo anche figli di esponenti di famiglie mafiose, al fine di recidere l'automatico passaggio dai vincoli di sangue alla appartenenza ai *clan*;

evidentemente la potentissima 'ndrangheta della Locride, avendo verificato l'impossibilità di infiltrarsi nella cooperativa e di cogestirne il rilevante e crescente giro di affari, ha considerato non più sopportabile una esperienza così controcorrente;

la succitata impresa dava lavoro ad oltre 150 persone in una zona del sud Italia dove vi è un altissimo tasso di disoccupazione —:

quali interventi urgenti intenda adottare il Governo a tutela di monsignor Bregantini, vescovo di Locri, e a protezione di una esperienza lavorativa che sul terreno della prevenzione e dei modelli culturali rappresenta uno straordinario esempio di antimafia sociale. (4-03364)

RISPOSTA. — *Le indagini relative agli episodi criminosi perpetrati a Casignana (RC), nella notte tra il 28 ed il 29 giugno scorso, ai danni dall'azienda agricola « Frutti del sole », sono dirette dalla procura della Repubblica di Locri e condotte dal locale comando provinciale dell'Arma dei carabinieri.*

Gli elementi investigativi finora acquisiti inducono a ritenere più probabile l'ipotesi che la distruzione di numerose piante da frutto sia stata opera dei ladri, mentre fuggivano con i macchinari e le attrezzature agricole dell'azienda in parola.

Dagli approfondimenti effettuati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia, tenutasi il 12 luglio scorso presso la prefettura di Reggio Calabria, è stato escluso che il furto e il danneggiamento possano avere riflessi sull'incolumità del vescovo di Locri, il quale promosse, a suo tempo, la costituzione dell'azienda agricola al fine di creare occasioni di lavoro per i giovani della locride, soprattutto per quelli delle aree a maggiore densità « ndranghetista ».

Inoltre, sono stati incrementati i servizi di vigilanza nella zona interessata per garantire la prosecuzione in condizioni di sicurezza delle attività della medesima impresa agricola.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

il 4 febbraio 1987 l'Ufficio del genio civile di Pisa, veniva invitato dal Comando dei Vigili del fuoco e dal comune di Pisa ad intervenire nel cantiere della Bielectric Srl di Ospedaletto (Pisa) — ove si riscontravano vistose inflessioni alle travi di copertura di una erigenda fabbrica. Il Genio civile ispezionava il cantiere ma dichiarava la propria incompetenza a prendere i provvedimenti necessari per gli accertamenti all'inosservanza alla legge n. 64 del 1974 (antisismica). Successivamente però il 1° marzo 1993 il dirigente del Genio civile denunciava alla magistratura pisana alcune violazioni alla legge n. 64 del 1974 presenti nella pratica depositata presso il proprio ufficio dal costruttore, ma non denuncia nessuna delle violazioni edilizie presenti in cantiere. Il giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, però, dichiara estinto il reato per la tardiva denuncia dell'Ufficio del genio civile di Pisa, essendo trascorsi oltre tre anni dal 1986;

il 17 marzo 1995 l'allora presidente della Giunta regionale toscana, dottor

Vannino Chiti, emette il decreto n. 135 con il quale certifica l'avvenuta sanatoria dalle violazioni all'articolo 17 della legge antisismica n. 64 del 1974 nella pratica relativa al cantiere Bielectric Srl. Il citato decreto è stato emesso: dopo ben 12 anni dal deposito — incompleto — della pratica avvenuto nel 1983, dopo quattro ispezioni nel cantiere da parte del Genio civile di Pisa diretto dall'ingegner Duilio Palla e dopo due ispezioni nel cantiere del Servizio sismica del dipartimento ambiente della regione Toscana diretto dall'architetto Massimo Ferrini;

il 27 giugno 1995 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa invia al presidente della Regione una lettera di contestazione della dichiarata «avvenuta sanatoria delle violazioni» segnalando, oltre all'incompletezza dei documenti obbligatori per legge, anche la permanenza delle carenze, rilevate nell'esecuzione delle opere, non prese in esame dal decreto del Presidente della giunta regionale n. 135 del 1995. Successivamente il 16 ottobre 1998 il dirigente del Servizio uso e assetto del territorio del comune di Pisa emette l'ordinanza n. 37 di demolizione delle opere, per violazione agli articoli 8, 9 e 17 della legge n. 64 del 1974 antisismica, sulla base di accertamenti effettuati dal Nucleo di polizia municipale di Pisa con l'Ausiliario di Pg ingegner Di Santolo Andrea (già commissario della Commissione tecnica provinciale di Udine);

il 26 giugno 2001 il comune di Pisa conferma la citata ordinanza di demolizione ma, sembrerebbe in contrasto con la realtà dei fatti, il 27 giugno 2001 il presidente *pro-tempore* della regione Toscana, dottor Claudio Martini conferma il decreto di avvenuta sanatoria della violazione all'articolo 17 della legge sismica n. 64 del 1974 —:

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare se — in Toscana — siano state rispettate le procedure del titolo III della legge n. 64 del 1974 (antisismica).

(4-01101)

RISPOSTA. — *La lunga e complessa vicenda ebbe inizio nel 1983 quando la società Bielectric s.r.l. con sede a Marciana di Cascina (PI), incaricò la società ST.I.MET. s.r.l. di costruire uno stabilimento di 1.400 mq in località Ospedaletto nel comune di Pisa.*

A seguito di ispezioni effettuate sul fabbricato da parte dei vigili del fuoco di Pisa, che rilevavano importanti errori di costruzione, nel gennaio 1987 l'amministrazione comunale di Pisa dichiarava il fabbricato pericoloso e inagibile e di conseguenza, avvertiva l'Ing. Biondi, in qualità di amministratore delegato della Bielectric, di non continuare i lavori nel fabbricato finché non fossero stati eliminati gli errori.

A seguito della citazione, da parte della Bielectric, alla società ST.I.MET. dinanzi al tribunale di Arezzo, affinché fosse ordinato a quest'ultima di apportare le modifiche necessarie a far sì che il fabbricato risultasse conforme alle leggi, ha avuto inizio il verificarsi di una serie di procedimenti giudiziari proseguiti fino al 16 ottobre 1998, data in cui l'amministrazione comunale di Pisa emetteva una ordinanza nei confronti della società Bielectric e della ST.I.MET., in cui veniva elencato un certo numero di difetti strutturali, e questo affinché il fabbricato dello stabilimento fosse demolito oppure reso conforme alla legislazione applicabile entro 90 giorni.

In data 24 gennaio 2000, la regione Toscana, ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 64/74 relativo alle competenze del Presidente della Giunta Regionale in caso di estinzione del reato.

Nella stessa data, la società Bielectric ha ricevuto una notifica dall'ufficio della Presidenza e dall'Avvocatura della regione Toscana, riguardo il parere espresso in data 29 novembre 1999, da un comitato consultivo di giuristi, nel quale si ritiene che il Presidente della regione Toscana debba procedere in conformità con l'articolo 25 della legge n. 64/74, a prescindere dal fatto di essere formalmente informato in merito al rigetto dei ricorsi penali da parte del magistrato.

Il 5 ottobre 2001, il comune di Pisa, a seguito delle richieste di attivazione del fabbricato in Ospedaletto, risponde alla Bielectric ritenendo valida la nota del presidente della regione ex articolo 25 legge n. 64/74.

A tal proposito, proprio in riferimento al citato articolo 25 del titolo III della predetta legge, si desume che, se le irregolarità riscontrate dal Genio civile nella pratica depositata sono di tipo formale (ad esempio, incompletezza di documentazione presentata), potrebbero essere sanate mediante semplice integrazione; viceversa se tali irregolarità fossero sostanziali (quali carenze realizzative e/o progettuali), potrebbe essere prevista, se possibile, l'esecuzione di modifiche tali da rendere le opere conformi alle norme oppure, in caso contrario, la demolizione totale o delle sole parti in contrasto con dette norme.

In conclusione, allo stato attuale, il capannone industriale non è in regola con le normative vigenti e pertanto non può essere adibito ad alcuna attività, fin tanto che non verranno correttamente eseguiti i necessari lavori, i necessari collaudi e depositate le varie integrazioni relativamente ai disegni di alcune strutture che lo renderebbero conforme alla legge n. 1086/71 ed alla legge n. 64/74.

Il tutto è specificato nella lettera del Presidente della giunta regionale della Toscana, confermata dal comune di Pisa dipartimento di controllo del territorio, in data 5 ottobre 2001.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, investita del caso dalla società Bielectric, che lamentava l'impossibilità di iniziare la propria attività di produzione in quanto le autorità amministrative non avevano emesso direttive in merito ai cambiamenti che occorreva effettuare per rendere il fabbricato dello stabilimento conforme alla normativa antisismica, con la sentenza del 4 maggio 2000, ha sostenuto che «la regione Toscana non ha mai impedito alla società appellante di usare il fabbricato dello stabilimento o di iniziare la propria attività e non è mai intervenuta ostacolando il diritto della società appellante di

godere pacificamente dei propri beni». La predetta Corte Europea, infine, ha concluso dichiarando che «non vi è stata un'interferenza da parte delle autorità regionali riguardo al diritto della società appellante ad un pacifico godimento dei propri beni e che non si può sostenere che esistano altri obblighi precisi della regione Toscana».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

ZANELLA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

anche nel nostro paese va accrescendosi in misura esponenziale la domanda di collaboratori ed assistenti domiciliari con funzioni di accudimento retribuito per anziani in precarie condizioni di salute — sofferenti di disagio mentale, in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza o del tutto privi di autonomia — e per disabili portatori di varie forme di handicap fisico o mentale, nonché per minori a rischio di emarginazione; la natura delle prestazioni richieste, prevalentemente a carattere socio-assistenziale per le persone anziane e disabili e socio-educativo per i minori, mira a promuovere la vita relazionale con l'ambiente circostante e l'accesso ai servizi del territorio e, relativamente ai minori, ad incentivare processi di integrazione sociale;

la causa dell'incremento di tale fabbisogno di collaboratori esterni, impiegati sia nella cura della persona che nel governo della casa (disbrigo di attività domestiche come la pulizia degli ambienti, la preparazione dei pasti, la lavanderia) risiede principalmente nell'impossibilità, per i componenti del nucleo familiare, di assolvere tali mansioni a causa di tempi di lavoro disagiati (sempre più frequentemente caratterizzati da flessibilità di orario e turnazioni) e, più in generale, dei ritmi del vivere quotidiano (tempo necessario per gli spostamenti, orari dei servizi pubblici etc.), tanto che la normativa vigente ha ritenuto di dover intervenire a

tutela della risorsa famiglia con la legge sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura (legge 53 dell'8 marzo 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 Marzo 2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), la riforma dei servizi sociali (legge n. 328 dell'8 novembre 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 suppl. ord. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la sperimentazione, in molti Comuni, di buoni servizio volti a sgravare parzialmente le famiglie dall'onere dell'assistenza di familiari non autosufficienti soprattutto laddove quest'ultimi non siano conviventi;

il problema dell'assistenza a congiunti non autosufficienti, o comunque in precarie condizioni di salute, si pone con eguale — se non maggiore — urgenza laddove questi siano degenti in strutture di servizio residenziali (ospedali, RSA, case di riposo) e i familiari, essendo impossibilitati, per i motivi di cui sopra, ad accudirli adeguatamente, sono costretti a ricorrere sempre più frequentemente a lavoratori che li assistano (tanto che la ricerca ha individuato una nuova categoria, quella del badantato, per descrivere questa particolare forma di assistenza, cfr. Anziani accuditi da donne straniere, ricerca promossa dall'Assessorato politiche sociali del comune di Venezia);

a fronte della continua crescita della domanda di assistenza è sempre maggiore il ricorso a lavoratori stranieri che oggi in Italia rappresentano la maggiore risorsa per soddisfare tale drammatica carenza, come denunciato recentemente da Don Virginio Colmegna, direttore della Caritas, in occasione della presentazione del Dossier statistico 2001 il 25 ottobre di quest'anno: « Serio e importante è senza dubbio il lavoro non regolarizzato di tante colf che operano nelle case italiane in veste di donne di case ma anche educatrici, insegnanti di lingua, assistenti ai minori, agli anziani, ai disabili e ai malati »;

sempre la Caritas ha lanciato, nella medesima occasione, un appello pressante per un intervento legislativo volto a regolarizzare l'imponente mole di lavoratori stranieri operanti nel settore dell'assistenza, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e dei malati e ad impedire che la criminalità organizzata prosperi sul traffico di immigrati clandestini da collocare illegalmente in questo cruciale settore del mercato del lavoro —:

se non ritenga necessario e urgente adoperarsi per sanare tale situazione, semplificando le procedure per la regolarizzazione delle posizioni lavorative degli immigrati operanti nel settore dell'assistenza, prevedendo quote specifiche all'interno dei flussi migratori e predisponendo adeguati programmi di formazione per la qualificazione professionale degli stessi. (4-01466)

RISPOSTA. — *Il tema oggetto della interrogazione in esame riguarda, in buona parte, materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattandosi di prestazioni a carattere socio-assistenziale.*

Quanto all'articolo 12 della legge n. 328/2000 (« Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali »), che impegnava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad emanare un decreto attuativo di definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali, si rappresenta che la commissione interministeriale composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da due rappresentanti del coordinamento degli assessori regionali alla formazione professionale e dal coordinamento degli assessori regionali alle politiche sociali, insediatasi in data 13 febbraio 2002, non è stata più convocata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto, anche in considerazione delle modifiche normative che hanno interessato il titolo V della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili, deve avvenire

attraverso un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.

Per ciò che concerne il c.d. « badantato », si segnala che detta professione non è una professione sanitaria e, attualmente, non è regolamentata da alcuna norma. Allo stato, è possibile affermare che il « badante » è colui che si occupa semplicemente della vigilanza e del controllo dell'assistito (« badato »), limitandosi ad osservare e a segnalare ai soggetti qualificati le eventuali necessità di tipo sanitario o di altro tipo, di cui l'assistito potrebbe aver bisogno.

Esiste poi, un settore professionale in cui operano soggetti le cui mansioni non si limitano all'area del sociale, in quanto comprendono anche lo svolgimento di attività di carattere sanitario.

Con riferimento a detto settore (definito, appunto, socio-sanitario), l'accordo raggiunto il 22 febbraio 2001, in sede di conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha disciplinato il percorso formativo necessario per creare un'apposita figura professionale: l'operatore socio-sanitario (OSS).

Detto accordo ha poi trovato conferma con il 420 del 2001 convertito dalla legge n. 1/2002, ai sensi della vigente normativa, l'operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale, svolge un'attività indirizzata a:

1. soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

2. favorire il benessere e l'autonomia dell'utente, mediante l'assistenza diretta e l'aiuto domestico alberghiero, igienico-sanitario e di supporto gestionale e formativo.

In merito al ricorso a lavoratori stranieri, si segnala che a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n.189 (c.d. Bossi-Fini), che ha modificato il 25 luglio 1998, n. 286, « Testo unico concernente la disciplina dell'ammistrazione e norme sulla

condizione dello straniero » questo Ministero è impegnato nell'attività di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 394/99, « regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

Al fine di fronteggiare l'emergenza infermieristica, e di assicurare alle richieste di riconoscimento dei titoli stranieri un iter procedurale più spedito, questo Ministero si è da tempo attivato sia per armonizzare i propri procedimenti con quelli delle altre Amministrazioni coinvolte nelle procedure di ingresso e soggiorno, che per giungere ad intese con le competenti Autorità estere, finalizzate all'individuazione di titoli e percorsi formativi stranieri validi ai fini del riconoscimento del titolo. Grazie a tale lavoro, le domande inoltrate da soggetti in possesso dei titoli già validati nel Paese di origine, godono di un iter procedurale più snello.

Per quanto riguarda le intese con la Tunisia, si segnala che in data 29 aprile 2003 una delegazione guidata dallo scrivente, si è recata in Tunisia al fine di definire i temi della collaborazione sanitaria tra i due Paesi.

In ottemperanza a quanto concordato in quella sede, sono stati individuati i responsabili di un gruppo di monitoraggio incaricato di formulare un programma di lavoro che sviluppi quanto concordato con le autorità tunisine.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ZANELLA e CENTO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il fenomeno dei combattimenti tra cani, finalizzati alle scommesse clandestine, promossi spesso dalla criminalità organizzata ha assunto ormai da anni aspetti davvero allarmanti;

in molte regioni d'Italia e soprattutto in Campania, Puglia, e Sicilia vengono segnalati combattimenti con cani che sovente comportano la morte sia del cane perdente sia quella dei cani da addestramento usati, per lo più randagi o in stato di abbandono;

proprio in questi giorni il dossier della Lega antivivisezione (LAV) di Palermo mostra in alcune drammatiche fotografie una cava insanguinata dell'Arenella (a Napoli) teatro di crudeli combattimenti fra cani;

il dossier traccia una topografia precisa dei luoghi: edifici abusivi blindati, accessi alle strade ostruiti, un sistema di sentinelle per segnalare arrivi sgraditi e piccoli cani randagi portati nelle celle e rinchiusi per essere dati in pasto ai cani allenati ai combattimenti da malavitosi in erba;

da anni ormai queste sanguinose competizioni clandestine con cani sono oggetto di petizioni di cittadini, interrogazioni parlamentari e proposte di legge di cui anche gli interroganti sono presentatori, tutte iniziative finalizzate al divieto di impiego di cani in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi —:

se non si ritenga ormai improcrastinabile un impegno forte, a tutto campo, finalizzato alla individuazione dei pericolosi gruppi criminali, grandi e piccoli, che non raramente improvvisano queste competizioni e relative scommesse addirittura nelle piazze o negli slarghi delle periferie;

se non si ravvisi la necessità di invitare allevatori e veterinari (sia pubblici che privati) a segnalare alle autorità competenti quei proprietari di cani la cui morte o le cui ferite siano riconducibili a lotte illecite o competizioni illegali;

se non si ritenga opportuno costituire all'interno della guardia di finanza un nucleo *ad hoc* specializzato nella repressione delle scommesse clandestine legate ai combattimenti tra animali. (4-02684)

RISPOSTA. — La questura di Palermo ha svolto accurati accertamenti in merito alle notizie riportate nel sito web della Lega antivivisezione di quella città, relative a combattimenti clandestini tra cani.

Sono stati eseguiti ripetuti accertamenti, in orari diversi, sia nei luoghi indicati come teatro dei combattimenti sia in quelli dove gli animali verrebbero tenuti, innanzitutto presso la cava dell'Arenella e nei locali, in stato di abbandono, della ex chimica Arenella, senza che emergesse alcun elemento a conferma di un loro utilizzo attuale per tali finalità.

Si è accertato, invece, che le notizie e le immagini pubblicate dal sito citato si riferiscono a situazioni precedenti le operazioni di polizia svolte, in due occasioni, alcuni anni orsono, nell'ambito dell'azione di contrasto di tali crimini.

Tale circostanza è stata confermata dallo stesso responsabile del sito.

In generale, comunque, il fenomeno criminale delle scommesse sui combattimenti clandestini tra animali è alla viva attenzione delle Forze di polizia, soprattutto nelle aree meridionali dove più forte è la presenza della criminalità organizzata, e sono in corso mirate attività investigative.

Si soggiunge che l'azione di contrasto e prevenzione del fenomeno potrebbe essere resa più efficace con l'introduzione delle nuove norme previste dal noto disegno di legge in materia di impiego di animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, attualmente all'esame del Parlamento.

Il disegno di legge, oltre ad introdurre nel codice penale specifiche fattispecie delittuose relative a comportamenti illeciti contro gli animali, contempla anche disposizioni in materia di obblighi dei medici veterinari e di organizzazione dei servizi di vigilanza e controllo delle Forze dell'ordine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ZANELLA e LION. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'isola di Alicudi, nel comune di Lipari, è l'isola meno sviluppata da un punto

di vista economico dell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina: la sua economia, che fino agli anni Settanta si basava quasi esclusivamente sull'agricoltura si è poi trasformata ed oggi le risorse principali sono il turismo (edilizia, affitto delle case, ristorazione, trasporti a spalla o con asini e muli) e la pesca (praticata da molti abusivamente e indiscriminatamente nonostante gli ingenti contributi pubblici per il fermo-pesca);

nel 1990 è stato costruito il molo, è stata attivata la centrale elettrica a gasolio ed è stato assicurato il servizio telefonico nelle abitazioni; da qualche anno l'isola dispone inoltre di una sede fissa per la scuola, di un ufficio postale, di un medico di base e della guardia medica, mentre mancano vigili urbani, carabinieri e altri corpi dello Stato che intervengono raramente e solo a seguito di insistenze; non risulta agli interroganti che dopo la partenza del veterinario della ASL dall'isola nel 1999, siano state effettuate ulteriori visite ispettive;

a causa del virtuale isolamento dovuto alla difficoltà di attracco dei mezzi navali, alla distanza dalla terraferma, all'assenza di strade carrozzabili e alle condizioni di vita piuttosto dure, Alicudi è stata sempre e metodicamente trascurata dalle istituzioni, un'assenza quasi totale di ogni forma di controllo e una mancanza di regole di convivenza civile che hanno consentito lo sviluppo di una totale anarchia maggiormente evidente nell'abusivismo edilizio, nella gestione sconsiderata del territorio, inquinato da rifiuti sparsi ovunque e danneggiato dal pascolo brado di animali che divorando la macchia mediterranea devastano la struttura a terrazzamenti dell'isola, nell'uso insensato del mare circostante come pattumiera per oggetti di ogni natura e carcasse di animali;

gli animali da allevamento e da soma subiscono maltrattamenti di ogni tipo: in particolare gli ovini e i bovini, poiché mancano rifugi costruiti dall'uomo o naturali essendo l'isola priva di alberi, sono esposti al sole cocente d'estate e alla

pioggia gelida d'inverno e sia gli esemplari adulti che i piccoli sono afflitti da tale scarsità di cibo e di acqua, che spesso questi ultimi muoiono d'inedia; a causa dell'orografia dell'isola non esistono pascoli e dalla primavera all'autunno inoltrato la terra è arida e non produce sufficiente foraggio per tutti gli animali che ospita; anche l'acqua dolce disponibile è pochissima e molti animali muoiono di sete o precipitano nei burroni dove si sporgono alla ricerca di cibo;

in data 3 luglio 2002 una mucca ha partorito in pieno centro abitato nei pressi della chiesa: la povera bestia era stata legata e aveva trascorso già alcuni giorni in un angusto spazio di terra battuta, senza un albero né un riparo contro il sole; il piccolo è nato sulla terra, tra gli escrementi della madre che ha iniziato il travaglio e dato alla luce il vitello in solitudine senza che al vitello e alla mucca sia stata prestata alcuna assistenza. Quando finalmente, il padrone si è deciso a raggiungerla era già tutto finito, la povera mucca aveva anche mangiato la placenta: il piccolo non è stato asciugato né posto su di un giaciglio pulito, né la madre è stata rifocillata se non tardivamente con un po' di erba. Le due bestie hanno trascorso la notte senza alcun ricovero e sotto il sole cocente quasi l'intero giorno seguente finché, dopo molte proteste della popolazione, sono state trasferite presso la centrale elettrica, vicino al mare, dove un albero di fichi, che non fa ombra alcuna alla madre e solo per poche ore al giorno ripara il piccolo, costituisce l'unico riparo per il sole —:

se il Ministro dell'interno non intenda rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sull'isola, anche al fine di garantire minime condizioni di convivenza civile, igiene e sanità pubblica. (4-03918)

RISPOSTA. — Alicudi, ricompresa nell'ambito territoriale del comune di Lipari ed estesa per circa sei chilometri quadrati, conta centodue residenti, solo una cinquantina dei quali vi abitano stabilmente; nel

periodo estivo le presenze raggiungono il migliaio di unità.

Per quanto attiene alla dislocazione delle Forze di polizia, l'isola rientra nella competenza della stazione dei carabinieri di Filicudi, distante circa otto miglia; durante la stagione invernale, i militari dell'Arma raggiungono periodicamente Alicudi (in genere ogni due o tre giorni) a mezzo degli aliscafi che effettuano i collegamenti nell'arcipelago delle Eolie.

Soltanto raramente il predetto Comando ha ricevuto richieste di interventi sull'isola nelle ore serali, ma, trattandosi di fatti non gravi, ha ritenuto di non attivare modalità d'urgenza, procrastinando le conseguenti attività.

D'estate, invece, i presidi dell'arcipelago vengono opportunamente potenziati; in particolare, i militari dell'Arma possono utilizzare un gommone che permette di raggiungere Alicudi ogni volta che sia necessario.

Tenuto conto anche della scarsa incidenza di fenomeni criminali riscontrati su quest'ultima isola, il Comando centrale dell'Arma non ravvisa l'esigenza di istituire un altro presidio nel comprensorio né di potenziare la stazione di Lipari.

In relazione ai maltrattamenti di animali di cui è menzione nell'interrogazione, si precisa che l'Arma ha ricevuto una delega per indagini, tuttora in corso, dalla competente procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto a seguito di un esposto di un'associazione ambientalista.

Quanto all'abusivismo edilizio, del quale pure è cenno nell'atto di sindacato ispettivo, l'Arma ha evidenziato che è inesistente.

Si fa presente, infine, che l'ufficio territoriale del governo di Messina costituisce un costante punto di riferimento per il coordinamento degli eventuali interventi d'urgenza collegati a problematiche di protezione civile nell'arcipelago eoliano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ZANELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

dopo il convegno regionale contro l'inquinamento elettromagnetico, organiz-

zato da una rete di comitati veneti contro l'elettrosmog, con il patrocinio del comune di Abano Terme e dell'università degli studi di Padova nello scorso aprile ad Abano Terme, in provincia di Padova, è nato un « Forum veneto dei comitati contro l'elettrosmog »;

tale organismo di coordinamento, che raccoglie la quasi totalità dei comitati presenti in Veneto e si riunisce periodicamente ad Abano Terme, è stato convocato alla presenza dell'assessore giovedì 25 settembre in una sala dell'assessorato all'ambiente del comune di Abano Terme, per una riunione sul disegno di legge del Governo sul riassetto del sistema radiotelevisivo;

poche ore prima dell'incontro l'assessore Chiara Rossin è stata contattata dal comandante della locale stazione dei Carabinieri che chiedeva informazioni sull'incontro in quanto, tramite una informativa urgente, aveva ricevuto l'ordine di presentarsi con un cospicuo numero di militari davanti alla sala della riunione;

al loro arrivo i rappresentanti dei comitati hanno trovato la sala presidiata da alcune auto dei carabinieri, da una ventina di militi e dal loro comandante, e sono rimasti sconcertati da tale presenza e dalle evasive risposte dei militari che, interpellati sui motivi di un così ingente intervento delle forze dell'ordine, hanno asserito vagamente di essere lì per proteggere i partecipanti alla riunione;

lo sconcerto e la preoccupazione si sono poi tradotti in espressioni di protesta riportate dagli organi di stampa, come il *Gazzettino di Padova* di domenica 29 settembre 2002;

la massiccia presenza dei carabinieri a tutela di una pacifica riunione di rappresentanti di comitati civici impegnati nella tutela dell'ambiente e della salute è stata vissuta come un atto d'intimidazione verso chi si impegna a contrastare un'offensiva legislativa del Governo, promossa in particolare dai Ministri dell'ambiente e delle comunicazioni, i cui toni e significati

sono ben espressi dalla norma che concede ai gestori di rivalersi direttamente contro « chi si opponga o crei turbativa » all'installazione d'impianti radiotelevisivi e radio-mobili;

il giorno seguente alla riunione, svoltasi poi in modo pacifico e proficuo, il sindaco di Abano Terme è stato informato dai Carabinieri che l'informativa proveniva dalla Digos che sembrerebbe aver ricondotto la necessità della loro presenza alle tensioni verificatesi nelle precedenti settimane nella zona di Monselice;

nelle ultime settimane, infatti, il comitato popolare « Lasciateci respirare » di Monselice-Este-Baone cui fanno capo cittadini in lotta per impedire il passaggio di un elettrodotto da 132 KV su un percorso ritenuto pericoloso per la salute e per l'ambiente ed in contrasto con la legge regionale in materia, ha più volte impedito ai tecnici Enel di eseguire gli espropri firmati dai sindaci di Monselice e Este, costringendo così il prefetto ad un intervento di mediazione tra Enel e comitato: la mediazione ha portato ad un incontro in prefettura tra Enel, comuni, ente parco regionale dei Colli Euganei, genio civile, Provincia e Comitato, al quale ne seguirà un secondo il 10 ottobre;

durante le iniziative di blocco degli espropri ci sono state tensioni tra cittadini e tecnici Enel ed in alcuni casi l'esproprio (come a Monselice) è stato operato con l'ausilio di carabinieri e del Reparto Celere della Polizia in assetto antisommossa;

il sindaco di Baone Francesco Corso, ambientalista convinto e recente candidato dell'Ulivo in questo collegio alle ultime elezioni parlamentari, e il suo assessore all'ambiente Giancarlo Piva, da anni impegnati a rimuovere dal Monte Cero, nel cuore del Parco dei Colli Euganei, una delle più alte concentrazioni di antenne radiotelevisive abusive del Paese, lesive per l'ambiente e per la salute dei cittadini di Calaone, una frazione sottostante le antenne, hanno ricevuto lettere minatorie contenenti bossoli di kalashnikov e un

messaggio di morte firmato esplicitamente « Monte Cero »;

in seguito a questa minaccia il senatore Tino Bedin della Margherita ha presentato un'interpellanza al Senato, i consiglieri regionali dei Verdi, D.S. e Margherita hanno presentato una mozione di solidarietà approvata dal Consiglio della Regione Veneto, il Comitato di Calaone, da sempre impegnato al fianco del sindaco su questa battaglia e il Comitato Popolare « Lasciateci respirare » hanno promosso domenica 22 settembre una manifestazione di solidarietà, alla quale hanno partecipato amministratori locali, consiglieri provinciali e regionali —:

chi abbia disposto il massiccio intervento dei carabinieri il 25 settembre 2002 davanti alla sala della riunione del « Forum Regionale dei comitati contro l'elettrosmog » e per quali motivi;

nel caso in cui la ragione di questa disposizione fosse la tutela della sicurezza dei partecipanti, come dichiarato dal responsabile del servizio d'ordine pubblico, in base a quali elementi ed informazioni sia stato preso il citato provvedimento e quali minacce richiederebbero la protezione dei rappresentanti dei comitati spontanei di cittadini. (4-04070)

RISPOSTA. — Il servizio di vigilanza in occasione della riunione del « Forum Veneto dei comitati contro l'elettrosmog », svoltasi il 26 settembre scorso presso l'Assessorato all'ambiente del comune di Abano Terme, è stato disposto dalla questura di Padova, tenuto conto del carattere pubblico dell'iniziativa e della eventualità che elementi dell'area antagonista potessero turbare il regolare svolgimento.

Occorre considerare che la contestazione di alcuni progetti dell'Enel, in corso di attuazione nell'area in questione, da parte dei « Comitati contro l'elettrosmog » ha dato luogo, nei mesi scorsi, a situazioni di tensione e a qualche incidente.

Ciò è avvenuto, ad esempio, allorché alcuni aderenti al comitato « Lasciateci respirare » di Monselice, hanno fisicamente

ostacolato l'esecuzione di provvedimenti di occupazione dei fondi destinati ad ospitare alcuni tralicci dell'Enel.

In tali circostanze è stata rilevata la partecipazione di attivisti dei « Disobbedienti della bassa Padovana », i quali, nello scorso settembre, avevano dato luogo a gravi incidenti per contestare lo svolgimento di una manifestazione musicale promossa da un gruppo considerato vicino a posizioni politiche di centro-destra.

Il dispositivo di ordine pubblico della questura in occasione della riunione del Forum in parola, è stato, dunque, disposto alla luce di tali precedenti, con l'obiettivo di prevenire eventuali intemperanze, su un tema tanto avvertito dalla popolazione e di garantire lo stesso diritto di riunione dei partecipanti al Forum, come del resto normalmente avviene in occasione di manifestazioni pubbliche.

Peraltro, tale servizio, affidato alla stazione dei Carabinieri di Abano Terme, è stato svolto da soli 6 militari, collocati nel piazzale antistante la sala-riunioni, e non da « una ventina » come erroneamente riferito nell'atto parlamentare cui si risponde.

D'altra parte, i carabinieri non hanno minimamente interferito sullo svolgimento della riunione, che si è svolta e conclusa in modo del tutto regolare.

Si soggiunge che lo stesso sindaco di Abano Terme è intervenuto sulla stampa locale per dissipare ogni dubbio sulle ragioni e gli obiettivi della presenza dei carabinieri, esprimendo l'auspicio che possa considerarsi superato ogni equivoco al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ZANELLA, PECORARO SCANIO e LION. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 281 del 1991, per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo, riconosciuta come normativa di grande civiltà, a dieci anni dalla sua nascita incontra ancora nume-

rosi ostacoli nell'applicazione, soprattutto da parte delle amministrazioni locali;

uno degli aspetti più preoccupanti è costituito dai tentativi di trasformare una legge per i diritti degli animali in *business* per i privati, attraverso l'istituzione di canili che operano in regime di convenzione con i comuni e che non rispettano le finalità del benessere degli animali, anzi spesso divengono veri e propri canili *lager*. Negli ultimi anni è stata segnalata in misura crescente la presenza di queste strutture sul territorio nazionale e solo a volte l'opinione pubblica e le autorità di pubblica sicurezza ne sono state informate;

esemplare a tale proposito risulta la vicenda del canile *Europa* di Olbia. Dopo ripetute denunce, anche attraverso i mezzi di informazione, nell'estate 2002 i volontari animalisti di Serramanna hanno inoltrato denuncia nei confronti dei responsabili del canile dopo aver potuto constatare personalmente lo stato di abbandono e anzi di autentico maltrattamento degli animali raccolti nella struttura, alcuni dei quali in fin di vita e altri denutriti e in disastrose condizioni igieniche;

il sopralluogo è avvenuto il 22 agosto 2002, con la partecipazione anche del sindaco di Serramanna e del comandante della polizia municipale: nel canile di Olbia erano infatti stati ospitati animali provenienti da Serramanna attraverso regime di convenzione —:

quali regioni abbiano presentato piani finalizzati al fine di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge, anche sulla base della circolare n. 5 del maggio 2000 e se non si intenda subordinare la concessione delle risorse alla piena applicazione da parte delle regioni dalla legge n. 281 del 1991, con particolare riferimento alle sterilizzazioni, che costituiscono metodo incentivo e civile per il controllo delle nascite;

se sia al corrente di quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del canile *Europa* di Olbia per la tutela degli animali ivi trattenuti;

quali misure ulteriori ritengano di poter adottare per stroncare il fenomeno del *business* sulla pelle degli animali.

(4-05040)

RISPOSTA. — Si premette che la competenza sulla materia oggetto della interrogazione in esame è delle regioni e delle autorità amministrative e sanitarie del territorio come afferma inequivocabilmente la legge 14 agosto 1991 n. 281.

La stampa quotidiana negli ultimi tempi ha spesso riportato episodi di cattiva gestione di canili pubblici e privati, nonché di rifugi per randagi, dove la mancanza delle più elementari norme di igiene e di benessere, oltre che suscitare reazioni di sdegno da parte di un'opinione pubblica, sempre più sensibile ed attenta alle problematiche riguardanti il benessere animale, ha posto maggiormente in evidenza la necessità di una più mirata e corretta gestione di tutte le strutture di accoglienza per randagi. Ciò anche per evitare episodi di gestione di tali strutture con malcelate finalità speculative a discapito dei più nobili intenti per i quali le stesse sono state realizzate.

La vicenda del canile Europa di Olbia dell'estate del 2002 è purtroppo un cattivo esempio di quanto appena esposto e allo stato attuale la competente direzione ministeriale si sta attivando presso le competenti autorità locali per acquisire tutte le informazioni circa i provvedimenti adottati per la tutela degli animali presenti nella struttura.

La legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, del 14 agosto 1991 n. 281, ha demandato alle regioni il compito di definire, con propria legge, i criteri per il risanamento dei vecchi canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani ed ai comuni, nonché alle comunità montane, la messa in opera delle strutture summenzionate nel rispetto dei criteri impartiti dalla stessa, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalle regioni.

Per quanto attiene, invece, la gestione dei canili e rifugi per randagi, la stessa legge quadro ha previsto la possibilità di fare gestire tali strutture da enti e associazioni

protezionistiche purché il controllo sanitario venga garantito dal servizio veterinario delle ASL.

Al riguardo è necessario che vengano adottati criteri e procedure adeguate ai fini del riconoscimento delle suddette associazioni, come ad esempio l'iscrizione in appositi albi regionali previa attestazione di comprovata e consolidata operatività nel settore del benessere animale. È necessaria quindi la vigilanza sull'operato di tali associazioni da parte degli enti territorialmente competenti.

Il Ministro della salute ha emanato la circolare n. 5 del 14 maggio 2001 «Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281» per sottolineare che il criterio dell'economicità non deve essere l'unico a legittimare la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei comuni; accanto a questo criterio deve essere considerata, soprattutto, la garanzia del benessere degli animali che, assieme ad una completa ed attenta attuazione nell'ordinamento regionale dei principi e criteri già sanciti, può rappresentare un valido deterrente per evitare dannose speculazioni sugli animali e, allo stesso tempo, porre un argine allo spreco di denaro pubblico.

Per quanto attiene la determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 281/91, questi sono disciplinati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1992 e sulla base dei dati inviati annualmente dalle regioni al ministero della salute.

Questo finanziamento statale, assieme a quello messo a disposizione dalle singole regioni per l'applicazione della legge 281/91, è impiegato per:

la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dei canili;

l'anagrafe canina;

la cattura, trasporto e sterilizzazione dei cani;

strutture ambulatoriali utilizzate per la sterilizzazione dei cani;

per programmi di educazione e formazione.

Inoltre, con la legge 174/2002, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi della legge 281/91, è stata stanziata la somma di 750.000 euro per l'anno 2002 che il Ministero ha provveduto a ripartire, con proprio decreto, secondo i criteri summenzionati.

Infine, sulla questione si riporta la relazione inviata dall'Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, redatta sulla base degli elementi acquisiti dalle autorità sanitarie regionali.

« Le leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35 che dettano « Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina » e il successivo Regolamento di attuazione 4 marzo 1999 n. 1 hanno la finalità di promuovere nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali (articolo 1 comma 1 della presente legge).

La regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali (articolo 1 comma 2 della L.R. 21/94). Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti viene effettuato presso i servizi veterinari delle aziende USL (articolo 2 comma 1 Lettera B e lettera F della L.R. 21/94).

Sono attribuite ai comuni le competenze relative al risanamento ed alla gestione dei canili (articolo 3 e successivi articoli 6, 7 e 8 della L.R. 21/94); il controllo del randagismo nel territorio regionale viene effettuato dai servizi veterinari delle aziende USL (articolo 9 comma 2 della L.R. 21/94); la vigilanza sulla puntuale applicazione della legge è affidata al servizio veterinario di ciascuna azienda USL ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 21/94.

Nelle more di una piena applicazione della legge sopra citata, l'Assessorato regionale alla sanità ha comunicato che si sta attivando per porre in essere tutti i procedimenti, non ancora attuati, quali le sterilizzazioni, che costituiscono metodo civile per il controllo delle nascite, con la finalità di circoscrivere il fenomeno del randagismo.

Per quanto riguarda il canile « Europa » di Olbia, il 22 agosto 2002 il comandante della polizia municipale del comune di

Serramanna (Cagliari), responsabile di settore, dovendo procedere al rinnovo della convenzione tra quel comune e il canile « Europa » riguardo la custodia dei cani randagi; verificare la veridicità della notizia appresa dallo stesso circa l'elevato tasso di mortalità dei cani affidati in custodia a quel canile; e provvedere per la concessione riguardo l'adozione di tre cani, catturati in data 4.4.2002 in Serramanna e dati in custodia al canile in argomento, in favore di alcuni concittadini, si recava ad Olbia, presso la struttura in argomento ubicata nei pressi dell'aeroporto « Costa Smeralda », unitamente al sindaco di Serramanna e ad altre due persone interessate per l'adozione.

Ivi giunti, i medesimi constatavano che il canile era chiuso e privo di qualsiasi forma di custodia e/o di vigilanza; pertanto, il sindaco chiamava il direttore Puddu Quinto, nato a Tertenia il 16 giugno 1957, residente ad Olbia, nonché responsabile nel luogo di altra clinica per animali, il quale, dopo un primo diniego all'accesso nel canile permetteva ai predetti di accedere al complesso ed appurare che:

i cani, liberi all'interno dell'area, versavano in gravi condizioni di salute ed erano palesemente malnutriti, con le ciotole prive di cibo o acqua;

i locali di ricovero erano malsani e privi di qualsiasi aspetto igienico;

vi erano due cani morti, di cui uno verosimilmente sbranato dai propri simili e l'altro deceduto da tempo.

Ciò premesso, il sindaco e il comandante della polizia municipale, convinti delle gravi inadempienze e dell'inadeguatezza del canile, decidevano di far eseguire, lo stesso giorno, una visita al canile da parte del veterinario di Serramanna, che certificava il grave stato di abbandono ed i maltrattamenti a cui erano sottoposti gli animali. Successivamente con c.n.r. n. 802/3 datata 27 agosto 2002, il responsabile della polizia municipale in argomento, comunicava all'A. G. di Tempio Pausania, competente per territorio, quanto verificatosi il 22 agosto 2002.

Il 15 ottobre 2002, militari della stazione carabinieri di Olbia, su delega del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, dopo aver riscontrato nella struttura una precaria situazione igienico sanitaria, l'inadeguatezza dei locali, la presenza degli animali in numero superiore alle capacità ricettive nonché casi di malnutrizione e ferite in alcuni cani, denunciavano in stato di libertà il direttore del canile per « maltrattamenti di animali, truffa e rifiuto di fornire atti d'ufficio ».

Alla luce di quanto sopra, l'autorità giudiziaria competente, in data 7 marzo 2003 ha rinviato l'udienza al 14 maggio p.v. e fatto obbligo ai gestori di permettere, in qualsiasi momento, l'accesso al canile ai rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali ».

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante è venuta a sapere da componenti dell'Associazione FER.VI-CR.eDO. onlus che una ragazza, figlia di un Agente della Polizia di Stato rimasto ucciso in un conflitto a fuoco da componenti della « mala del Brenta », è stata esclusa da un concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio in favore di « vittime, loro orfani e figli, del terrorismo e della criminalità organizzata » poiché « non rientra tra i beneficiari della normativa in quanto non vittima della criminalità organizzata »;

la famiglia della ragazza ha usufruito, sin dal principio, della legge n. 407 del 1998 « Nuove norme in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo », la medesima norma che ha disposto l'indizione del concorso da parte della Presidenza del Consiglio —:

se non ritenga doveroso predisporre opportune verifiche per accertare i fatti suddetti e l'eventuale responsabilità dell'esclusione dell'interessata dal suddetto

concorso esprimendo una motivazione così fuori luogo. (4-06357)

RISPOSTA. — La vigente disciplina, recata della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 318, riserva l'assegnazione delle borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai loro orfani e figli, nonché alle vittime del dovere e ai loro superstiti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 407/98, possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti appartenenti alle categorie soggettive sopra menzionate, per ogni anno della scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario o diploma di laurea.

L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 318/2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 legge 407/98), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di studio anche per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore. La predetta estensione è stata prevista — tuttavia — solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o del dovere, escludendo quindi dal novero dei possibili beneficiari gli orfani e i figli delle vittime stesse.

Dal momento che la suddetta disposizione regolamentare di fatto finiva per escludere dal novero dei destinatari del beneficio proprio la categoria dei soggetti maggiormente interessati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui opera la Commissione incaricata di esaminare le domande di accesso al beneficio, ha chiesto al Consiglio di Stato di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di accedere ad una interpretazione estensiva della norma in questione, tale da consentire anche ai figli e agli orfani delle vittime il concorso al beneficio per la scuola elementare e secondaria inferiore.

Con parere n. 4264/02 il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ritenuto che tale interpretazione estensiva non fosse ammissibile, in quanto il regolamento n. 318/2001 aveva in effetti già forzato la lettera della legge,

che faceva riferimento esclusivamente alla scuola secondaria superiore e al corso universitario.

Per le suddette ragioni, la citata Commissione non ha potuto accogliere la domanda presentata dalla figlia dell'agente Giazzon, in quanto l'alunna frequenta la scuola secondaria inferiore e non è vittima diretta del fatto criminoso.

Si fa presente comunque che, proprio su iniziativa della Presidenza del Consiglio, è stata emanata una norma, contenuta nel

decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito dalla legge n. 56/2003, in base alla quale, a partire dal corrente anno, si consente il concorso al beneficio in questione a tutti gli studenti, siano essi vittime, figli od orfani delle vittime, qualsiasi corso di studi frequentino, dalle elementari fino all'università.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.